

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
SAGGI 92

ARCHIVI E COMUNITÀ
TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

a cura di

Attilio Bartoli Langeli, Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

2009

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Servizio III

Valorizzazione, promozione, formazione e relazioni internazionali

Direttore generale per gli archivi: Luciano Scala

Direttore del Servizio III: Patrizia Ferrara

© 2009. Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale per gli archivi

ISBN 978-88-7125-297-1

Stampato nel mese di gennaio 2009
a cura della Edizioni Cantagalli - Siena

SOMMARIO

| | |
|---|-----|
| ATTILIO BARTOLI LANGELI, Premessa | VII |
| ANDREA GIORGI - STEFANO MOSCADELLI, <i>Ut ipsa acta illesa servantur</i> . Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra medioevo ed età moderna | 1 |
| MARCELLO BONAZZA, Evoluzione istituzionale e maturazione archivistica in quattro comunità di valle dolomitiche (secoli XIV-XX) | 111 |
| MASSIMO DELLA MISERICORDIA, Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda nel basso medioevo | 155 |
| FEDERICA CENGARLE, L'archivio della comunità di Pectetto in un dibattito processuale (1444) | 279 |
| ILARIA CURLETTI, Metodi di produzione e conservazione documentaria nel comune di Carmagnola (secoli XIV-XVI): primi spunti per una ricerca | 293 |
| VALERIA VAI, Gli <i>iura comunitatis Centalli</i> (1391-1541) | 325 |
| LEONARDO MINEO, La dimensione archivistica di tre terre toscane fra XIV e XV secolo: i casi di Colle Val d'Elsa, San Gimignano e San Miniato | 337 |
| CINZIA CARDINALI, Tra prassi archivistica e politica granducale: la cancelleria comunitativa e l'archivio storico di Monte San Savino | 427 |
| FRANCESCO SENATORE, Gli archivi delle <i>universitates</i> meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali | 447 |

| | |
|--|-----|
| ANNA AIRÒ, L'inventario dell'archivio che non c'è più. I privilegi aragonesi come deposito della memoria documentaria dell'università di Taranto | 521 |
| Tavole | 559 |
| Indice analitico | 565 |

LA DIMENSIONE ARCHIVISTICA DI TRE TERRE TOSCANE FRA XIV
E XV SECOLO: I CASI DI COLLE VAL D'ELSA, SAN GIMIGNANO
E SAN MINIATO*

1. *Premessa*

La fortunata corrente storiografica che, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, si è interrogata sulle dinamiche formative degli Stati regionali italiani, ha individuato un percorso privilegiato di studi assai frequentato nell'analisi delle loro componenti costitutive, primo su tutti quello dei cosiddetti centri 'minori'.¹ Nell'ultimo

* Sono state adottate le seguenti abbreviazioni: ACSG = Archivio comunale di San Gimignano; ACSM = Archivio comunale di San Miniato; ASFi = Archivio di Stato di Firenze; ASFi, *Diplomatico Colle* = ASFi, *Diplomatico del comune di Colle Val d'Elsa*; ASFi, *Diplomatico San Gimignano* = ASFi, *Diplomatico del comune di San Gimignano*; ASFi, *Statuti delle comunità* = ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*; ASSi = Archivio di Stato di Siena; BCSG = Biblioteca comunale di San Gimignano; Mineo, *Colle* = L. Mineo (a cura di), *L'Archivio comunale di Colle di Val d'Elsa. Inventario della sezione storica*, Ministero per i beni e le attività culturali-Amministrazione provinciale, Roma-Siena 2007. Per le citazioni delle redazioni statutarie sono state inoltre adottate le seguenti sigle: COLLE 1307-1308 = *Statuti del 1307-1308*, in R. Ninci (a cura di), *Statuta antiqua communis Collis Vallis Else (1307-1407)*, 2 voll., Istituto storico italiano per il medioevo, Roma 1999, I, pp. 1-123; COLLE 1309-1319 = *Additiones et reformationes 1309-1319*, in Ninci (a cura di), *Statuta antiqua communis Collis...*, I, pp. 133-216; COLLE 1343-1347 = *Statuto incompleto del podestà del 1341*, in Ninci (a cura di), *Statuta antiqua communis Collis...*, I, pp. 217-375; SAN GIMIGNANO 1255 = *Statuti del comune di San Gimignano compilati nel 1255*, in L. Pecori, *Storia della terra di San Gimignano*, Tipografia galileiana, Firenze 1853, pp. 662-741; SAN GIMIGNANO 1314 = *Statutum comunis Sancti Geminiani (1314)*, in M. Brogi (a cura di), *Gli albori del comune di San Gimignano e lo statuto del 1314*, Cantagalli, Siena 1995, pp. 53-290; SAN GIMIGNANO 1327 = ASFi, *Statuti delle comunità* 758, cc. 4r-9v, 58r-107v; SAN GIMIGNANO 1340 = ASFi, *Statuti delle comunità* 758, cc. 10r-55v; SAN GIMIGNANO 1415 = ASFi, *Statuti delle comunità* 760, cc. 1r-85v; SAN MINIATO 1337 = *Statutum communis et populi Sancti Miniatis, anno Domini 1337*, in F. Salvestrini (a cura di), *Statuti del comune di San Miniato al Tedesco (1337)*, ETS, Pisa 1994, pp. 55-470; SAN MINIATO 1359 = ACSM 2249, cc. 1r-97v. Si ringrazia il personale dell'archivio storico del comune di San Miniato e della biblioteca comunale di San Gimignano, che hanno agevolato le mie ricerche con grande cortesia e disponibilità, e in particolare Laura Guiducci, Graziella Giapponesi e Fabrizio Cherici; ringrazio inoltre Oretta Muzzi e Lorenzo Tanzini per aver riletto il manoscritto.

¹ D'obbligo il riferimento agli studi di Giorgio Chittolini, tra i quali G. Chittolini, *'Quasi-città'. Borghi e terre in area lombarda nel tardo medioevo*, «Società e storia», 47 (1990), pp. 3-26, nonché Id., *Centri 'minori' e città fra Medioevo e Rinascimento nell'Italia centro-*

ventennio la storiografia toscanistica ha profuso un grande impegno nello studio di quei centri che, pur non avendo mai raggiunto il rango della dignità episcopale e cittadina o avendolo raggiunto solo in avanzata età moderna, riuscirono ad esprimere a partire dal XIII secolo in un'area geograficamente ristretta una notevole forza demica ed economica, proponendosi quali poli egemonici dei territori circostanti e mantenendo più o meno integro questo *status* anche dopo la sottomissione a Firenze di metà Trecento.² Le numerose ricerche prodotte negli ultimi anni hanno indagato queste realtà dedicandosi ad analisi complessive di singoli casi o di aspetti specifici quali quelli statutario, socio-economico, insediativo ecc. in un'ottica essenzialmente comparativa.³ Tali studi hanno trovato un fertilissimo terreno di coltura nelle fonti archivistiche fiorentine, prodotte dalle autorità repubblicane prima e del principato poi,⁴ ma hanno potuto giovare in maniera decisiva anche della ricchezza dei complessi archivistici prodotti e conservati localmente.⁵ La conte-

settenzionale, in P. Nencini (a cura di), *Colle di Val d'Elsa: diocesi e città tra '500 e '600*, atti del convegno di studi (Colle Val d'Elsa, 22-24 ottobre 1992), Società storica della Valdelsa, Castelfiorentino 1994, pp. 11-37; per una recente riflessione sul concetto di 'quasi città', ricca di riferimenti bibliografici, v. F. Salvestrini, *Gli statuti delle 'quasi città' toscane (secoli XIII-XV)*, in R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli (a cura di), *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, atti del VII convegno del comitato nazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), Patron, Bologna 2003, pp. 217-42, in particolare alle pp. 217-21.

² Sul ruolo di tali centri nel reticolo territoriale della Toscana fiorentina v. A. Zorzi, *L'organizzazione del territorio in area fiorentina tra XIII e XIV secolo*, in G. Chittolini, D. Willoweit (a cura di), *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV*, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 279-349, in particolare alle pp. 281-86.

³ Si veda da ultimo, per la produzione statutaria delle comunità soggette con preziosi riferimenti anche all'assetto istituzionale conseguente, L. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Olschki, Firenze 2007. Per una completa rassegna bibliografica aggiornata al 2001 v. A. Zorzi, W. J. Connell (a cura di), *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, atti del convegno di studi (San Miniato, 7-8 giugno 1996), Pacini, Pisa 2001, pp. 614-47; per gli interventi più recenti v. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna...*, pp. 20-21, in particolare a nota 33.

⁴ Per una rassegna delle competenze delle magistrature centrali fiorentine e sulla loro produzione documentaria v. G. Prunai, *Firenze*, Giuffrè, Milano 1967; *Archivio di Stato di Firenze*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4 voll., Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1981-1994, II, pp. 27-84, nonché i saggi compresi in A. Bellinazzi, R. Manno Tolu (a cura di), *L'Archivio di Stato di Firenze*, Nardini, Fiesole 1995.

⁵ Non potendo in questa sede fare puntuale riferimento alle numerose edizioni d'inventari aventi per oggetto gli archivi delle comunità un tempo appartenenti allo

stuale disponibilità di serie documentarie continue, in alcuni casi dal XIII secolo, più di frequente dai primi decenni del Trecento e diffusamente dalla prima metà del Quattrocento, rivela sul lungo periodo la pervicace e ininterrotta attuazione da parte di molte terre toscane di specifiche attenzioni conservative, analogamente a quanto riscontrato in coeve realtà cittadine. Lo studio della dimensione archivistica delle città e delle 'quasi città' toscane nel suo complesso si è dimostrato un importante tassello per l'analisi della politica di *State building* medicea,⁶ dando origine a una ricca messe di studi di storia degli archivi ispirati a un «approccio sistematico-descrittivo»,⁷

Stato fiorentino (su cui v. comunque quanto contenuto in M. T. Piano Mortari, I. Scandaliato Ciciani [a cura di], *Le fonti archivistiche: catalogo delle guide e degli inventari editi [1861-1991]*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1995; Eadd., *Le fonti archivistiche: catalogo delle guide e degli inventari editi [1992-1998]*, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2002), si rimanda come primo orientamento alle guide agli archivi comunali impostate su base provinciale, frutto dell'attività della Sovrintendenza archivistica per la Toscana: A. Antoniella, E. Insabato (a cura di), *Gli archivi comunali della provincia di Siena*, Amministrazione provinciale, Siena 1981; Sovrintendenza archivistica per la Toscana (a cura di), *Gli archivi comunali della provincia di Firenze*, All'Insegna del Giglio, Firenze 1985; E. Insabato, S. Pieri (a cura di), *Gli archivi comunali della provincia di Pistoia*, All'Insegna del Giglio, Firenze 1987; E. Capannelli, A. Marucelli (a cura di), *Gli archivi comunali della provincia di Pisa*, All'Insegna del Giglio, Firenze 1992; S. Pieri (a cura di), *Gli archivi storici comunali della provincia di Livorno*, Amministrazione provinciale, Livorno 1996. Tra i più importanti studi sugli archivi comunali toscani si segnalano le pionieristiche *Notizie degli archivi toscani*, «Archivio storico italiano», 114 (1956) e G. Prunai, *Gli archivi storici dei comuni della Toscana*, Ministero dell'Interno, Roma 1963, nonché i più recenti E. Insabato, S. Pieri (a cura di), *Archivi comunali toscani: esperienze e prospettive*, atti delle giornate di studio (Carmignano, 13 dicembre 1986; Lastra a Signa, 9 maggio 1987), All'Insegna del Giglio, Firenze 1989 e P. Benigni, S. Pieri (a cura di), *Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana*, atti del convegno di studi (Firenze, 25-26 settembre 1995), Edifir, Firenze 1996.

⁶ Una recente e approfondita sintesi del dibattito storiografico sviluppatosi negli ultimi decenni intorno allo Stato regionale toscano è in L. Mannori, *Effetto domino. Il profilo istituzionale dello Stato territoriale toscano nella storiografia degli ultimi trent'anni*, in M. Ascheri, A. Contini (a cura di), *La Toscana in Età moderna (Secoli XVI-XVIII). Politica, istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca*, atti del convegno di studi (Arezzo, 12-13 ottobre 2000), Olschki, Firenze 2005, pp. 59-90.

⁷ Tra gli studi di Augusto Antoniella, che hanno ispirato molti contributi dedicati a singoli casi, v. A. Antoniella, *Atti delle antiche magistrature giudiziarie conservati presso gli archivi comunali toscani*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXIV (1974), pp. 380-415; Id., *Archivio preunitario*, in *Corso di aggiornamento per archivisti degli enti locali*, Sovrintendenza archivistica per la Toscana-Centro studi 'A. Maccarrone', Pisa 1982, pp. 173-267; Id., *Cancellerie comunitative e archivi di istituzioni periferiche nello Stato vecchio fiorentino*, in Benigni, Pieri (a cura di), *Modelli a confronto...*, pp. 19-33. Per singoli studi di caso, oltre alle numerose introduzioni agli inventari editi negli ultimi anni, v. A. Moriani, *Note sull'evoluzione delle cancellerie comunitative in territorio aretino*, in Benigni, Pieri (a cura di), *Modelli a confronto...*, pp. 35-40; E. Insabato, *La cancelleria comunitativa di Certaldo-Castel-*

che peraltro ha confinato la valutazione dei fenomeni di età basso-medievale nell'ambito della pur notevole elaborazione di strumenti di ricerca relativi a singoli archivi.⁸

Obiettivo del presente contributo è quello di analizzare in un'ottica comparativa le strutture e le prassi di gestione archivistica attuate fra XIV e XV secolo in tre importanti centri toscani, Colle Val d'Elsa, San Gimignano e San Miniato, inseriti nel medesimo contesto politico-territoriale, assimilabili da un punto di vista demico⁹ e accomunati da analoghi rapporti giuridici intrattenuti con Fi-

fiorentino e i suoi archivi, ibidem, pp. 41-62; S. Pieri, *Organizzazione istituzionale e tradizione archivistica nella Valdelsa fiorentina*, «Miscellanea storica della Valdelsa», 107 (2001), pp. 191-204; E. Insabato, *L'archivio del vicariato di Certaldo: una fonte amministrativa e giudiziaria nel contado fiorentino*, «Miscellanea storica della Valdelsa», 110 (2004), pp. 7-26; C. Vivoli, *Le cancellerie dei Nove in Valdinievole: produzione e organizzazione delle carte nella periferia del Granducato di Toscana tra '500 e '700*, in C. Binchi, T. Di Zio (a cura di), *Storia, archivi, amministrazione*, atti delle giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello (Bologna, 16-17 novembre 2000), Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2004, pp. 39-62; per la citazione v. A. Giorgi, S. Moscadelli, *Gli archivi delle comunità dello Stato senese: prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione (sec. XIII-XVIII)*, in Benigni, Pieri (a cura di), *Modelli a confronto...*, pp. 63-84, in particolare a p. 65.

⁸ Per gli inventari editi fino al 1995 si rimanda alle indicazioni bibliografiche presenti in Giorgi, Moscadelli, *Gli archivi delle comunità...*, pp. 63-64, nota 3; fra gli inventari di archivi comunali contenenti consistenti nuclei documentari di età bassomedievale editi successivamente v. G. Carapelli, L. Rossi, L. Sandri (a cura di), *L'archivio comunale di San Gimignano. Inventario della sezione storica*, Amministrazione provinciale, Siena 1996; C. Cardinali, S. Floria (a cura di), *L'archivio preunitario del comune di Monte San Savino. Inventario*, revisione di A. Antonielli, I, Le Balze, Arezzo 2001 e C. Cardinali (a cura di), *L'archivio preunitario del comune di Monte San Savino. Inventario*, II, Le Balze, Arezzo 2004; M. Brogi (a cura di), *L'archivio comunale di Poggibonsi. Inventario della sezione storica*, Ministero per i beni e le attività culturali-Amministrazione provinciale, Roma-Siena 2003; S. Nannipieri, A. Orlandi (a cura di), *L'archivio preunitario del comune di Fucecchio*, Olschki, Firenze 2007; Mineo, *Colle*.

⁹ Si stima che intorno agli anni Trenta del XIV secolo San Gimignano col suo distretto contasse tra gli 8.000 e i 10.000 abitanti, mentre sia Colle sia San Miniato ne annoverassero circa 5.000 (M. Ginatempo, L. Sandri, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra il medioevo e rinascimento [secoli XIII-XVI]*, Le Lettere, Firenze 1990, pp. 105-15, in particolare alle pp. 106-107 e le considerazioni che ne discendono in Zorzi, *L'organizzazione del territorio in area fiorentina...*, pp. 281-82). La grave crisi demica di metà Trecento ridusse notevolmente la popolazione dei tre centri, stimata ad esempio per San Miniato intorno alle 2.700 unità nell'ultimo quarto del secolo (F. Salvestrini, *San Miniato al Tedesco. L'evoluzione del ceto dirigente e i rapporti col potere fiorentino negli anni della conquista [1370 ca.-1430]*, in Zorzi, Connell [a cura di], *Lo Stato territoriale fiorentino...*, pp. 527-50, in particolare a p. 531, nota 9). Secondo le stime di Christiane Klapisch-Zuber, alla fine degli anni Venti del Quattrocento la popolazione risultava ridotta di oltre due terzi rispetto al secolo precedente: negli anni del catasto, San Miniato annoverava infatti circa 2.200 abitanti, ripartiti fra i 1235 del centro abitato e i 950 del distretto; San Gimignano ne contava intorno a 3.100, 1424 dei quali *extra moenia*, mentre dei 2660

renze, a seguito delle sottomissioni definitivamente sancite nell'arco di poco più di un ventennio entro il 1370.¹⁰ Attraverso attestazioni documentarie dirette e indirette si cercherà di verificare quanto queste analogie ebbero un riflesso sul piano archivistico, cogliendo laddove possibile percorsi evolutivi comuni e peculiarità dei singoli casi presi in esame fino a giungere alle soglie del XVI secolo, quando alle attenzioni archivistiche locali cominciarono a sovrapporsi con esplicita sistematicità quelle delle autorità medicee.

In via preliminare si passeranno in rassegna le fonti utilizzate, soffermandosi poi sulle caratteristiche istituzionali dei tre centri presi in esame con particolare riferimento alle figure cui era affidata la produzione documentaria. Una volta fissate le coordinate delle strutture amministrative, si procederà quindi ad analizzare quelle preposte alla conservazione, passando infine alla valutazione delle prassi di gestione archivistica adottate con riferimento a specifiche

abitanti di Colle solo 514 risiedevano nel distretto (Ch. Klapisch-Zuber, *Una carta del popolamento toscano negli anni 1427-1430*, Franco Angeli, Milano 1983, pp. 17, 25-26, 52-53). Si è soffermata sull'equivalente consistenza demica di Colle e San Gimignano, pur rimarcando il netto squilibrio a vantaggio di quest'ultima in termini di ricchezza del tessuto sociale, O. Muzzi, *Attività artigianali e cambiamenti politici a Colle Val d'Elsa prima e dopo la conquista fiorentina*, in R. Ninci (a cura di), *La società fiorentina nel basso medioevo. Per Elio Conti*, Istituto storico italiano per il medioevo, Roma 1995, pp. 221-53, in particolare alle pp. 223-25. In merito ai riflessi della storia del popolamento sull'evoluzione della realtà archivistica in ambito comunitativo v. le considerazioni svolte in A. Giorgi, S. Moscadelli (a cura di), *L'archivio comunale di Sinalunga. Inventario della sezione storica*, Amministrazione provinciale, Siena 1997, pp. 7ss.; G. Chironi, A. Giorgi, *L'archivio comunale di Castiglione d'Orcia. Inventario della sezione storica*, Amministrazione provinciale, Siena 2000, pp. 8ss. e Brogi (a cura di), *L'archivio comunale di Poggibonsi...*, pp. 22ss.

¹⁰ La definitiva sottomissione di Colle a Firenze data al gennaio 1349, tappa finale di un lungo processo iniziato formalmente nel 1331 con la stipula dei primi patti di custodia (Muzzi, *Attività artigianali...*, p. 228, nota 21 e, più estesamente, R. Ninci, *Colle Val d'Elsa nel medioevo. Legislazione, politica, società*, Il Leccio, Siena 2003, pp. 96-107, 131-41; sulle implicazioni istituzionali dell'atto di sottomissione v. inoltre Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna...*, pp. 58-59). Pressoché contemporaneo il percorso sangimignanese: i primi patti di custodia risalgono all'inizio degli anni Trenta del Trecento, la definitiva soggezione al 1353 (Pecori, *Storia della terra di San Gimignano...*, pp. 152-79). Più traumatica la vicenda di San Miniato: la conquista *manu militari* e la stipula dei patti di sottomissione nel 1370 non avrebbero infatti avuto ragione dell'insofferenza samminiatese, causando un lungo periodo d'instabilità: sull'intera vicenda, che affonda le proprie origini nei decenni centrali del Trecento, v. Salvestrini (a cura di), *Statuti del comune di San Miniato...*, pp. 29-42 e Id., *San Miniato al Tedesco...*, pp. 531ss. In generale, sulle dinamiche del processo di espansione territoriale fiorentina di metà Trecento v. A. Zorzi, *La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche, uffici, 'costituzione materiale'*, in Zorzi, Connell (a cura di), *Lo Stato territoriale fiorentino...*, pp. 189-221, in particolare alle pp. 195-201.

attività, quali ad esempio la predisposizione di strumenti di corredo, la selezione o la tutela di particolari tipologie documentarie.

2. *Le fonti*

La ricerca ha potuto giovare di un'ampia messe di fonti relative ai complessi documentari delle comunità qui prese in considerazione, attualmente conservati presso i locali archivi comunali o in altre sedi, a seguito di percorsi archivistici assai posteriori al periodo in cui vennero prodotti.¹¹ L'analisi dell'organizzazione archivistica delle nostre *terre* ha preso avvio dalle fonti statutarie – conservate in buon numero nei tre casi a partire dal XIV secolo –, che hanno consentito un complessivo approccio 'dall'alto' ai sistemi di produzione e conservazione documentaria. Il maggior numero di compilazioni statutarie conservate si riscontra a San Gimignano, ove a una redazione del 1255 – una rarità in rapporto non solo ai casi qui considerati, ma all'intera Toscana – se ne affiancano una del 1314, una di datazione incerta, ma comunemente riferita al 1327, una silloge normativa prodotta intorno al 1340 e, infine, una redazione risalente al 1415.¹² San Miniato vanta due redazioni complete,

¹¹ Sui percorsi archivistici seguiti dagli originari nuclei documentari delle comunità toscane fino all'Unità d'Italia v. Antoniella, *Cancellerie comunitative e archivi di istituzioni periferiche...*

¹² Gli statuti del 1255 e del 1314 sono conservati presso l'archivio comunale di San Gimignano: il primo fu oggetto di una trascrizione parziale ad opera del canonico Luigi Pecori (ACSG 1 e SAN GIMIGNANO 1255), mentre possediamo una recente edizione completa del secondo (ACSG 4 e SAN GIMIGNANO 1314). Frammenti della redazione statutaria e della silloge normativa databili rispettivamente al 1327 e intorno al 1340 compongono un codice attualmente conservato nel fondo *Statuti delle comunità autonome e soggette* dell'Archivio di Stato di Firenze (ASFi, *Statuti delle comunità* 758): le cc. 4r-9v contengono il rubricario acefalo di una redazione impostata su cinque libri e comunemente riferita al 1327 (v. da ultimo Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna...*, p. 46), della quale si è conservata una porzione compresa fra il primo libro, acefalo, e il terzo, mutilo, attualmente reperibile alle cc. 58r-107v; le cc. 10r-55v del medesimo codice, comprendenti fascicoli spesso acefali o mutili, costituiscono ciò che rimane di una silloge normativa ripartita in 5 distinzioni, la prima delle quali relativa all'ufficio del capitano del popolo; tale silloge risulta databile almeno al 1340, stante il riferimento al rettore in carica in quell'anno presente a c. 10r, ed è forse riferibile alle deliberazioni di quell'anno relative alla confezione di una nuova compilazione normativa (SAN GIMIGNANO 1340, c. 10r e, per la serie dei rettori di San Gimignano, Pecori, *Storia della terra di San Gimignano...*, pp. 745 e 752, nonché ACSG 117, cc. 5v-6r, «pro statutis in suspenso relicta» [1340 maggio 15], e 18r, «pro denariis cartarum pro statutis novis scribendis» [1340 agosto 7]). Miglior fortuna ha caratterizzato la conservazione

risalenti al 1337 e al 1359,¹³ mentre Colle presenta la situazione più lacunosa, con un unico codice frutto di vari rimaneggiamenti e recante frammenti di redazioni risalenti al 1307-1308, con aggiunte fino al 1319, e al 1343-1347.¹⁴

La natura 'programmatica' del dettato statutario è stata quindi coniugata col carattere 'dinamico' delle prassi istituzionali delle comunità, testimoniate dalla produzione e dalla conservazione di ricche serie deliberative, che hanno permesso di seguire il percorso evolutivo del sistema archivistico dei nostri casi di studio. Occorre in questo caso premettere che le considerazioni su tale materiale devono necessariamente tener conto delle continuità e delle lacune, spesso più apparenti che reali, delle relative serie archivistiche, composte in realtà da tipologie documentarie frutto dell'attività di vari organi collegiali e ricondotte *ab antiquo* ad unità in sede inventariale. Stante questa premessa, il materiale più risalente è ancora quello sangimignanese, composto per il solo XIII secolo da oltre un centinaio di registri di diverse tipologie deliberative,¹⁵ anche se l'archivio

degli statuti del 1415, distinti in origine in 8 libri, che sono giunti in almeno quattro esemplari: il primo, coevo, è mutilo ed attualmente conservato nel fondo *Statuti delle comunità autonome e soggette* dell'Archivio di Stato di Firenze (SAN GIMIGNANO 1415; v. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna...*, p. 97); due esemplari risalenti al XVI secolo sono conservati rispettivamente nel fondo *Pretura di San Gimignano* presso l'Archivio di Stato di Siena (ASSi, *Pretura di San Gimignano* 537; v. Brogi (a cura di), *Gli albori del comune di San Gimignano...*, p. 35) e presso la Biblioteca comunale di San Gimignano (BCSG, Ms. 59): il primo risulta lacunoso in alcune parti, il secondo, pressoché completo, è integrato da numerose note a margine e dalla trascrizione di alcune rubriche della redazione statutaria comunemente attribuita al 1327; infine, un quarto esemplare completo, risalente al XVIII secolo, è conservato presso l'archivio comunale di San Gimignano (ACSG 6).

¹³ Gli statuti del 1337, editi in SAN MINIATO 1337, nonché quelli del 1359 sono conservati presso l'archivio comunale di San Miniato (ACSM 2247 e ACSM 2249).

¹⁴ Si vedano in proposito Ninci (a cura di), *Statuta antiqua communis Collis...* e le ipotesi di diversa datazione dei frammenti attribuiti in sede di edizione al 1341 e 1407 in Mineo, *Colle*, pp. 67-81.

¹⁵ I registri deliberativi sangimignanesi sono attualmente conservati presso il locale archivio comunale e presso l'Archivio di Stato di Firenze nel fondo *Comune di San Gimignano* (Carapelli, Rossi, Sandri [a cura di], *L'archivio comunale di San Gimignano...*, pp. 36-53); quest'ultimo nucleo fu originato dall'estrazione dall'archivio comunitativo di 303 unità archivistiche, in massima parte risalenti ai secoli XIII-XIV, effettuata nei decenni centrali del Seicento dal senatore Carlo Strozzi, erudito e appassionato collezionista di antichità documentarie (sul processo di formazione del fondo denominato *Carte strozziane*, del quale facevano parte le unità sangimignanesi v. A. Gherardi, C. Guasti, G. Milanese [a cura di], *Le carte strozziane del R. Archivio di Stato in Firenze. Inventario*, 3 voll., Tipografia galileiana, Firenze 1884-1891, I.1 [Serie prima], pp. V-XXXIX,

comunale di Colle si segnala per la conservazione assai più continua dei registri di *reformationes* dalla metà del XIV secolo e fino alla fine del XV.¹⁶ San Miniato presenta una situazione molto più lacunosa rispetto alle altre due località valdelsane, con materiale deliberativo conservato con scarsa continuità dal 1370, anno della soggezione a Firenze, e con consistenti lacune per tutto il Quattrocento.¹⁷

Un livello intermedio fra l'analisi del dettato statutario e del materiale deliberativo è stato raggiunto tramite il ricorso alle cosiddette *reforme officiorum*, prodotto documentario tipico dell'area fiorentina. Le riforme, introdotte contestualmente alla definitiva soggezione a Firenze e destinate a regolamentare l'accesso agli uffici comunitativi con cadenza periodica, a partire dall'ultimo quarto del Trecento divennero la sede privilegiata per l'introduzione delle norme sul funzionamento degli *officia* comunitativi, dimostrandosi in molti casi il veicolo di trasmissione a livello locale delle «pratiche istituzionali della città», non ultime quelle legate agli aspetti documentari.¹⁸

in particolare a p. XII, nota 2). La più lineare strutturazione delle serie deliberative sangimignanesi a partire dalla seconda metà del Trecento permette di quantificare le effettive lacune delle *reformationes* in circa il 60% nel periodo 1350-1400 e in poco meno del 15% nel corso del XV secolo, senza considerare altre tipologie quali *decreta* priorali o *stantiamenta expensarum*, pure ricompresi in sede inventariale fra il materiale deliberativo. Anche a Colle lo Strozzi ebbe modo di visitare l'archivio della comunità, nonché quello della famiglia Buonaccorsi, senza tuttavia asportare alcunché: della visita rimangono brevi appunti, in particolare la lista dei rettori succedutisi da inizio Trecento e la trascrizione di alcuni brani degli statuti del 1308 (sull'autorizzazione alla consultazione dell'archivio v. ASSi, *Comune di Colle* 208, c. 199rv [1651 aprile 14]; sulle note redatte dallo Strozzi v. Gherardi, Guasti, Milanese [a cura di], *Le carte strozziane...*, III [Serie II e III], p. 46).

¹⁶ Sulle serie deliberative colligiane v. Mineo, *Colle*, pp. 113-72; risulta 'scoperto' da libri di rifarmagioni solo il 12% del periodo 1350-1400 e appena il 2% del XV secolo.

¹⁷ Nel caso samminiatese il periodo 1370-1400 risulta coperto in misura prevalente da registri di *decreta* priorali e da quelli di *stantiamenta expensarum*, tipologie documentarie disponibili per circa il 30% dell'arco temporale, mentre i registri di *reformationes* coprono appena un biennio; la situazione migliora nel secolo XV, coperto per circa la metà da *reformationes* e per quasi i due terzi da *decreta* priorali, tipologie cui si affiancano alcuni registri di minute («bastardi»); sulle serie deliberative samminiatesi v. L. Carraioni, R. Cerri, M. Lombardi, G. Nanni, S. Nanniperi, A. Orlandi, I. Regoli (a cura di), *Comune di San Miniato. Guida generale dell'archivio storico*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1992, pp. 69-70 e l'inventario analitico disponibile *on line* www.comune.san-miniato.pi.it/ositi/archivio/inve/Comunita1/ComSM_3.html

¹⁸ Sul tema delle riforme v. il recente Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna...*, pp. 70-72, 107-12, 136-45 e la bibliografia ivi citata; sulle riforme sangimignanesi, colli-

L'ultimo livello di analisi è infine rappresentato dalla valutazione delle altre tipologie documentarie risalenti ai secoli XIV e XV, purtroppo pervenute in misura assai frammentaria, che hanno permesso di verificare quanto e soprattutto come le prescrizioni normative in materia documentaria abbiano avuto concreta applicazione, dando così vita nella pratica amministrativa a soluzioni conservative ed assetti archivistici specifici.¹⁹ Il primato conservativo, manco a dirlo, spetta anche in questo caso a San Gimignano, dove spicca un cospicuo e continuo nucleo di documentazione riferibile alle istituzioni giudiziarie a partire dalla terza decade del Duecento: senz'altro un *unicum* anche rispetto a centri di rilevanza ben maggiore.²⁰ Entro parametri più consueti risulta la conservazione di altre tipologie documentarie prodotte a San Gimignano e a Colle entro l'ultimo quarto del XV secolo, periodo a partire dal quale le serie archivistiche si fanno più continue un po' ovunque e quindi anche a San Miniato, ove la documentazione più risalente risulta in generale assai frammentaria.²¹

giane e samminiatesi v., rispettivamente, Carapelli, Rossi, Sandri (a cura di), *L'archivio comunale di San Gimignano...*, pp. 24-27 e ASFi, *Statuti delle comunità* 759, 761; Mineo, *Colle*, pp. 95-96 e ASFi, *Statuti delle comunità* 251; Salvestrini (a cura di), *Statuti del comune di San Miniato...*, p. 41, nota 130.

¹⁹ Sulla necessità di valutare i fenomeni archivistici come sostanzialmente autonomi rispetto alle istituzioni che li hanno prodotti v. F. Valenti, *A proposito della traduzione italiana dell'Archivistica di Adolf Brenneke*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIX (1969), pp. 441-55 (ora in Id., *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di D. Grana, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2000, pp. 3-16) e C. Pavone, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX (1970), pp. 145-49 (ora in R. Giuffrida [a cura di], *Antologia di scritti archivistici*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1985, pp. 437-41); tale impostazione metodologica, in relazione all'ambito degli archivi diocesani, viene ripresa in G. Chironi, *La mitra e il calamo. Il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI)*, Ministero per i beni e le attività culturali-Accademia senese degli Intronati, Roma-Siena 2005, del quale v. in particolare le pp. 39-43.

²⁰ Anche in questo caso la conservazione di tale materiale è ripartita fra l'archivio comunale e il fondo *Comune di San Gimignano* dell'Archivio di Stato di Firenze (Carapelli, Rossi, Sandri [a cura di], *L'archivio comunale di San Gimignano*, pp. 234-83 e ASFi, *Inventari di sala di studio* N 198); Colle e San Miniato conservano con una certa continuità materiale giudiziario soltanto a partire dall'ultimo quarto del Quattrocento (Mineo, *Colle*, pp. 500-502; Carratori *et alii* [a cura di], *Comune di San Miniato. Guida generale...*, pp. 44-47).

²¹ Per un quadro d'insieme si rimanda agli inventari dei rispettivi archivi comunali e ai puntuali riferimenti nelle pagine che seguono.

3. «Adciò che la voce morta sempre in publico rispnda et proceda»: la dimensione istituzionale e la produzione documentaria

a. Dagli inizi del Trecento alle sottomissioni a Firenze

I casi presi in considerazione presentano una struttura istituzionale notevolmente articolata, incentrata su più *officia* affiancati ciascuno da uno o più notai, le cui scritture risultano spesso in correlazione. Al vertice dell'assetto istituzionale e giurisdizionale dei nostri centri troviamo il podestà, cui secondo gli statuti trecenteschi era affidata ovunque la cognizione sulle cause criminali e quella sulle civili a Colle e San Gimignano. Il podestà era accompagnato nel corso del mandato, solitamente semestrale, da *familie* la cui ampiezza era direttamente proporzionale a quella della *curia* di competenza.²² Di base troviamo sempre un giudice *expertus* e un *miles socius*, cui si aggiungevano due notai al seguito per San Miniato e San Gimignano, uno dei quali *ad offitium malleficiorum*, ruolo ricoperto dall'unico notaio presente a Colle.²³ A San Miniato, al momento della redazione degli statuti del 1337, le competenze di prima istanza in campo civile erano rivestite da un giudice forestiero («iudex civilium questionum»), che deteneva anche la cognizione di appello sulle sentenze proferite dal capitano del popolo,²⁴ incombenza quest'ultima per il quale era accompagnato da un notaio chiamato alla redazione dei relativi atti.²⁵ Il primo grado della giurisdizione di appello in campo civile e criminale era demandato a San Miniato e a Colle – sia pur con lievi differenze – ai rispettivi capitani del popolo, coadiuvati in entrambe le comunità da una *familia* di composizione analoga a

²² L'ampiezza dei distretti andava dai circa 160 kmq di quello samminiatese, smembrato dopo la sottomissione a Firenze del 1370, ai 139 kmq di quello di San Gimignano e ai 90 kmq della circoscrizione colligiana, quest'ultimi destinati a mantenere la propria integrità praticamente sino alle soglie dell'Unità d'Italia (sul tema v. Zorzi, *L'organizzazione del territorio in area fiorentina...*, pp. 284-85); sui connessi aspetti del popolamento cfr. *supra* la nota 9.

²³ SAN GIMIGNANO 1314, I.17, pp. 98-102; SAN MINIATO 1337, I.2, pp. 61-65 e II.1, pp. 120-23; COLLE 1343-1347, I.3, pp. 223-27. Sui rettori colligiani fino alla metà del Trecento v. O. Muzzi, *I rettori forestieri a Colle Val d'Elsa (secolo XIII-1350)*, in J. C. Maire Vigueur (a cura di), *I podestà dell'Italia comunale. 1: Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, École française de Rome-Istituto storico italiano per il medioevo, Roma 2000, pp. 681-90.

²⁴ SAN MINIATO 1337, III.1-2, pp. 217-19.

²⁵ *Ibidem*, III.22, pp. 249-50.

quella podestarile.²⁶ A San Gimignano i primi appelli erano affidati dagli statuti del 1314 alle cure di un giudice con notaio forestiero al seguito, che fu sostituito almeno dalla quarta decade del Trecento da un capitano del popolo, con funzioni analoghe agli omologhi colligiani e samminiatesi.²⁷

L'attività di tali *curie* dava origine a una produzione documentaria ricca e non difforme qualitativamente da quella prodotta in altri contesti territoriali,²⁸ incentrata sulla produzione di *libri* destinati a contenere una o più tipologie di registrazione relative alle varie fasi del procedimento penale (ad esempio *accusationes, inquisitiones, testium examinationes, absolutiones et condemnationes* ecc.) o del procedimento civile (*precepta et tenute, cause civiles* ecc.).²⁹ Rispetto a quella d'ambito

²⁶ Sulla *familia* samminiatese, *ibidem*, I.2, pp. 61-64; sulle competenze, *ibidem*, IV.1, pp. 279-80 e IV.4, p. 285; sul capitano del popolo colligiano v. COLLE 1307-1308, X.2-11, pp.19-28; *ibidem*, X.13, p. 30; Ninci, *Colle Val d'Elsa nel medioevo...*, pp. 73-75.

²⁷ Sul giudice degli appelli v. SAN GIMIGNANO 1314, I.3, pp. 79-86; sulla definitiva istituzionalizzazione del capitano del popolo v. Brogi (a cura di), *Gli albori del comune di San Gimignano...*, p. 27.

²⁸ Per una ricca messe di esempi d'ambito civile e criminale v. P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, Consiglio nazionale del notariato, Roma 1980 (parte I, già «Atti e memorie della R. Accademia virgilians di Mantova», n.s. IV [1911], pp. 5-99; parte II, già R. Accademia virgilians, Mantova 1915), pp. 212-54. Per un inquadramento delle forme di produzione documentaria d'ambito giudiziario v. P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Nuova Italia Scientifica, Roma 1991, pp. 166-74; più di recente, in relazione a precise aree geografiche v. L. Baietto, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 98 (2000), pp. 105-65, 473-528, in particolare alle pp. 493-96; A. Antoniella, *Gli atti criminali dei giudicanti fiorentini di Arezzo. I Libri maleficiorum dalle capitazioni del 1384 a quelle del 1530*, in G. Nicolaj (a cura di), *La diplomazia dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - sec. XII-XV)*, atti del X congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001), Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2004, pp. 345-60.

²⁹ Significativo a questo proposito il dettato statutario sangimignanese risalente al 1327: per il loro ufficio, i notai delle cause civili dovevano essere dotati a spese del camerlengo di gabella di diversi «libri sive quaterni», dedicati ciascuno ad una fase specifica del procedimento: «in primis, unum librum citationum et requisitionum exbannimentorum, interruptionum prescriptionis, representationum et accusationum contumaciarum et aliarum extraordinariarum; item, unum librum tenutarum et bannorum pro debitis et dationum in solutum; item, unum librum preceptorum in confessos factorum; item, unum librum intesinarum et aliorum circa ipsas occurrentium; item, unum librum licentiarum capiendorum debitorum; item, unum librum ordinariarum causarum; item, unum librum intentionum et testium» (SAN GIMIGNANO 1327, II.65, c. 79r). Per alcuni esempi trecenteschi v. ACSG 1622, «liber tenutarum et bannorum et gravamentorum»; ACSG 1624, «liber intesinarum et sequestrationum»; ACSG 1633, «liber citationum et requisitionum exbannimentorum, interruptionum prescriptionis, presentationum, accusationum contumaciarum et

penale, la produzione documentaria in materia civile dei giudicanti forestieri era affidata a una folta *équipe* notarile locale – i «notarii causarum civilium» o «notarii curie civilium questionum» ecc. –, chiamata alla ricezione e alla confezione delle scritture presentate o richieste dalle parti nel contenzioso civile dietro la corresponsione di compensi differenziati a seconda della tipologia di atto. A San Miniato tale ufficio era ricoperto da ben sette notai ‘terrigeni’ in carica per un quadrimestre,³⁰ da due a Colle e San Gimignano, in carica per un trimestre.³¹ L’affidamento di questo redditizio ufficio a notai locali, oltre a soddisfare gli appetiti della folta schiera notarile presente nei nostri centri grazie agli introiti derivanti dalla redazione e dall’estrazione di copie degli atti, costituiva una garanzia per i diritti delle comunità e dei loro membri, sia dal punto di vista procedurale – i giudici erano chiamati infatti a pronunciarsi solo sulla base di documentazione scritta e spettava ai notai l’escusione dei testi³² – sia per quanto riguarda la conservazione degli atti, dal momento che era sicuramente più agevole il recupero di scritture rogate da notai autoctoni.³³ Infine, la branca della giuri-

aliorum extraordinariorum»; ACSG 1656 «liber causarum civilium», ovvero «liber sive quaternus in se continens petitiones, libellos, responsiones, terminos litis, contestationes et alias varias et diversas scripturas».

³⁰ SAN MINIATO 1337, III.20-21, pp. 244-48.

³¹ Per Colle v. Mineo, *Colle*, pp. 461-64 e gli «ordinamenta super causis civilibus» del 1419 in Ninci (a cura di), *Statuta antiqua communis Collis...*, II, pp. 522-23. Per San Gimignano v. SAN GIMIGNANO 1314, I.10, p. 93 e, per il tariffario, *ibidem*, I.41, pp. 118-19, norme sostanzialmente confermate nelle successive redazioni statutarie (SAN GIMIGNANO 1327, II.65, cc. 77v-79r; SAN GIMIGNANO 1415, I.22, c. 5v e II.64, cc. 22v-23r). Nonostante quanto prescritto dagli statuti del 1314, in quest’ultima località soltanto nel 1322 un provvedimento inserito nei nuovi *ordinamenta* di gabella ribadì espressamente il divieto di elezione di notai forestieri, confermando nel contempo il ricorso a notai terrazzani; per l’elezione si stabilì d’imborsare in seno al consiglio generale i nomi di 24 notai sangimignanesi, da estrarre a coppie ogni tre mesi, norma poi confluita nelle successive redazioni statutarie (ACSG 95, c. 114r [1322 aprile 2] e SAN GIMIGNANO 1340, VI.24, cc. 54v-55r); analoga prassi sarebbe stata seguita per il reclutamento dei notai attuari delle cause civili della curia del capitano del popolo (ACSG 108, c. 115rv [1331 dicembre 31]). Nel caso colligiano, il notaio delle riformazioni era tenuto ad annotare in un apposito registro i nomi dei notai eletti (COLLE 1309-1319, p. 166 III [1317 febbraio 13]).

³² Ad esempio, v. Mineo, *Colle*, p. 464; gli statuti colligiani prevedevano che tutti gli atti prodotti da tali notai potessero essere presentati in giudizio «coram potestate vel iudice vel alio officiali dicti comunis» e da questi valutati «tanquam coram eis vel aliquo eorum facta essent» (COLLE 1343-1347, II.35, p. 308).

³³ Non pare del resto un caso che l’attenzione manifestata dalle nostre comunità nel regolamentare la produzione di tali atti e, come vedremo, nell’assicurarne la con-

sdizione solitamente indicata col nome di ‘camparia’ o ‘danno dato’ e relativa alla repressione dei danneggiamenti arrecati alle colture, nonché alla tutela delle aree boschive, risulta inizialmente affidata a un notaio dell’*équipe* del giudicante, salvo poi nel corso del Trecento divenire un *offitium* autonomo rivestito da un notaio forestiero.³⁴ L’attività di questi ufficiali dava luogo a una particolare produzione documentaria incentrata su specifici *libri* dedicati alle diverse tipologie di registrazione.³⁵

Per tutta la prima metà del Trecento la diarchia podestà-capitano del popolo si tradusse formalmente per le istituzioni colligiane e sangimignanesi nella distinta attività di due diversi organismi collegiali,³⁶ a differenza di quanto tratteggiato dagli statuti samminiatesi del 1337 che prevedevano la presenza di un solo consiglio

servazione si sia protratta ben oltre il periodo preso in esame in questa sede (cfr. *infra* il testo corrispondente alle note 197-205).

³⁴ A San Miniato il capitano del popolo doveva «mictere sotium suum vel notarium» presso la selva di Camporena «ad videndum dictam silvam et ad recercandum et perquirendum de facientibus contra predicta» (SAN MINIATO 1337, IV.105, pp. 394-97; sulla selva di Camporena v. F. Salvestrini, *Un territorio tra Valdelsa e Medio Valdarno: il dominio di San Miniato al Tedesco durante i secoli XII-XV*, «Miscellanea storica della Valdelsa», 97 [1991], pp. 141-82, in particolare alle pp. 173-81); il silenzio degli statuti del 1337 in merito alla figura del notaio dei danni dati lascia ipotizzare – piuttosto che una sua assenza – l’esistenza di un’apposita normativa, oggi perduta, che regolava questa branca della giurisdizione; nelle deliberazioni del 1370 è infatti ancora attestata l’elezione di un «notarium et officialem dampnorum datorum» in carica per sei mesi (Salvestrini [a cura di], *Statuti del comune di San Miniato...*, pp. 46-47, nota 145). A San Gimignano secondo gli statuti del 1314 il podestà doveva condurre con sé due notai, uno dei quali «vocetur secundus notarius dapnorum datorum» (SAN GIMIGNANO 1314, I.17, pp. 99-100); l’incombenza della tutela della selva di Casperano spettava invece al «notarius forensis executor ordinamentorum kabelle, nemoris Casperani et molendinorum comunis» (SAN GIMIGNANO 1314, IV.252, pp. 262-63); gli statuti sangimignanesi del 1415 prevedono infine l’elezione di un unico notaio forestiero assommante in sé le due incombenze (SAN GIMIGNANO 1415, VII, cc. 67r-76v). A Colle gli statuti del 1307 prevedevano che il «notarius camparie et domini capitanei», eletto dal consiglio di quest’ultimo, fosse incaricato sia della cognizione dei danni dati sia della confezione degli atti della corte del capitano; già nel 1308, constatata l’eccessiva onerosità di quest’ultimo incarico, si decise di distinguere la figura del «notarius camparie», incaricato della repressione dei danni dati, da quella del «notarius domini capitanei» (Mineo, *Colle*, pp. 285-86); sulla «silva comunis» colligiana v. Ninci, *Colle Val d’Elsa nel medioevo...*, pp. 93, 161-62.

³⁵ Ad esempio, per San Gimignano v. ACSG 1607-1608, 1612.

³⁶ Sui consigli colligiani delineati dagli statuti del 1307-1308, rispettivamente del capitano del popolo e del podestà, v. Mineo, *Colle*, pp. 113-19, 121-23 e Ninci, *Colle Val d’Elsa nel medioevo...*, pp. 70-72. Su San Gimignano, ove operavano il consiglio generale e il consiglio dei cinquanta, v. Brogi (a cura di), *Gli albori del comune di San Gimignano...*, pp. 24-25 e Pecori, *Storia della terra di San Gimignano...*, pp. 142-43; sul processo evolu-

allargato.³⁷ In ogni caso tali assemblee erano chiamate a ratificare in seconda battuta quanto approvato preliminarmente dal vertice esecutivo delle comunità – i Dodici samminiatesi e colligiani, gli Otto poi Nove sangimignanesi, in seguito indistintamente i priori – in carica di solito per un bimestre.³⁸ L'attività priorale in materia di spese era coadiuvata a San Gimignano e Colle da collegi ristretti – i Ventiquattro delle spese sangimignanesi, i Dodici poi Sette delle spese colligiani – che avevano il compito specifico di valutare in via preliminare la liceità degli stanziamenti da sottoporre poi all'approvazione definitiva dei consigli allargati.³⁹

L'attività degli organismi collegiali comunitativi era intimamente connessa a quella del notaio delle riformazioni, notaio forestiero spesso in carica ben oltre i limiti imposti dai dettami statutari e dalla seconda metà del Trecento individuato sempre più di frequente col titolo di «cancellarius».⁴⁰ La specificità delle funzioni svolte a partire dal primo ventennio del XIV secolo dai *notarii reformationum* dei centri qui presi in esame rivela come il processo di evoluzione di queste figure, iniziato nei decenni centrali del Duecento,⁴¹ fosse

tivo degli organi consiliari in atto a San Gimignano dal Duecento, *ibidem*, pp. 72-76, 85-87, 94-98, 109-14.

³⁷ Sul consiglio del popolo e custodia samminiatese v. Salvestrini (a cura di), *Statuti del comune di San Miniato...*, pp. 43-44 e SAN MINIATO 1337, IV.13, pp. 295-302.

³⁸ Sui Dodici di San Miniato v. Salvestrini (a cura di), *Statuti del comune di San Miniato...*, pp. 44-45; sui Dodici colligiani v. Mineo, *Colle*, p. 115 e Ninci, *Colle Val d'Elsa nel medioevo...*, pp. 70-71. Sui Nove sangimignanesi, infine, v. Brogi (a cura di), *Gli albori del comune di San Gimignano...*, pp. 24-25.

³⁹ Sui «Duodecim qui presunt super expensis» colligiani v. Mineo, *Colle*, p. 121; sui «Vigintiquatuor» sangimignanesi v. SAN GIMIGNANO 1314, I.7, p. 91.

⁴⁰ In generale, sulla centralità della figura del cancelliere nella produzione documentaria comunale di età bassomedievale v. A. I. Pini, *La 'burocrazia' comunale nella Toscana del Trecento*, in S. Gensini (a cura di), *La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale*, atti del convegno di studi (San Miniato-Firenze, 1°-6 ottobre 1986), Pacini, Pisa 1988, pp. 215-40, in particolare alle pp. 231-34.

⁴¹ A Colle ad inizio Trecento le verbalizzazioni priorali e dei consigli allargati risultavano ancora affidate a due distinti notai, rispettivamente lo «scriba publicus dominorum Duodecim» e il «notarius reformationum», investito anche del ruolo di «scriba domini capitanei et notarius camparie»; gli statuti del 1307 sancirono la fusione delle due distinte competenze in un'unica figura, d'ora in avanti indicata come «notarius reformationum» (Mineo, *Colle*, pp. 126, nota 205, e 341). Una prima ricognizione del materiale deliberativo sangimignanesi sembra confermare un'evoluzione analoga e pressoché contemporanea, anche se nel contesto di una situazione più articolata; ad inizio Trecento troviamo infatti tre distinti notai occuparsi della verbalizzazione delle diverse assise consiliari sangimignanesi: il notaio dei malefici del podestà («notarius et officialis dicti domini potestatis ad reformationes et maleficia deputatus») si occupava

ormai in una fase avanzata rispetto a quanto avveniva in altre località, caratterizzate da una minore consistenza demica, nonché da una modesta complessità sociale e da una ridotta articolazione amministrativa. In quest'ultime, infatti, anche nel Quattrocento inoltrato la funzione di notaio delle riformazioni era spesso rivestita dal notaio del giudicente, assieme ad altre incombenze – quelle del campaiò, del notaio del camerlengo ecc. – che ne facevano l'attore principale, se non unico, della produzione documentaria comunitativa.⁴²

della verbalizzazione delle *reformationes* ratificate in ultima istanza dal consiglio generale (v. ad esempio ACSG 79 [1300 luglio-dicembre] e 82 [1305 luglio-dicembre]), il notaio del giudice degli appelli curava la redazione dei verbali delle assise relative all'approvazione delle spese da parte del consiglio ristretto, dei Ventiquattro delle spese e, in ultima battuta, del consiglio generale, prefigurando quanto poi sancito dagli statuti del 1314 (ACSG 80 [1300 luglio-dicembre]; ACSG 81 [1305 luglio-dicembre]; SAN GIMIGNANO 1314, I.3, p. 81 e I.43, p. 121), mentre un notaio particolare (il «notarius et officialis dominorum Novem») era incaricato della redazione degli atti relativi all'attività del collegio ristretto, comprendenti *decreta, electiones officialium et ambaxiatorum*, proposte di *reformationes* o di *stantiamenta expensarum* da passare al vaglio dei consigli allargati (ASFi, *Comune di San Gimignano* 223 [1301 gennaio-febbraio]; ASFi, *Comune di San Gimignano* 239 [1305 settembre-ottobre]). Dal 1307 la redazione delle *reformationes* risulta affidata all'«executor kabelle et notarius et officialis dictarum reformationum consiliorum comunis», secondo una prassi ratificata poi dagli statuti del 1314 (ASFi, *Comune di San Gimignano* 244 [1307 gennaio-giugno]; ACSG 85 [1309 luglio-dicembre]; SAN GIMIGNANO 1314, IV.251, p. 262), ferma restando l'attività del notaio del giudice degli appelli e di quello dei Nove (v. ad esempio, rispettivamente, ASFi, *Comune di San Gimignano* 249 [1309 luglio-dicembre] e ACSG 91 [1313 giugno-luglio]). Un cambiamento importante si registra infine a partire dal 1315, quando, in corrispondenza non casuale con l'entrata in vigore dei nuovi statuti, alla redazione di atti priorali, *reformationes* e stanziamenti di spesa risulta chiamato il solo «notarius reformationum et executor gabelle» (v. rispettivamente ASFi, *Comune di San Gimignano* 258 [1315 luglio-dicembre]; ACSG 266 [1320 luglio-dicembre]; ASFi, *Comune di San Gimignano* 264 [1319 gennaio-giugno]). Per il caso samminiatese gli statuti del 1337, unica base alla quale ci si può riferire in questa sede, appare evidente il percorso che portò all'attribuzione di due distinti *offitia* notarili – il «notarius dominorum Duodecim» e il «notarius reformationum» – alla figura del «notarius reformationum et dominorum Duodecim» (SAN MINIATO 1337, I.20 pp. 93-94). In generale, sulla concentrazione delle competenze di notaio dei priori e di notaio delle riformazioni in un'unica figura v. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica...*, pp. 8, 161-78.

⁴² Così ad esempio a Fucecchio (G. Carmignani [a cura di], *Lo statuto del comune di Fucecchio [1307-1308]*, All'Insegna del Giglio, Firenze 1989, I.11, pp. 32-34; ASFi, *Statuti delle comunità* 337, I.9, cc. 26v-27r [statuto del 1340] e II.120, c. 94rv [statuto del 1353]), Poggibonsi (Brogi [a cura di], *L'archivio comunale di Poggibonsi...*, pp. 251-61), Figline (F. Berti, M. Mantovani [a cura di], *Statuti del comune di Figline Valdarno [1408]. Patti fra il comune di Figline e il popolo di S. Maria al Tartigliese [1392]*, Comune di Figline Valdarno, Prato 1985, C, pp. 52-53), o Barga (ASFi, *Tratte* 984, c. 31v). La distinzione era del resto già ben nota ai contemporanei come dimostra una provvisione fiorentina del 1447 che distingueva «civitas, castrum, comune vel locus supposito iurisdictioni et dominio comunis Florentie et seu in territorio vel comitatu vel

Per buona parte del Trecento, nei centri presi in esame in questa sede così come in altri di analoghe dimensioni, la rilevanza del *notarius reformationum* – uno fra i molti notai impiegati nelle strutture amministrative locali – va attribuita forse più al prestigio qualitativo della documentazione prodotta che non alla sua evidenza quantitativa, elemento – il primo – che del resto avrebbe avuto un peso determinante nella tradizione dei fondi archivistici dai quali oggi prendiamo spunto per queste considerazioni.⁴³ L'*offitium reformationum* delineato dagli statuti della prima metà del Trecento aveva infatti fra le proprie attività principali la verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali comunali, che dava origine alla produzione di distinti *libri* destinati ad ospitare *reformationes*, *stantiamenta expensarum*, *electiones officialium et ambaxiatorum* e *decreta* priorali, variamente condizionati a seconda degli usi locali. È da rilevare come dal confronto fra i casi di Colle e San Gimignano emerga la tendenza, già affermata a inizio Trecento, a distinguere sul piano documentario il procedimento deliberativo in base alle attività dei distinti collegi di cui era espressione.⁴⁴ Il ruolo centrale del notaio delle riformazioni

districtu Florentie» fra quelli soliti eleggere un cancelliere e quelli che invece «pro negociis eorum occurrentibus» erano invece soliti far ricorso «notariis potestatis vel rectoris eorum et seu notario et officiali suo dicti loci absque alio cancellario ad tales actus exercendos» (ASFi, *Provvisio* 137, c. 286v [1447 febbraio 10] e *Appendice documentaria* n. 8).

⁴³ Occorre considerare che gran parte dei documenti superstiti sono frutto dell'attività del notaio delle riformazioni. Grazie alle attestazioni indirette è tuttavia facile intuire come tali scritture rappresentassero in realtà solo una parte di quanto prodotto complessivamente dalle comunità. Le successive attenzioni conservative rivolte a certa documentazione rispetto alla rapida obsolescenza amministrativa di altra incisero fortemente sulla formazione degli attuali complessi archivistici.

⁴⁴ Così, nei *libri stantiamentorum* dei collegi priorali sangimignanesi e colligiani troviamo accanto agli atti che non necessitavano di ulteriori ratifiche (ad esempio «electiones officialium et ambaxiatorum, lictere» ecc.) le proposte di riformazioni e spese deliberate in prima istanza da passare al vaglio dei consigli allargati (v. ad esempio ACSG 91 e ASSi, *Comune di Colle* 284), mentre nei *libri reformationum* e nei *libri stantiamentorum expensarum* troviamo le approvazioni in seconda istanza delle *proposite* priorali distinte tipologicamente fra riformazioni e stanziamenti di spesa (v. rispettivamente ACSG 82 e ASSi, *Comune di Colle* 72, nonché ACSG 81 e ASSi, *Comune di Colle* 79). Dal 1315 la situazione sangimignanesa divenne più articolata in corrispondenza dell'affidamento a un'unica figura della redazione di tali tipologie documentarie (cfr. *supra* la nota 41). Ferme restando le modalità di confezione dei libri di riformazioni, con l'assunzione da parte del notaio delle riformazioni dell'*«offitium notarii dominorum Novem»*, si affermò la tenuta separata nei cosiddetti *libri officialium* degli atti relativi alle elezioni di diversi ufficialati o ambasciate (v. ad esempio ASFi, *Comune di San Gimignano* 258), prima ricompresi nei *libri stantiamentorum* dei Nove, destinati adesso a loro volta a comprendere

nei meccanismi deliberativi delle comunità ne giustificava poi l'impiego nell'aggiornamento dei codici statutari tramite la periodica inserzione delle nuove *reformationes*.⁴⁵ Direttamente connessa al ruolo di *scriba* dei collegi priorali è inoltre da ricordare l'incombenza di redigere la corrispondenza ufficiale e di 'registrare' quella ricevuta,

i provvedimenti esecutivi priorali e le *proposite* di riformazioni, distinte in «tictulus propositarum ponendarum ad consilium generale deliberatarum per dominos Novem» e in «tictulus propositarum deliberatarum poni ad consilium populi» (v. ad esempio ACSG 94, rispettivamente alle cc. 37r-49r e 50r-71v). A tale partizione corrispondono, nei *libri reformationum*, quaderni diversi a seconda del consiglio deliberante (ACSG 95), seguendo un uso applicato anche ai *libri stantiametorum expensarum*, ove le delibere di spesa risultano verbalizzate in quaderni separati a seconda degli organi che le avevano ratificate, così da permettere un controllo più attento delle varie fasi deliberative alla luce delle prescrizioni statutarie (v. ad esempio in ACSG 100 i diversi *tituli* in cui si articolano tali registri, relativi rispettivamente alle «expense stantiate per dominos Novem», prima registrate nei libri dei Nove, alle «expense stantiate per XXIII^{or} expensarum» e a quelle «stantiate per consilium generale et XXIII^{or} expensarum dicti comunis»). A partire dal 1329 a San Gimignano, in concomitanza forse non casuale con alcuni provvedimenti volti a contenere le spese, venne meno la tenuta dei *libri stantiametorum dominorum Novem*, premettendo la verbalizzazione delle assise priorali di ratifica delle *proposite*, in forma sintetica e limitata alla *congregatio* e alla *propositio*, ai resoconti dei consigli allargati nei *libri reformationum* (ACSG 106). Tale impostazione sembra ricalcare quella descritta dagli statuti samminiatesi del 1337, adottata a Colle a partire dal 1343: «[notarius reformationum] facere et componere debeat tres libros expensis dicti comunis, quorum unum intituletur pro “Libro reformationum”, alter pro “Libro decretorum et provisionum dominorum Duodecim, electionum ambaxatorum et officialium factorum per eos” et tertius pro “Libro stantiametorum pecunie”; et in dictis libris scribere teneatur que conveniunt ordinata et licteras pro parte dicti comunis transmissas et etiam licteras electiones officialium continentes ac etiam renumptiones ipsorum» (SAN MINIATO 1337, I.20, p. 94). Un ulteriore passaggio, questa volta contemporaneo a Colle e San Gimignano, avvenne intorno alla metà degli anni Quaranta del XIV secolo, quando nei *libri reformationum* e nei *libri stantiametorum expensarum* invalse l'uso di permettere soltanto un riferimento ancor più sintetico alla preventiva *congregatio* priorale, così come previsto negli statuti di Fucecchio del 1340: «sufficiat in reformationibus predictis si dicantur in proposita “de voluntate presenti et deliberatione dominorum Ançianorum dicti comunis” vel “facto prius et obtento partito per dictos Ançianos ad pssides et balloctas quod infrascripta proposita” seu “infrascripte propositae ponantur” vel “ponantur” absque alia scriptura de tali provisione vel deliberatione seu partito propterea fienda» (ASF, *Statuti delle comunità* 337, II.28, c. 35r). A San Miniato, le cui serie deliberative si conservano dal 1370, risulta ormai adottato quest'uso (ACSM 2293 e 2294, rispettivamente libro delle riformazioni e degli stanziamenti di spesa). Sull'evoluzione delle forme di produzione del materiale deliberativo colligiano v. Mineo, *Colle*, pp. 123-31. In generale, sulle scritture deliberative v. Cammarosano, *Italia medievale...*, pp. 159-66 e, più estesamente, M. Sbarbaro, *Le delibere dei consigli dei comuni cittadini italiani (secoli XIII-XIV)*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2005.

⁴⁵ Per San Miniato, ove l'attività di inserzione 'straordinaria' sembra invece essere affidata a due notai eletti *ad hoc*, v. SAN MINIATO 1337, I.21, pp. 94-95 e SAN MINIATO 1359, I.47, c. 7rv; su Colle v. COLLE 1309-1319, pp. 134-216 e COLLE 1343-1347, I.31, pp. 263-64.

nonché, più in generale, di provvedere a tutta la documentazione riconducibile all'attività dei consigli ristretti.⁴⁶ Era tuttavia precluso al *notarius reformationum*, in quanto *notarius forensis*, rogare *instrumenta* per privati o – in determinati casi – per la comunità.⁴⁷

Le analogie strutturali finora riscontrate aumentano se passiamo ad analizzare la natura degli uffici chiamati alla gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie delle diverse comunità: nei tre casi studiati si riscontra l'esistenza di una molteplicità di ufficiali, affiancati nell'esercizio delle loro funzioni da un notaio, fra i quali spiccano senz'altro per continuità d'impiego e di attestazione il *camerarius generalis* e il suo notaio, il *notarius camere*. Tali ufficiali erano preposti a un ampio ventaglio di competenze, quali ad esempio la gestione dei beni pignorati dalle corti giudiziarie a San Gimignano⁴⁸ o la tenuta degli inventari delle masserizie e dei beni mobili a Colle, ambito del quale si occupavano invece a San Gimignano e San Miniato i *massarii* e il loro notaio.⁴⁹ Al camerlengo generale in tutti i casi presi in esame era demandata la liquidazione delle spese deliberate

⁴⁶ SAN GIMIGNANO 1314, I.15, p. 98, norma poi confermata nel 1415 (SAN GIMIGNANO 1415, I.11, c. 4v); SAN MINIATO 1337, IV.13, pp. 302-303; COLLE 1343-1347, I.31, p. 263.

⁴⁷ A Colle gli statuti del 1307-1308 avevano espressamente proibito ai notai forestieri in servizio presso il comune di redigere «aliquid instrumentum (...) in favorem alicuius spetialis persone» o «aliqua instrumenta publica» con l'eccezione degli *instrumenta sindicatus* (COLLE 1307-1308, X.90, pp. 89-90). Questi ultimi potevano infatti essere rogati dal notaio delle riformazioni (*ibidem*, X.139, p. 112), come a San Miniato, ove comunque la redazione di tutte le altre tipologie di *instrumenta* era appannaggio dei notai samminiatesi (SAN MINIATO 1337, I.20, pp. 93-94). A San Gimignano una provvisione del 1332 aveva espressamente proibito al notaio delle riformazioni la confezione di qualsiasi «instrumentum sive contractum alicuius debiti, castellanarie, sindicatus, procurationis, absolutionis, finis vel liberationis vel cuiuscumque alterius nature, generis, materie», affidandola al notaio di gabella, autoctono (ACSG 110, c. 4rv [1332 marzo 4]). A Colle la facoltà per il notaio delle riformazioni di rogare e registrare «instrumenta omnia comune Collis tangentia» sarebbe stata sancita dagli statuti del 1343-1347 (COLLE 1343-1347, I.31, p. 263 e VIII.42, p. 384).

⁴⁸ SAN GIMIGNANO 1314, I.19, pp. 104-106. A Colle e San Miniato tale incombenza era affidata ad appositi ufficiali, così come a San Gimignano dopo la redazione statutaria del 1415 (COLLE 1309-1319, pp. 211-12; Mineo, *Colle*, p. 281; SAN MINIATO 1337, I.16, pp. 89-91; SAN GIMIGNANO 1415, I.20, c. 4v).

⁴⁹ A Colle un'aggiunta agli statuti del 1319 aveva previsto che il camerlengo assumesse le incombenze dei massari (COLLE 1309-1319, p. 219). Su San Gimignano e San Miniato v. SAN GIMIGNANO 1314, I.20, pp. 106-109; SAN GIMIGNANO 1415, I.21, c. 5rv; SAN MINIATO 1337, I.11, pp. 77-80.

dai collegi e dai consigli, oltre che di quelle stabilite dagli statuti.⁵⁰ A margine delle delibere di spesa registrate nei *libri stantiamentorum expensarum* non è infrequente infatti trovare le sottoscrizioni dei notai di camera ad attestare gli avvenuti pagamenti. Quanto alla gestione delle entrate comunitative, nei tre centri la funzione principale del camerlengo generale risulta essere stata quella di tesoriere e di percettore dei proventi derivanti dalle condanne comminate dalle rispettive corti di giustizia e di quelli originati dall'affitto di beni comunitativi.⁵¹ A San Miniato spettava al camerlengo generale anche la riscossione dei proventi della gestione degli appalti delle gabelle,⁵² che troviamo invece affidata a Colle e San Gimignano ai cosiddetti gabellieri, accompagnati nel primo caso da un notaio dedicato e nel secondo da un notaio condiviso con il camerlengo generale.⁵³ Alcune gabelle risultavano infine gestite direttamente da ufficiali del comune senza il ricorso a private o appalti, come quella sui contratti, che a Colle durante la prima metà del Trecento era affidata al camerlengo generale, nella seconda metà del secolo a un apposito notaio e nel corso del Quattrocento alla cura dei gabellieri.⁵⁴ A prescindere dal camerlengo del quale fossero state

⁵⁰ Si vedano ad esempio le annotazioni delle spese registrate a San Gimignano nel cosiddetto «liber debiti», ovvero il libro dei creditori del comune, spese distinte secondo i vari capitoli definiti «tituli»: «titulus expensarum secundum statutorum», «titulus nuntiorum domini potestatis», «titulus fratrum minorum», «titulus expensarum vigore reformationum consiliorum» ecc. (ACSG 393, *passim*).

⁵¹ Sul ruolo del camerlengo generale e del suo notaio, detti più correntemente a San Gimignano 'di gabella' fino agli inizi del Quattrocento, v. SAN GIMIGNANO 1314, I.19, pp. 104-106; SAN MINIATO 1337 I.22-23, pp. 95-98 e II.2, p. 126; SAN MINIATO 1359, I.49-50, cc. 8r-9v; ASSI, *Comune di Colle* 82, c.55rv [1334 luglio 3]; COLLE 1343-1347, I.13, pp. 245-48 e Ninci, *Colle Val d'Elsa nel medioevo...*, pp. 82-83, 118.

⁵² SAN MINIATO 1337, V.26, pp. 429-30.

⁵³ Sui gabellieri di Colle v. COLLE 1343-1347, I.15, p. 248 e Mineo, *Colle*, pp. 210-11, nota 353; su quelli di San Gimignano v. SAN GIMIGNANO 1340, VI.6-10, cc. 52v-53r.

⁵⁴ Mineo, *Colle*, p. 233, nota 373. A San Miniato, così come a San Gimignano, almeno dalla seconda metà del Trecento, la riscossione della gabella sui contratti sembra essere stata affidata in appalto: gli statuti samminiatesi di gabella del 1364 si riferiscono alle notifiche dei contratti stipulati, da effettuarsi «offitialibus comunis deputatis pro tempore ad exigendum talem gabellam vel emptoribus ipsius gabelle seu gabellarum» (ASFi, *Statuti delle comunità* 735, c. 77rv). A San Gimignano un provvedimento del 1322 prevedeva per i notai l'obbligo di denuncia in gabella di «omnes et singulas personas quibus fecerint aliquas cartas vendicionis vel emptionis aliquorum reddituum vel possessionum vel affectuum in Sancto Geminiano vel districtu vel mutui et omnia matrimonia de quibus fecerint instrumenta et quantitates pretii rerum et quantitates dotium et omnia alia instrumenta ex quibus solvi dicta gabella» (ACSG 95, cc. 115v-116v

di competenza, tali riscossioni prevedevano la compilazione, in appositi *libri*, di registrazioni seriali che davano origine al diritto di percezione, accanto alle quali veniva tenuta memoria degli avvenuti pagamenti di quanto dovuto.⁵⁵

In ciascuna delle comunità prese in esame è attestato fin dall'inizio del Trecento l'obbligo per i notai di registrare i contratti relativi ad affitti e compravendite di beni comunali e agli incanti dei diversi proventi in specifici *libri*, che a Colle e San Miniato si identificavano coi cosiddetti «registra comunis», ovvero i *libri iurium* ove convivevano attestazioni di diritti giurisdizionali e scritture relative alla gestione ordinaria di beni patrimoniali.⁵⁶ Queste ultime registrazioni avrebbero progressivamente dato vita a distinte tipologie archivistiche, secondo un uso che pare precocemente affermato a San Gimignano, almeno dal 1332,⁵⁷ e che avrebbe portato dalla seconda metà

[1322 aprile 2], poi confluito in SAN GIMIGNANO 1340, IV.9, c. 41v). Per un esempio di appalto della gabella dei contratti a San Gimignano v. ACSG 477, alla data 1334 maggio 22; per un'analisi complessiva delle entrate derivanti alle casse sangimignanesi dalle gabelle v. R. Castiglione, *Le gabelle nella Toscana del XIV secolo*, «Bollettino storico comunitario», 73 (2004), pp. 49-104, in particolare alle pp. 96-101.

⁵⁵ Si vedano ad esempio per il caso colligiano le più antiche unità archivistiche conservate, risalenti alla seconda metà del Quattrocento (ASSi, *Comune di Colle* 1052-1053), o, per il secolo precedente, i frammenti di registri dei referti dei contratti risalenti al periodo 1323-1341 utilizzati come coperte di registri cinquecenteschi (ASSi, *Comune di Colle* 1046, 1177, 1182, 1187, 1216, 1219). A San Miniato si è conservato il *liber* in cui venivano registrati dal notaio di camera i contratti rogati dai notai del distretto, per i quali doveva essere corrisposta gabella. Ripartito per notaio rogante, si riferisce al periodo 1350-1352 e contiene le poste di una sessantina di notai (ACSM 2246).

⁵⁶ A Colle tale obbligo sarebbe stato ribadito a più riprese nella prima metà del Trecento ed esteso a «quilibet notarius qui fecerit aliquod instrumentum locationis de terris comunis» (ASSi, *Comune di Colle* 74, c. 29r [1316 maggio 4]; ASSi, *Comune di Colle* 75, c. 51v [1318 giugno 20], provvedimento confluito poi come *additio* agli statuti vigenti, su cui v. COLLE 1309-1319, p. 183; ASSi, *Comune di Colle* 96, cc. 47v-48r [1353 luglio 14]; relativamente a quest'obbligo per il notaio delle riformazioni v. COLLE 1343-1347, I.31, p. 263). A San Miniato gli statuti del 1337 prevedono espressamente la tenuta di «unum librum sive registrum de cartis pecudinis, ligatum in tabulis, in quo scribantur omnia privilegia, iura et iurisdictiones comunis Sancti Miniatis et omnia instrumenta ad ipsum comune spettantia», ove registrare anche gli *instrumenta* relativi all'incanto di gabelle e rendite del comune (v. rispettivamente SAN MINIATO 1337, I.9, p. 76 e V.10, pp. 417-18; sull'obbligo di registrazione esteso anche ai contratti di appalto della gabella dei pesi e delle misure v. ad esempio ACSM 2305, c. 59r [1390 agosto 25]).

⁵⁷ Nell'ambito del già citato provvedimento di quell'anno che aveva affidato al notaio di gabella l'incombenza di redigere diverse tipologie contrattuali, precludendola invece al notaio delle riformazioni, si era stabilito che tutti gli «instrumenta sindicatus, procurationis, mutui, venditionis, permutationis, finitionis, absolutionis et iurium cessionum et cuiuscumque alterius conditionis» trovassero sede in un

del Trecento a Colle e San Miniato a distinguere il «liber incantorum» da quello contenente i contratti di locazione dei possedimenti comunali⁵⁸ o a differenziare, come a Colle, il libro dei contratti relativi ai possedimenti del comune dall'analogo libro relativo agli enti controllati.⁵⁹ Uniformità di gestione tra le varie comunità si riscontra invece nel classico caso dei registri delle condanne comminate dai giudicenti, compilati in prima battuta dai notai della curia e in seguito copiati e utilizzati correntemente dai camerlenghi generali per l'annotazione degli avvenuti pagamenti, per mano dei notai di camera o gabella. La prassi generalmente riscontrata prevedeva che i notai dei giudicenti provvedessero a «duplicare per eadem verba

libro da conservarsi «penes camerarium dicte kabelle» (cfr. *supra* la nota 47); non casualmente, da quell'anno e fino al 1351 si conservano nell'archivio sangimignanese i cosiddetti «libri instrumentorum» (ACSG 477, 478, 479); dalla metà del Trecento tali scritture sarebbero confluite nei cosiddetti «libri rose», destinati a conservare scritture tipologicamente eterogenee: in particolare, i conduttori delle gabelle che il notaio di camera doveva registrare «extense et clare cum omnibus instrumentorum solemnitatibus» ancora nel pieno Quattrocento (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, cc. 40v-41v [riforma del 1429]), alcune tipologie di debitori (cfr. *infra* la nota 72), nonché i saldi delle «ragioni» dei diversi ufficiali riviste dai «rationieri» del comune, secondo un uso protrattosi fino a tutto il XVIII secolo (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, cc. 47v [riforma del 1429], 194v-195v [riforma del 1453]; per l'attestazione dell'utilizzo dei «libri rose» v. BCSG, *Ms.* 62, cc. 31r-32v [1472 gennaio 28, febbraio 6]; sui «libri della rosa» conservati dal 1552 v. ACSG 555-559). Nei «libri instrumentorum» sangimignanese è da rilevare, rispetto agli omologhi colligiani, l'assenza a margine degli *instrumenta* di qualsiasi annotazione relativa ai pagamenti effettuati dai conduttori dei beni locati: una provvisione colligiana del 1359 aveva previsto invece esplicitamente che i notai di camera registrassero le «solutiones gabellarum et afflictuum iuxta locationes et contractus (...) de quibus fuerit aut esset facta solutio suo tempore in ymagine libri emptionis gabelle seu locationis, fictus vel alterius proventus dicti comunis seu hospitalis» (ASSi, *Comune di Colle* 101, c. 103v [1359 ottobre 13]).

⁵⁸ Nei decenni a cavallo fra XIV e XV secolo si riscontra a San Miniato la tenuta di un «liber incantorum» (ACSM 2310, c. 65r [1398]) e di un «liber» destinato ad ospitare i beni acquistati dal comune; il notaio del camerlengo doveva in questo caso disporre i beni «per eorum loca, latera, vocabula et confinia», annotando le locazioni a margine della partita di ciascun bene e specificando «pro quanto pretio et mercede, fictum vel redditum et cui vel quibus locata fuerint» (ACSM 2318, c. 25v [1413 ottobre 10]). Per la tenuta a Colle dei «libri venditionum gabellarum», conservati dal 1391 e distinti rispetto al «registrum comunis» v. Mineo, *Colle*, pp. 236, 241-42 e ASSi, *Comune di Colle* 1604-1608.

⁵⁹ Nel 1364 il consiglio generale colligiano stabilì la tenuta di un libro destinato a contenere gli «instrumenta locationum possessionum et bonorum» e le «solutiones afflictus» relative ai beni dell'ospedale di Ricovero, prescrivendo al contempo il recupero di tutte le scritture rogate «a quinque annis citra» (ASSi, *Comune di Colle* 105, c. 59r [1364 agosto 4]); tale registro è attualmente conservato nell'archivio dell'ospedale di San Lorenzo di Colle (ASSi, *Ospedale di San Lorenzo in Colle* 445 e Mineo, *Colle*, p. 106, nota 119).

omnes et singulas condemnationes». La copia trattenuta dal notaio di camera e utilizzata poi per le riscossioni, mediante pubblica lettura nei consigli allargati, veniva riscontrata con l'originale, che era sottoposto a sindacato insieme alle altre scritture dell'ufficiale.⁶⁰

Un ruolo preminente nei meccanismi amministrativi comunitativi, oltre a quello dei cespiti derivanti da proventi e gabelle, era rivestito dalla riscossione delle imposizioni dirette, ripartite sulla base di *libre* o altre forme di estimo.⁶¹ Lungo il corso del XIV secolo è prassi attestata a livello statutario e deliberativo in tutte le nostre *terre* la compilazione *ex novo* o il periodico aggiornamento delle cosiddette *libre*, operazioni effettuate da apposite commissioni di *allibratores* con notaio al seguito,⁶² mentre la gestione ordinaria dei relativi registri era assicurata dall'intervento del notaio delle riformagioni e del notaio di camera.⁶³ Ogni volta che gli organi di gover-

⁶⁰ Per la citazione v. SAN MINIATO 1337, II.8, pp. 134-35; v. inoltre *ibidem*, II.2, p. 126; COLLE 1307-1308, X.76, pp. 79-80; COLLE 1343-1347, I.13, p. 247; SAN GIMIGNANO 1415, I.1, c. 2r. A Colle e San Gimignano era prevista un'analoga procedura affidata al notaio di gabella per la riscossione delle condanne comminate dal notaio del danno dato (Mineo, *Colle*, p. 211 e SAN GIMIGNANO 1415, VI.8, c. 67v).

⁶¹ Sulle *libre* sangimignanesi del 1277 e del 1290 v. E. Fiumi, *Storia economica e sociale di San Gimignano*, Olschki, Firenze 1961, pp. 112-27; sulla *libra* colligiana v. i riferimenti presenti in O. Muzzi, *Espansione urbanistica e formazione del comune. Colle Valdelsa tra XII e XIII secolo*, «Miscellanea storica della Valdelsa», 104 (1998), pp. 81-118, in particolare alle pp. 116-17 e Ninci, *Colle Val d'Elsa nel medioevo...*, pp. 80-82; sulla tradizione archivistica dell'estimo trecentesco colligiano v. Mineo, *Colle*, pp. 24, 589-591 e ASSi, *Estimo delle comunità* 90; sul ricorso alla *libra* nei due centri valdelsani v. inoltre O. Muzzi, *I prestiti volontari ai comuni di Colle e di San Gimignano (secoli XIII-XIV)*, in A. Duccini, G. Francesconi (a cura di), *L'Attività creditizia nella Toscana comunale*, atti del convegno di studi (Pistoia-Colle Val d'Elsa, 26-27 settembre 1998), Società pistoiese di storia patria, Pistoia 2000, pp. 235-49, in particolare a p. 237.

⁶² Per il caso colligiano v. l'elezione di «officiales ad allibrandum non allibratos secundum formam ordinamentorum libre» (ASSi, *Comune di Colle* 75, c. 25v [1318 marzo 29]). Sull'attività degli *allibratores* a San Gimignano v. SAN GIMIGNANO 1314, IV.18, pp. 174-75.

⁶³ Così a Colle secondo quanto stabilito nel 1316 (COLLE 1309-1319, pp. 155-56); i successivi statuti del 1343 sembrano invece affidare tale incombenza al solo notaio di camera (COLLE 1343-1347, I.14, p. 247). A San Miniato lo statuto del 1337 menziona l'«offitium libre» esercitato da un notaio per la gestione ordinaria del codice della *libra* (SAN MINIATO 1337, V.79, p. 370), facendo intendere però come fosse rivestito di volta in volta alla bisogna dal «notarius iudicis curie civilium questionum seu notarius dominorum Duodecim vel qui deputatus fuerit super libra» (*ibidem*, V.12, p. 418); i successivi statuti del 1359 prevedero

no delle comunità avessero deliberato il ricorso a prelievi ordinari o straordinari, i cosiddetti *daçii* o *imposite*, si provvedeva quindi al reparto dell'imposta fra i contribuenti, affidando la determinazione delle relative quote ad ufficiali eletti *ad hoc*, e si procedeva alla compilazione di appositi *libri*, sulla base dei quali i *recollectores* con il loro *scriptor* – il notaio che generalmente li affiancava⁶⁴ – provvedevano alla riscossione e alla registrazione dei pagamenti nell'apposito dazzaiole (i *libri daçiorum*, gli *extracti extimi*, i *libri impositarum* ecc.).⁶⁵ Un meccanismo analogo di riscossione è riscontrabile anche in altre forme d'imposizione diretta adottate nelle nostre *terre*: la gabella del sale ad esempio, gestita direttamente dal comune a San Miniato o appaltata per un certo periodo a Colle, veniva riscossa tramite le cosiddette 'dogane' sulla base di un censimento delle 'bocche' di quanti erano tenuti all'acquisto del sale; per ogni periodica 'levata' di sale il notaio della dogana era tenuto a compilare estratti sulla

esplicitamente che fosse incombenza del notaio delle riformazioni aggiornare le poste dell'estimo e allirare i non allirati (SAN MINIATO 1359, I.46, c. 6rv). Sull'attestazione di tale uso anche a Montepulciano v. G. Chironi, *Gestione delle finanze e produzione documentaria nel comune di Montepulciano avanti lo statuto del 1537*, «Bullettino senese di storia patria», 103 (1996), pp. 491-502, in particolare a p. 496, nota 19.

⁶⁴ Fino alle prime tre decadi del Quattrocento a Colle e San Gimignano è attestata l'attività dei «recollectores», definiti anche «exactores daçii» o «datiarii» (COLLE 1343-1347, I.30, pp. 262-63 e, tra l'altro, ASSi, *Comune di Colle* 91, c. 27r [1349 maggio 8]; SAN GIMIGNANO 1314, I.5, p. 88); tuttavia, già alla metà del XV secolo tale incombenza sembra essere passata d'ordinario ai gabellieri contestualmente all'accresciuta importanza del cancelliere nella redazione del reparto e dei dazzaiole, sia a Colle che a San Gimignano. La presenza di riscossori del dazio è rilevata a San Miniato per la seconda metà del Trecento tramite riferimenti indiretti: ad esempio, secondo gli statuti del 1359 il notaio di camera era chiamato a compilare il libro dei debitori del comune sulla scorta delle segnalazioni dei riscossori del dazio (SAN MINIATO 1359, I.50, c. 8v).

⁶⁵ A San Gimignano si sono conservate alcune di queste unità archivistiche risalenti al XIV secolo, come il «fummante» del 1332 ripartito sulla *libra* (ACSG 470) o i «libri tassationum bladi» relativi alla gabella delle possessioni impostata sulla valutazione delle rendite in grano derivanti dalle proprietà fondiarie rilevate nel 1314 (ACSG 463 e ASSi, *Estimo delle comunità* 185-186, 188; su tali imposizioni v. Fiumi, *Storia economica e sociale...*, pp. 120-21, 127-31). Per San Miniato si vedano i riferimenti alla spesa deliberata in consiglio per l'acquisto di quaderni «pro scribendo extractum datii» (ACSM 2305, c. 39v [1390 maggio 25]) o la prescrizione «quod stracti datiorum scribantur cum titulo et nomine exactoris» (ACSM 2317, c. 23r [1412]). Per Colle si veda la prescrizione di «cappare et cancellare de libris dictorum datiorum et extimorum» coloro che avessero provveduto a saldare le proprie pendenze all'esattore del dazio (ASSi, *Comune di Colle* 92, c. 72v [1350 luglio 19]).

base dei 'libri delle bocche', ove provvedeva ad annotare le relative soluzioni.⁶⁶

Alla fine del mandato di ciascun camerlengo o percettore sia dei proventi sia delle imposte dirette e indirette, l'ultimo passaggio della procedura amministrativa prevedeva un accurato 'spoglio' degli insolventi in relazione ad ogni specifica esazione, eseguito dai notai di camera o di gabella⁶⁷ e da consegnare alla curia del giurisdicente per procedere alla riscossione forzata.⁶⁸ Col crescente articolarsi della produzione documentaria, tali liste cominciarono a confluire in registri riassuntivi pluriennali distinti secondo le varie tipologie di provento, attestati a partire dalla seconda metà del Trecento e conservati a Colle in forma di specifici 'specchi' per le diverse tipologie di debitori a partire dall'ultimo quarto del Quattrocento.⁶⁹ La

⁶⁶ Per San Miniato v. SAN MINIATO 1337, IV.98, p. 388; *ibidem*, V.34, pp. 434-36; per Colle v. Ninci (a cura di), *Statuta antiqua communis Collis...*, II, pp. 489-92 e Mineo, *Colle*, p. 196, nota 316; per San Gimignano v. i riferimenti al «libro delle bocche» del 1350 (ACSG 471, sul quale v. Fiumi, *Storia economica e sociale...*, p. 171); ACSG 175, c. 45v [1439 settembre 18], ove si fa menzione della tenuta del «libro delle bocche» e, in merito all'ufficio del provvisore del sale, ASFi, *Statuti delle comunità* 761, c. 60r [riforma del 1488].

⁶⁷ Così i notai di camera samminiatesi sulla scorta delle indicazioni dei riscossori dei dazi (SAN MINIATO 1359, I.50, c. 8v) o quelli sangimignanesi incaricati di scrivere «in uno libro omnes male solutores et debentes dicto comuni solvere aliquam pecunie quantitatem», con l'aggiunta successiva «tam pro impositis et extimis quam pro quibuscumque oneribus» (v. rispettivamente ASFi, *Statuti delle comunità* 956, c. 279v [riforma del 1394] e ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 40r [riforma del 1429]). Parimenti, a Colle i gabellieri alla fine del loro mandato erano tenuti a «resignare sequentibus gabellariis unum librum, in quo ordinate scripti sint omnes debentes solvere pro gabella» (Ninci [a cura di], *Statuta antiqua communis Collis...*, II, p. 591 [statuti di gabella del 1407, rubr. LXXXIII]).

⁶⁸ In tutti i nostri centri è attestata l'attività di un notaio forestiero quale *executor gabelle*, incaricato di rendere esecutivi i provvedimenti di riscossione emanati nei confronti dei contribuenti e dei conduttori delle gabelle che risultavano insolventi (COLLE 1309-1319, p. 177 [1318 febbraio 27]; Ninci [a cura di], *Statuta antiqua communis Collis...*, II, pp. 587-88 [statuti di gabella 1407, rubr. LXXVI]; SAN GIMIGNANO 1314, IV.250-252, pp. 261-62). La sostanziale analogia delle funzioni svolte da esecutori e *milites socii* delle corti rettorali portò progressivamente all'identificazione delle due figure: a San Miniato, più precocemente, gli statuti del 1337 si riferivano al «miles ipsius capitanei [populi] seu executor kabellarum» a proposito dell'esecuzione di pignoramenti per insolvenza, funzione assegnata poi esplicitamente al *sotius* del podestà dagli statuti di gabella del 1364 (SAN MINIATO 1337, I.15, p. 86; ASFi, *Statuti delle comunità* 735, cc. 95r-96r). Analogamente, alla fine del XV secolo i provveditori della gabella sangimignanesa dovevano perseguire i debitori del comune facendo ricorso alla corte podestarile, «sedente domino executore gabelle, milite domini potestatis pro tribunali in gabella» (ASFi, *Statuti delle comunità* 761, cc. 45v-50r, in particolare c. 46v [riforma del 1488]).

⁶⁹ Sul caso colligiano v. Mineo, *Colle*, pp. 230-36. Sulla tenuta a San Gimignano di un «liber qui vocatur specchietus» ove annotare ad opera del notaio di gabella tutti

gestione ordinaria di tali 'spogli' e dei crediti rimasti inesatti era affidata ordinariamente ai gabellieri a San Gimignano e Colle, ove era presente una struttura più articolata rispetto a quella posta in essere a San Miniato, ancora caratterizzata dalla preminenza indiscussa del camerlengo generale.⁷⁰ Sulla scorta degli 'specchi' i gabellieri erano tenuti a rilasciare una polizza a quanti avessero voluto saldare le proprie pendenze; con la polizza si poteva così procedere alla liquidazione della somma al camerlengo, il notaio del quale provvedeva a sottoscrivere la quietanza che, una volta presentata ai gabellieri, consentiva la cassazione del debito dai libri del comune.⁷¹ La scarsa efficacia dei sistemi di esazione costringeva di tanto in tanto, con frequenza come vedremo più intensa nel corso del Quattrocento, a una revisione complessiva dei diversi 'spogli', riconducendo le poste insolute «occasione datiorum, prestanciarum, condempnationum, cabelle vel fictus» in registri riassuntivi indicati solitamente come *libri debitorum*, compilati da notai eletti *ad hoc* e gestiti ordinariamente dal notaio delle riformagioni e cancelliere.⁷² Speculari rispetto

i condannati per malefici v. ASFi, *Statuti delle comunità* 761, cc. 271v-272r [riforma del 1507].

⁷⁰ Sul caso colligiano v. Mineo, *Colle*, pp. 210-11, in particolare a nota 353; sui gabellieri sangimignesi v. ASFi, *Statuti delle comunità* 956, c. 21rv [riforma del 1382].

⁷¹ A San Gimignano gli ufficiali di gabella erano tenuti ad annotare il pagamento di un debito nei propri libri solo dopo che il notaio di camera avesse registrato la riscossione in entrata nel proprio libro (ACSG 154, c. 26v [1393 agosto 28]). In generale era prassi comune che i notai sottoscrivessero le polizze di quanto riscosso dai camerlenghi: a San Miniato il notaio di camera era tenuto a siglare «omnes apodixas de receptis per camerarium» (SAN MINIATO 1337, I.22-23, pp. 95-98, in particolare a p. 98).

⁷² Occorre sottolineare come la rapsodica conservazione di tali tipologie documentarie per i secoli XIV e XV, unita alla genericità delle indicazioni in merito alla loro tenuta presenti nei dettati statutari e nelle verbalizzazioni consiliari, non possa far escludere che sotto la dizione di *libri debitorum*, *specula*, *spechi*, *spechiotti* potessero essere ricompresi sia gli spogli periodici sia quelli 'straordinari'. A Colle gli statuti del 1307 prevedevano che il notaio delle riformagioni compilasse un registro cartaceo ove annotare «omnes et singule quantitates affictuum et reddituum frumenti et aliarum rerum non solute hinc retro dicto comuni et omnia datia non soluta a tempore Renuccini de Salimbenis de Sena, potestatis olim comunis de Colle usque nunc» (COLLE 1307-1308, X.141, p. 114). Nel 1316 il consiglio del capitano del popolo ordinò la redazione di un registro in cui annotare tutti i debitori degli ultimi cinque anni, «occasione datiorum, prestanciarum, condempnationum, cabelle vel fictus»; al mancato pagamento entro un mese dalla pubblica lettura delle liste degli insolventi nei consigli del comune avrebbe fatto seguito la perdita di ogni diritto nelle cause da questi intentate (COLLE 1309-1318, pp. 158-59 [1316 maggio 26]). Nel 1350 è attestato un «*liber debitorum comunis*» compilato dal notaio delle riformagioni (ASSi, *Comune*

a simili registrazioni erano quelle relative ai creditori del comune, affidate anch'esse alla cura del notaio delle riformazioni. Quest'ultimo ufficiale, al momento della registrazione degli stanziamenti di spesa deliberati dagli organi competenti era infatti generalmente chiamato ad ascrivere fra i creditori quanti fossero risultati fra i beneficiari dei provvedimenti, previa verifica della loro assenza fra i debitori.⁷³

I componenti di tutti gli ufficialati – ordinari o straordinari che fossero – erano alla fine del loro mandato tenuti a rendere ragione del loro operato sottoponendo a revisione le scritture prodotte. Gli ufficiali chiamati a maneggiare denaro o altre risorse comunitative dovevano in particolare provvedere a riportare dettagliato conto di quanto riscosso o liquidato nei propri *libri introitus et exitus*,⁷⁴ sottopo-

di Colle 92, c. 123v [1350 dicembre 1]). A San Gimignano i riferimenti presenti nelle riforme, nelle deliberazioni e nelle annotazioni a margine di alcuni libri di entrate e uscite fanno intendere come le registrazioni dei debitori del comune dovessero generalmente confluire, a partire almeno dalla seconda metà del Trecento, in due distinte tipologie di 'spogli': i cosiddetti «libri rose» (v. ad esempio gli insolventi della gabella sulle eredità «messi al libro dela rosa» in ACSG 480, *passim*, e *supra* la nota 57) o i «libri renumptii», omologhi dei «libri dei puntati» colligiani e destinati ad ospitare specifiche tipologie di debitori, quali gli ufficiali inadempienti rispetto agli obblighi d'ufficio (si vedano, ad esempio, l'iscrizione «pro debitore dicti comunis libro renuntii» di colui il quale, pur abile ad un ufficio comunitativo, avesse rinunciato alla nomina o ancora quella del provveditore del sale che avesse omesso di registrare qualche contribuente nei 'libri delle bocche', rispettivamente in ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 21v [riforma del 1429] e ASFi, *Statuti delle comunità* 761, c. 60rv [riforma del 1488]). Per un esempio di «liber renumptii» sangimignanese risalente alla metà del Trecento v. ACSG 476.

⁷³ Sul «liber debiti» sangimignanese, sulla scorta del quale il camerlengo di gabella era tenuto a liquidare le assegnazioni, v. *supra* la nota 57 e *infra* la nota 108. A Colle nel 1427 si stabilì di rivedere «omnia iura debitorum et creditorum comunis» riconducendoli in un nuovo «libro debitorum et creditorum» (ASSi, *Comune di Colle* 147, cc. 262v e 263v [1427 marzo 8]). A San Miniato nel 1436 si deliberò di registrare debitori e creditori secondo il metodo «alla veneziana»: «ut comune Sancti Miniatis non possit et cum creditoribus et debitoribus suis quomodo falli et decipi et ut dietim videri possint dicti comunis computa et rationes tam “del dare” quam “dell'aver”», venne deliberato di tenere «unus liber, qui intitulatus “libro de' creditori et debitori del comune di Saminiato”, in una parte cuius libri scribantur creditores et in alia debitores dicti comunis per cancellarium aut per notarium camere, ad hoc ut de tempore in tempus et de die in diem iuxta rationem, computum et partita uniuscuique debitoris et creditoris possint et valeant scribi soluta et recepta»; la ratifica definitiva della proposta prevede che la compilazione di tali libri spettasse al solo cancelliere (ACSM 2328, cc. 108v-109v [1436 maggio 21]). Sui sistemi di gestione contabile, con particolare riferimento alla tenuta dei libri dei debitori e dei creditori v. S. Moscadelli (a cura di), *L'archivio dell'Opera della metropolitana di Siena. Inventario*, Bruckmann, München 1995, pp. 135-42.

⁷⁴ A San Miniato gli statuti del 1337 disponevano che tutti gli ufficiali forestieri redigessero «unum librum in quo scribantur, manu eorum notariorum, omnes et

sti insieme agli altri atti giustificativi al vaglio dei *sindaci* di nomina comunitativa, i quali solitamente operavano in stretta connessione con la curia del giudicante cui era affidato il primo grado di appello.⁷⁵ Tali operazioni prevedevano la produzione di diverse tipologie documentarie, che andavano dalle sentenze di sindacato in forma di *instrumenta* sciolti o registrate in *libri condemnationum et absolutionum officialium*⁷⁶ alle quietanze rilasciate dagli ufficiali al camerlengo del comune (*generales fines*), con le quali si dichiarava di non aver nulla da percepire oltre a quanto spettante secondo statuto, quietanze che a Colle trovarono sede almeno sino alla seconda metà del Trecento nel «registrum comunis».⁷⁷ Per quanto diverse siano state le solu-

singuli denarii eorum mandato vel occasione eorum offitii dati vel reollecti camerario comunis Sancti Miniatis quacunque occasione» (SAN MINIATO 1337, IV.6, p. 286). Sull'obbligo per il notaio di camera colligiano di redigere il libro delle entrate e delle uscite v. COLLE 1343-1347, I.14, pp. 246-47.

⁷⁵ Secondo gli statuti del 1337, a San Miniato le operazioni di sindacato degli ufficiali dovevano essere curate dal capitano del popolo con l'ausilio di tre samminiatesi, almeno uno dei quali notaio per il sindacato degli ufficiali terrigeni. La revisione dell'operato degli ufficiali forestieri richiedeva invece la presenza di almeno due giudici o notai (SAN MINIATO 1337, IV.3, pp. 282-84). A San Gimignano secondo gli statuti del 1314 le operazioni di sindacato erano condotte dal giudice dell'appello nella sua veste di «sindicus comunis», tanto nei confronti del podestà e dei giudici del comune quanto verso «datiarios et alios officiales ad quorum manus pervenerit pecunia et res comunis» (SAN GIMIGNANO 1314, I.3-5, pp. 81-82, 86-88). A Colle le operazioni di sindacato dovevano essere svolte da quattro *sindici* «una cum domino capitaneo» (COLLE 1343-1347, I.28, pp. 260-61 e Ninci, *Colle Val d'Elsa nel medioevo...*, p. 72); la sottomissione del 1349 prevede espressamente che il podestà e il capitano venissero sindacati anche da un giudice del podestà di Firenze (Ninci [a cura di], *Statuta antiqua communis Collis...*, II, p. 483). Sulla sottrazione dei rettori fiorentini alle operazioni di sindacato condotte da organi locali a seguito delle sottomissioni v. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna...*, pp. 91-93.

⁷⁶ Si veda per San Miniato la delibera relativa alla predisposizione di un libro «ad scribendum absolutiones officialium» (ACSM 2298, c. 22rv [1378 novembre 16]). Per alcuni esempi trecenteschi di simili tipologie documentarie v. Brogi (a cura di), *L'archivio comunale di Poggibonsi...*, pp. 135, 171-72 e Nannipieri, Orlandi, *L'archivio preunitario del comune di Fucecchio...*, p. 30.

⁷⁷ Secondo gli statuti, alla fine del loro mandato gli ufficiali erano tenuti a fare «generalem finem (...) de omni toto eo quod petere possit» quale passo preliminare per la definitiva assoluzione. Tali atti, presenti in gran numero nel «registrum comunis» colligiano, dovevano essere redatti dal notaio di camera o dal notaio delle riformazioni (COLLE 1309-1319, pp. 154-55 [1315 dicembre 15] e 182 [1318 giugno 20]; per alcuni esempi v. ASSI, *Comune di Colle* 64, cc. 9rv, 17rv). Così avveniva anche a San Miniato, ove il capitano del popolo non poteva consentire il congedo di ciascun ufficiale prima che «finem comuni Sancti Miniatis fecerit generalem de omni et toto eo quod a dicto comuni petere vel exigere possit», facendo rogare il relativo atto al notaio delle riformazioni (SAN MINIATO 1337, IV.3, pp. 282-83 e, a

zioni adottate localmente, si registra un generale coinvolgimento dei notai delle riformagioni nei meccanismi amministrativi legati alla periodica revisione degli ufficiali comunitativi,⁷⁸ che nel corso del Quattrocento tese come vedremo a intensificarsi. Il ruolo dei notai delle riformagioni in questo contesto era presumibilmente corroborato da diversi fattori: la continuità del loro impiego rispetto alla vorticoso rotazione delle altre cariche, la conoscenza delle prescrizioni normative locali, la diretta partecipazione ai complessi meccanismi di stanziamento, nonché, come nel caso dei notai dei giudicenti,⁷⁹ la loro provenienza ‘forestiera’, tale da garantire – almeno nelle intenzioni degli statutori – la massima imparzialità rispetto all’operato degli ufficiali e dei notai soggetti al sindacato, in larga misura autoctoni.⁸⁰

L’accesso agli *offitia* notarili, spesso redditizi per i proventi legati alla connessa produzione documentaria, avveniva a stretto contatto e in sintonia con i locali collegi notarili, così come prevedevano espressamente gli statuti sangimignanesi e samminiatesi:⁸¹ i notai

proposito di capitano e podestà, *ibidem*, I.2, pp. 61-65, in particolare a p. 62). Tale uso era previsto anche dallo statuto del podestà fiorentino del 1325, che prescriveva la registrazione degli «instrumenta finis et refutationis» nel «registrum sive inventarium de rationibus et iuribus communis Florentie» (*Statuto del podestà dell'anno 1325*, in G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi [a cura di], *Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese*, 2 voll., Olschki, Firenze 1999, II, IV.10, p. 279). A San Gimignano la redazione degli «instrumenta finis» spettava invece al notaio di gabella fin dal 1332, anno dal quale avevano trovato sede documentaria stabile nei cosiddetti «libri instrumentorum» (ACSG 477, 478, 479 e *supra* le note 47, 57); prima di quella data e almeno dalle primissime decadi del Trecento tali *instrumenta* venivano registrati nei «libri officialium» redatti dal notaio delle riformagioni (v. ad esempio ACSG 93, c. 35r e ASFi, *Comune di San Gimignano* 228, fasc. 3, c. 18r).

⁷⁸ A Colle «omni die dominico» tutti gli ufficiali eletti «ad faciendum fieri aliqua opera comunis de Colle, ad quorum manus pervenisset de pecunia et avere dicti comunis», dovevano recarsi dal notaio delle riformagioni «et portare in scriptis omnem quantitatem pecunie, quam de edomoda preterita expendidit»; il notaio era inoltre tenuto a compilare un libro in cui annotare le scadenze entro le quali gli ufficiali dovevano essere sottoposti a sindacato (COLLE 1307-1308, X.50, p. 67 e COLLE 1343-1347, I.28, p. 261).

⁷⁹ A San Miniato il *miles socius* podestarile doveva recarsi ogni lunedì presso la camera del comune e verificare che il notaio del camerlengo avesse posto a entrata nel proprio libro tutti i denari riscossi (ASFi, *Statuti delle comunità* 734, c. 21v [riforma del 1382]).

⁸⁰ Cfr. *supra* la nota 75.

⁸¹ A San Miniato gli statuti del 1337 prevedevano che i giudici e i notai fossero riuniti in un collegio guidato da tre consoli, coadiuvati da sei consiglieri, un notaio e un camerlengo da eleggersi annualmente ad opera di tutti i giudici e i notai della

non iscritti nella matricola dell'arte dei giudici e notai non potevano quindi esercitare alcun *offitium*.⁸² Del resto anche a Colle, ove è incerto se operasse un collegio e non è esplicitamente attestata la tenuta di una matricola,⁸³ si registra la medesima attenzione – fin dagli statuti del 1307 – a regolare l'accesso agli uffici mediante l'imborsazione «de omnibus notariis terre Collis, qui artem notariam exercent»,⁸⁴ senza dimenticare gli sforzi compiuti dal comune stesso nell'assicurarsi un congruo numero di notai cui far ricorso. A questo proposito pare degno di nota l'incarico che il comune di

terra; i loro ordinamenti dovevano essere preventivamente approvati dai Dodici (SAN MINIATO 1337, I.24, pp. 98-99; per un esempio di elezione dei consiglieri e del notaio dell'arte da parte dei consoli e dei priori del comune v. ACSM 2310, c. 93v [1398 luglio 29] e ACSM 2313, c. 21r [1400 maggio 19]). Sull'arte dei giudici e notai di San Gimignano v. gli statuti conservati in BCSG, Ms. 66, cc. 13r-21v [1347], 1r-8v [1372], 24r-28r [1459], 28v-39r [1539], su cui L. Zdekauer, *Sugli statuti dell'arte dei giudici e notai di S. Gimignano (1347-1525)*, «Miscellanea storica della Valdelsa», 4 (1896), pp. 28-35.

⁸² Così a San Miniato (SAN MINIATO 1337, I.26, p. 100 e ASFi, *Statuti delle comunità* 956, cc. 95v-96r [riforma del 1385]) e a San Gimignano (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, cc. 206v [riforma del 1453] e 245r [riforma del 1456]).

⁸³ Gli statuti colligiani del 1307-1308 prevedevano che il capitano del popolo entro il primo mese del proprio mandato convocasse tutti i giudici e i notai di Colle e del distretto per eleggere i rettori dell'arte e il suo consiglio, in modo che quest'ultimo potesse nominare «statutarios qui faciunt ordinamenta dictorum iudicum et notariorum» (COLLE 1307-1308, X.147, p. 119); resta da chiarire se tale norma sia stata effettivamente applicata o, piuttosto, sia da interpretare come un auspicio degli statutari colligiani che non si tradusse nell'effettiva organizzazione di un collegio notarile, come parebbe dall'assenza di espliciti riferimenti nella documentazione successiva, che attesta solo all'inizio del XVI secolo la necessità di provvedere all'organizzazione dell'arte e alla redazione di uno statuto e di una matricola; su tale statuto v. Mineo, *Colle*, pp. 311-12.

⁸⁴ Le imborsazioni erano destinate al reclutamento dei notai «de Colle vel curte» per gli uffici di notaio di camera, notaio delle cause civili, notaio degli appelli, «notarii constituariorum (*sic*) et notarii libre et omnium aliorum offitiorum extraordinariorum» (COLLE 1307-1308, X.87, pp. 86-87; per un esempio di estrazione v. ASSi, *Comune di Colle* 82, c. 55rv [1334 luglio 3]); nel 1343 era stata confermata l'estrazione del notaio di camera «de sacco in quo sunt nomina notariorum» (COLLE 1343-1347, I.14, p. 246). A San Gimignano nel 1314, «ut equalitas inter notarios observetur», si era prevista una simile prassi per i notai del giudice del comune e del podestà, per i notai del giudice di appello e per quelli di camera (SAN GIMIGNANO 1314, I.12, pp. 95-96, confermata *mutatis mutandis* in SAN GIMIGNANO 1415, I.10, c. 4rv, relativamente ai notai delle cause civili e ai notai di camera). Anche a San Miniato gli statuti avevano previsto la predisposizione di un'apposita sacca per i notai delle cause civili ad opera del locale collegio notarile (SAN MINIATO 1337, III.20, pp. 244-46). Le sottomissioni a Firenze e l'introduzione generalizzata della pratica elettorale per tratta comportò l'approntamento di apposite borse per i diversi *officia* notarili o gruppi di essi (v. ad esempio la borsa predisposta a Colle dalla riforma del 1356 «de omnibus notariis terre Collis, qui artem notariam exercent», per i notai di camera, dell'ospedale e dei contratti (Ninci [a cura di], *Statuta antiqua communis Collis...*, II, pp. 492-93).

Colle affidò fra il 1339 e il 1343 a ser Duccio di ser Tello, dottore «scientiarum tabellionatus et rectorice», d'istruire quanti avessero voluto intraprendere la carriera notarile («rectoricam et notariam volentes addiscere»), così da avere un'ampia disponibilità di notai («ut peritorum tabellionum in arte tabellionatus et dictaminis copia habeatur»).⁸⁵

b. Dalle sottomissioni a Firenze agli inizi del XVI secolo

Durante il lungo percorso iniziato negli anni Trenta del XIV secolo e che avrebbe portato i nostri centri alla definitiva sottomissione a Firenze entro il 1370 si registra un'intensa evoluzione delle strutture istituzionali locali,⁸⁶ destinate a soggiacere a un progressivo processo di omologazione ai modelli importati dalla dominante,⁸⁷ che avrebbe avuto indiscutibili riflessi nelle modalità di produzione documentaria e in prospettiva anche in quelle di conservazione archivistica.

L'avocazione delle funzioni giurisdizionali a Firenze ebbe un impatto decisamente più traumatico a San Miniato, ove l'antico *districtus* fu ripartito in cinque podesterie aventi competenza in materia civile e venne ricondotto in campo criminale sotto l'autorità del vicario fiorentino di stanza nel capoluogo valdelsano.⁸⁸ A Colle

⁸⁵ ASSI, *Comune di Colle* 306, c. 41r [1339 febbraio 12] e Mineo, *Colle*, pp. 69 e 630; sulla consistenza della componente notarile nell'ambito del ceto dirigente colligiano a partire dal XIV secolo v. R. Ninci, *La crescita politico-sociale del 'populus' a Colle nell'analisi degli Statuta antiqua (1307-1407)*, in *Gli statuti bassomedievali della Valdelsa*, atti della giornata di studio (Gambassi Terme, 13 giugno 1998), Società storica della Valdelsa, Gambassi Terme 1999, pp. 57-79, in particolare a p. 77 e, con particolare riferimento ai secoli XV-XVI, O. Muzzi, *Le gerarchie di Colle e la formazione del dominio fiorentino (secoli XIV-XVI)*, in Zorzi, Connell (a cura di), *Lo Stato territoriale fiorentino...*, pp. 431-60, in particolare alle pp. 437-39; su ser Duccio, coautore fra l'altro degli statuti del 1343, v. Mineo, *Colle*, pp. 69-72.

⁸⁶ Cfr. *supra* la nota 10.

⁸⁷ Su tale percorso v. il recente Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna...*; per alcuni esempi riferiti al caso colligiano v. Mineo, *Colle*, pp. 119 note 163 e 165, 128 nota 216, 130 e 137-38.

⁸⁸ Le competenze civili e criminali del vicario erano limitate alle vertenze nelle quali una delle parti non fosse stata fiorentina: in quel caso la cognizione spettava al podestà di Firenze; la *familia* vicariale risultava composta da un giudice, due *militēs socii* e tre notai, oltre a quattro donzelli e venticinque sbirri (C. Guasti [a cura di], *I capitoli del comune di Firenze: inventario e registro*, 2 voll., Tipografia galileiana, Firenze 1866-1893, I, pp. 225-30, in particolare a p. 228). Un camerlengo samminiatese aveva il compito

e San Gimignano la sottomissione comportò nei fatti la definitiva sanzione del diritto 'fiorentino' di nomina dei giudicenti, incidendo sulle prerogative e sulla composizione degli *offitia* giudiziari, ma non sull'integrità territoriale delle rispettive *curie*.⁸⁹ In generale è noto il fenomeno della contrazione degli uffici comunitativi, sia per la drastica riduzione di personale disponibile a seguito della pestilenza del 1348 sia per l'esigenza di ridurre le spese a fronte di un'acuta crisi economica.⁹⁰ Nel caso degli uffici giudiziari incise in maniera non secondaria l'avocazione a Firenze di alcune com-

di riscuotere le condanne, i cui proventi sarebbero stati poi utilizzati per il salario del vicario (*ibidem*, p. 230; sui libri di entrata e uscita del camerlengo vicariale v. Carratori *et alii*, *Comune di San Miniato. Guida generale...*, p. 52 e ACSM 1183-1256). Sugli esiti territoriali della soggezione samminiatese a Firenze v. da ultimo Salvestrini, *San Miniato al Tedesco...*, pp. 538-39 e la bibliografia ivi citata.

⁸⁹ Il podestà colligiano mantenne piena competenza sia in materia criminale sia in materia civile (Ninci [a cura di], *Statuta antiqua communis Collis...*, II, pp. 477-78). Il podestà sangimignanese vide ridotte le sue competenze in materia civile e criminale alle vertenze fra sangimignanesi; nel caso in cui una delle parti fosse stata fiorentina la cognizione spettava al podestà di Firenze, al quale spettava pure la cognizione delle cause criminali che avessero potuto comportare pene personali (Guasti [a cura di], *I capitoli del comune di Firenze...*, I, pp. 305-306, recepito poi in SAN GIMIGNANO 1415, I.2-3, c. 3r). In entrambi i proventi derivanti dalle condanne dei rettori spettavano alle comunità (su Colle v. Mineo, *Colle*, p. 196, nota 317; su San Gimignano v. Guasti [a cura di], *I capitoli del comune di Firenze...*, I, p. 305).

⁹⁰ A Colle nel giugno 1349 il consiglio generale, constatata la difficoltà nel reperire «officiales et familiares» ridusse a ad otto gli sbirri al seguito del podestà (Mineo, *Colle*, p. 460, nota 10); successivamente si sarebbe stabilito di ridurre i notai della *familia* ad uno, facente funzione di *miles socius* (Mineo, *Colle*, p. 462, nota 15). Sugli interventi 'centrali' di taglio alle *familie* dei rettori fiorentini, gli emolumenti dei quali erano a carico delle comunità, v. G. Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in Id., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Einaudi, Torino 1979, pp. 292-352, in particolare alle pp. 301-302 (già edito col titolo *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado: ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in *Egemonia fiorentina ed autonomie locali nella Toscana nord-occidentale del primo rinascimento: vita, arte, cultura*, atti del VII convegno di studi [Pistoia, 18-25 settembre 1975], Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia 1978, pp. 17-70); A. Zorzi, *Giudicenti e operatori di giustizia nello stato territoriale fiorentino del XV secolo*, «Ricerche storiche», 19 (1989), pp. 517-52, in particolare alle pp. 518-20; Id., *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento, in Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, atti del XIII convegno di studi (Pistoia, 10-13 maggio 1991), Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia 1993, pp. 419-74, in particolare alle pp. 441-42; Id., *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV): aspetti giurisdizionali*, «Società e Storia», 50 (1990), pp. 799-825, in particolare alle pp. 815-17; L. De Angelis, *Ufficiali e uffici territoriali della Repubblica fiorentina tra la fine del secolo XIV e la prima metà del XV*, in Zorzi, Connell (a cura di), *Lo Stato territoriale fiorentino...*, pp. 73-92, in particolare a p. 79; E. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Sansoni, Firenze 1973, p. 42 e L. Mannori, *Il sovrano*

petenze giurisdizionali un tempo rivestite da figure locali: il caso più evidente è quello del capitano del popolo, soppresso in periodi diversi nei tre centri in esame. Relativamente a San Gimignano e San Miniato le competenze in materia di appelli furono avocate a Firenze coi rispettivi atti di sottomissione,⁹¹ mentre a Colle vennero inizialmente mantenute, pur ammettendo che in caso di mancata elezione del capitano la competenza dei primi appelli potesse essere devoluta al priorato locale, che già deteneva quella sui secondi, come sarebbe avvenuto definitivamente dal 1419.⁹² Nello stesso periodo (1424) si addivenne alla soppressione del podestà di San Miniato e al trasferimento delle sue competenze al vicario.⁹³ Dal punto di vista documentario questi cambiamenti incisero in modo relativo: pare comunque da rilevare la tendenza a partire dai decenni centrali del Quattrocento ad accorpare tipologie documentarie – prima distinte – in unità di condizionamento relative al ‘civile’ o al ‘criminale’ o addirittura in un’unica unità dall’ultimo quarto del secolo, secondo una tendenza riscontrabile nello stesso periodo in molti complessi documentari del dominio fiorentino.⁹⁴

tutore. *Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici*, Giuffrè, Milano 1994, pp. 248-51.

⁹¹ In entrambi i centri la cognizione sugli appelli in materia criminale era stata ricondotta al podestà di Firenze, mentre quelli in materia civile erano di cognizione del giudice delle appellazioni di Firenze (Guasti [a cura di], *I capitoli del comune di Firenze...*, I, pp. 228 e 305-306).

⁹² Su tale processo v. in dettaglio Mineo, *Colle*, p. 461, nota 14.

⁹³ Sulla soppressione v. da ultimo Salvestrini, *San Miniato al Tedesco...*, p. 547.

⁹⁴ Considerazioni sull’evoluzione delle forme di condizionamento di tale documentazione per il XIV e il XV secolo possono essere svolte solo sulla scorta delle carte sangimignanesi attualmente conservate: in una prima fase le unità venivano costituite sulla base delle diverse tipologie di registrazione (cfr. *supra* la nota 29), prima che dalla seconda decade del Quattrocento si cominciasse ad accorpare in filze relative al ‘civile’ o al ‘criminale’ le tipologie di registrazione un tempo costituenti unità autonome (relativamente agli atti civili v. ad esempio ACSG 1750 [1416 dicembre-1417 febbraio]). A partire dall’ultimo quarto del XV secolo si generalizzò la tendenza ad accorpare in un’unica filza la documentazione podestarile relativa alla materia criminale e a quella civile, quest’ultima limitata ormai agli atti esecutivi di competenza della corte (sequestri, gravamenti, esazioni ecc.), mentre la documentazione istruttoria trovò definitivamente sede nei libri dei notai comunitativi delle cause civili. A San Gimignano tale uso si riscontra dal 1481 (ACSG 1820 e Carapelli, Rossi, Sandri [a cura di], *L’archivio comunale di San Gimignano...*, p. 277, nota 5), così come a Colle e a San Miniato, ove a partire dallo stesso periodo le serie giudiziarie si fanno continue (Mineo, *Colle*, pp. 462-71 e Carratori *et alii*, *Comune di San Miniato. Guida generale...*, pp. 44-46). Dietro la tendenza alla semplificazione delle forme documentarie non è da escludere che si celasse la volontà di contenere le spese di cancelleria. Significativa a questo proposito

La ridefinizione degli assetti istituzionali coinvolse in pieno anche gli organi consiliari: la novità più evidente fu l'omologazione al modello fiorentino dei consigli ristretti, composti adesso da un numero variabile di *priores*, fra i quali un *vexillifer iustitie*, affiancati dai capitani di Parte guelfa a partire dalla seconda metà del Trecento per deliberare in prima istanza le proposte che avrebbero dovuto essere ratificate dall'ormai unico consiglio allargato.⁹⁵ Anche in questo caso dal punto di vista documentario è possibile riscontrare una certa sincronia nell'evoluzione delle forme deliberative, incentrate ormai sulla tripartizione dei *libri in reformationes, stantiamenta expensarum et decreta priorum*.⁹⁶

La sottomissione a Firenze comportò l'imposizione di carichi fiscali sempre più pesanti dall'ultimo quarto del Trecento per l'endemico stato di guerra in cui visse il dominio fiorentino e costrinse le comunità a un notevole sforzo per far fronte ai nuovi oneri;⁹⁷ ciononostante, rimase di fatto immutato l'impianto degli *officia* comunitativi incaricati della gestione delle risorse patrimoniali⁹⁸ o al più, come nel caso di San Miniato, vennero duplicate le strutture per la riscossione di determinate tipologie di proventi destinati alla domi-

una provvisione fiorentina del 1478: in quell'occasione si prescrisse che, per non aggravare le spese della corte del podestà di Firenze, ove era rimasto il solo notaio del podestà preposto alla confezione degli atti criminali dopo la soppressione dell'ufficio del capitano, si riducessero le scritture abbreviando le formalità «come s'è facto per le cause civili circa la brevità delle scripture»: «gli atti delle cause criminali così quegli s'appartengono scrivere e face<re> a' procuratori come quegli s'appartengono scrivere a esso notaio del podestà si possino e debbino abbreviare e face<re> in questa forma et effecto e così facti bastino e vaglino cioè che l'accuse si facciano con quanta più brevità è possibile e però basti solo dire: "tale di tale, del tale popolo o luogho accusa el tale di tale di tale luogho", exprimendo in effecto el nome dello accusatore e accusato in modo s'intenda et così exprimendo el delicto brevemente senza alcuno giuramento o promessa di provare e proseguire», e così via per ogni altra fase del procedimento giudiziario (ASFi, *Provvisioni* 169, cc. 33r-34r [1478 maggio 23]).

⁹⁵ Su Colle v. Mineo, *Colle*, pp. 116-19; su San Gimignano v. Pecori, *Storia della terra di San Gimignano...*, pp. 181-83, nonché ASFi, *Statuti delle comunità* 956, cc. 17r-20v [riforma del 1382] e ACSG 8, cc. 1v-9r [riforma del 1420]; su San Miniato v. ASFi, *Statuti delle comunità* 734, cc. 15r-17v [riforma del 1382] e 49r-55v [riforma del 1421].

⁹⁶ Cfr. *supra* la nota 44.

⁹⁷ Sul periodo in questione v. G. A. Brucker, *Dal comune alla signoria. La vita pubblica a Firenze nel primo rinascimento*, Il Mulino, Bologna 1981 (ed. or. Princeton University Press, Princeton 1977), pp. 125ss.

⁹⁸ Sulla politica fiscale fiorentina e sulla continuità dei sistemi amministrativi nei centri sottomessi a Firenze v. G. Petralia, *Fiscalità, politica e dominio nella Toscana fiorentina alla fine del medioevo*, in Zorzi, Connell (a cura di), *Lo Stato territoriale fiorentino...*, pp. 161-87, in particolare alle pp. 168-78.

nante.⁹⁹ Gli obblighi nei confronti delle casse fiorentine, contabilizzati spesso in unità documentarie autonome a partire almeno dalla quarta decade del XV secolo,¹⁰⁰ costrinsero le comunità del dominio a reperire risorse con intensità più costante rispetto al passato, facendo spesso ricorso ad ingenti prestiti che determinarono una loro forte esposizione debitoria.¹⁰¹ La necessità dunque di far fronte ai propri impegni fece sì che in molte comunità del dominio, sul piano istituzionale e di riflesso su quello archivistico – ambito in cui si diffusero nuove tipologie documentarie, nonché l'organizzazione in serie autonome di registrazioni in precedenza accorpate con altre –, si verificasse un contestuale rafforzamento delle strutture di raccordo e revisione dei meccanismi di riscossione e di spesa, mirante alla coercizione della folta schiera di debitori inadempienti, alla ra-

⁹⁹ Si consideri ad esempio l'istituzione nel 1385 di un «camerarius gabellarum comunis Florentie» incaricato della riscossione dei proventi destinati alle casse fiorentine (ASFi, *Statuti delle comunità* 734, c. 41r [riforma del 1385]). La riforma del 1421 testimonia un assetto in parte mutato, con il camerlengo generale del comune incaricato della riscossione di tali cespiti assieme agli otto «officiales taxe», i quali dovevano «datia pro dicta taxa necessaria ponere et exigere et exigi facere et introitus gabelle vini et macelli» (ASFi, *Statuti delle comunità* 734, c. 62rv [riforma del 1421]). Su un assetto analogo a quello samminiatese del 1385 v. il caso aretino descritto in P. Benigni, L. Carbone, C. Saviotti (a cura di), *Fonti per la storia del sistema fiscale urbano (1384-1533)*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1985, pp. 11-26.

¹⁰⁰ A partire dall'ultimo quarto del Trecento si conservano per Colle e San Gimignano alcune quietanze membranacee («apodixe») rilasciate dal notaio «introytus camere comunis Florentie» per i pagamenti della tassa delle lance (ASFi, *Diplomatico Colle* 1387 settembre 26; ASFi, *Diplomatico Colle* 1388 maggio 30; ASFi, *Diplomatico San Gimignano* 1377 giugno 23; ASFi, *Diplomatico San Gimignano* 1389 giugno 5). La tenuta di unità archivistiche destinate esclusivamente a registrare i pagamenti effettuati nelle casse delle istituzioni fiorentine è pressoché contemporanea a San Miniato e San Gimignano: nella prima località nel 1430 si dispose la confezione di un libro membranaceo ove fossero annotate «tam solutiones ordinarie quam extraordinarie fiende Florentie» (ACSM 2325, c. 179r [1430 marzo 20]). A San Gimignano la riforma del 1429 aveva previsto l'estrazione di quattro «officiales debiti et super debitis usurariis attenuandis et super pagis comuni Florentie faciendis» (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 38v); contestualmente, dal 1430 si registra la conservazione di «quaterni solutionum taxarum comunis Florentie» contenenti la trascrizione delle quietanze rilasciate dai camerlenghi del Monte delle graticole, cui erano destinati i pagamenti (ACSG 436-438). Anche per Colle si è conservato un simile registro membranaceo relativo ai pagamenti effettuati al Monte dal 1445 al 1478 (ASFi, *Diplomatico Colle*, a quaderno 1445 ottobre 15); per la contabilizzazione a Colle delle pendenze con Firenze nel corso del secolo successivo v. Mineo, *Colle*, pp. 244-53.

¹⁰¹ Sul ricorso a tali forme di indebitamento a Colle e San Gimignano v. Muzzi, *I prestiti volontari...*; sul caso colligiano e sui suoi riflessi in ambito documentario v. Mineo, *Colle*, p. 183 e la bibliografia ivi citata.

zionalizzazione delle spese e alla riduzione delle malversazioni degli amministratori. Ciò si tradusse concretamente in una sequela di 'spogli' e revisioni straordinarie dei titoli di credito, concentrate nel primo trentennio del Quattrocento e realizzate assai più di frequente rispetto a quanto testimoniano, ad esempio, le deliberazioni sangimignanesi e colligiane del secolo precedente,¹⁰² contestualmente a un'intensa attività di revisione dei testi statutari in materia di contenzioso civile e di esazione dei debiti.¹⁰³ A tali operazioni, affidate

¹⁰² Cfr. *supra* il testo corrispondente alle note 71-72. Di solito tali operazioni erano affidate a notai eletti *ad hoc*, incaricati di rivedere e registrare per comodità di gestione «in uno libro» le poste dei debitori sparse nei diversi 'spogli' compilati dai percettori a fine mandato. A Colle tali operazioni sono attestate nel 1380 relativamente ai debitori «pro incantibus lucratis super afflictibus et possessionibus comunis» (ASSi, *Comune di Colle* 120, cc. 108r-111v [1380 gennaio 21]), nel 1414 (ASSi, *Comune di Colle* 143, c. 68/1rv [1414 aprile 14]), nel 1425 (ASSi, *Comune di Colle* 146, cc. 130r, 131r [1425 maggio 30]), nel 1427 (ASSi, *Comune di Colle* 147, cc. 262v e 263v [1427 marzo 8]) e nel 1488 (ASSi, *Comune di Colle* 351, cc. 144r, 145v, 166v, 172r [1488 maggio 5, luglio 9, agosto 11]). A San Gimignano nel 1391, constatato che «multi debitores preteritorum temporum et maxime ab anno MCCCLXX citra in fraudem et dannum dicti comunis omicentur et remanebunt indiscussis», si affidò l'incarico a due notai eletti *ad hoc* (ASFi, *Notarile antecosimiano* 21352, fasc. 25, c. 14v-15r [1391 marzo 9]), così come nel 1392 (ACSG 152, cc. 27r, 29r [1392 settembre 8]), nel 1415 (SAN GIMIGNANO 1415, I.17, c. 4v), nel 1418 (ACSG 168, c. 78r [1418 marzo 11]), nel 1439, condonando al contempo i debiti contratti prima del 1418 (ACSG 175, c. 48rv [1439 settembre 22]), nonché nel 1488 (ASFi, *Statuti delle comunità* 761, cc. 45v-46r [riforma del 1488]). A San Miniato tale prassi è attestata nel 1396 (ACSM 2309, alla data 1396 novembre 11), nel 1413, per far fronte ai debiti insoluti fin dal tempo della guerra con Pisa (ACSM 2317, c. 101v [1413 maggio 18]), nel 1423 (ACSM 2322, c. 31v [1423 gennaio 30]), nel 1432 (ACSM 2327, c. 105r [1432]), nel 1434 (ACSM 2328, cc. 9r, 10v [1434 febbraio 12, 16]) e nel 1435-1436 (ACSM 2328, cc. 83v-84r [1435 novembre 16-18] e cc. 108v, 109v [1436 maggio 21]). Da segnalare la particolare attenzione rivolta nei confronti delle poste di debito più antiche, le cosiddette «fogne», nella riscossione delle quali si nutriva evidentemente scarsa fiducia: la riforma sangimignanese del 1394, constatata l'esistenza in diversi libri della gabella di molti «descripti pro debitoribus qui aut non solvere possent vel forte aliqui non debent», prevede la redazione di due registri dove distinguere i debitori in grado di pagare da quelli presumibilmente destinati a rimanere insolventi (ASFi, *Statuti delle comunità* 956, cc. 280v-281r [riforma del 1394]). Il provvedimento fu reiterato nel 1488 quando si prescrisse agli incaricati della redazione del 'campione dei debitori' d'individuare «omnes et singulos debitores comunis silicet veros et claros et quos cognoscent non esse fognas», compilando una lista di quanti fossero stati individuati come tali, da ricondurre «in uno libro qui vocetur liber fognarum» (ASFi, *Statuti delle comunità* 761, cc. 45v-46r, 48v [riforma del 1488]). Già nel 1446 a San Miniato si era stabilito di cassare definitivamente le poste dei «non paghi seu fogne» ormai inesatte da decenni (ACSM 2332, c. 140r [1446 maggio 30]).

¹⁰³ Si vedano gli ordinamenti colligiani «super causis civilibus et in ordine iudiciorum» del 1419 (Ninci [a cura di], *Statuta antiqua communis Collis...*, II, pp. 508-39), gli statuti sangimignanesi del 1415 per quanto concerne le modifiche apportate alla normativa inerente alle cause civili (SAN GIMIGNANO 1415, II, cc. 15r-25v), gli

sia agli *offitia* ordinari sia sempre più di frequente ad ufficiali straordinari *super debitis* incaricati di provvedere alla riscossione dei crediti o al pagamento dei debiti,¹⁰⁴ si affiancarono tentativi di riduzione delle spese, la cui reiterazione nei *corpora* deliberativi lascia tuttavia più di un dubbio in merito alla loro reale efficacia, così come in quella degli altri provvedimenti collegati.¹⁰⁵ Scontato il ricorso alla soppressione di uffici ritenuti superflui od onerosi,¹⁰⁶ l'intervento

ordinamenti del 1418 relativi all'escussione dei debitori del comune (ACSG 168, c. 78r [1418 marzo 11]), i «nova ordinamenta super exactione comunis» samminiatesi del 1423 (ACSM 2322, cc. 72r-75v [1423 giugno 5]). In generale, sull'intensa attività legislativa in materia, ispirata dalle autorità fiorentine v. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna...*, pp. 86-97, in particolare pp. 96-97.

¹⁰⁴ A Colle nel 1371 si provvide all'elezione di tre ufficiali incaricati di riscuotere i crediti insoluti (ASSi, *Comune di Colle* 114, cc. 33v-34r [1371 settembre 21]); a San Miniato nel 1408 è attestata l'attività degli «officiales super debitis» (ACSM 2316, 131v [1408 luglio 2]). La necessità di soddisfare i molti debiti contratti dalle comunità portò di frequente alla creazione di officialati incaricati della loro estinzione, come nel caso colligiano (Mineo, *Colle*, pp. 183, 273) o in quello sangimignanese, ove l'attività degli «ufiziali sopra i debiti del chomune di San Gimignano» è testimoniata dalla conservazione di alcune unità archivistiche relative al periodo che va dall'ultima decade del Trecento agli anni Trenta del Quattrocento (BCSG, *Ms.* 58 e ACSG 430-435). Nati come straordinari, tali uffici tesero ad essere ordinariamente previsti dalle periodiche riforme: nel 1421 gli ufficiali samminiatesi «sopra le esazioni» erano tenuti a verificare periodicamente i debitori insieme al notaio di camera e al notaio delle riformazioni, provvedendo poi alla vendita dei loro beni (ASFi, *Statuti delle comunità* 734, cc. 59v-61r [riforma del 1421]); analogamente, nel 1429 a San Gimignano venne disposta l'estrazione di quattro «officiales debiti et super debitis usurariis attenuandis» (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 38v [riforma del 1429]).

¹⁰⁵ Soprattutto nel campo della riscossione dei crediti insoluti risulterà palese per buona parte dell'Età moderna l'incapacità di perseguire efficacemente i debitori del comune, in larga parte provenienti dagli stessi gruppi sociali di coloro che avrebbero dovuto perseguirli: a Colle nel 1373 l'elezione di un esecutore di gabella forestiero per il recupero dei crediti del comune era stata giustificata dal fatto che i gabellieri «suos vicinos ad solvendum compellere comuniter recusent» (ASSi, *Comune di Colle* 116, cc. 42r-43v [1373 ottobre 18]); nel 1391 a San Gimignano si constatava che gli ufficiali incaricati di censire i debitori dal 1387 «certis causis rationabilibus se excusant et omnimodo facere renuntiaverunt», costringendo le autorità a reiterare il provvedimento (ASFi, *Notarile antecosimiano* 21352, fasc. 25, cc. 14v-15r [1391 marzo 9]). Colpiscono le analogie con quanto rilevato oltre tre secoli dopo ad Arezzo da un inviato dei Nove conservatori a proposito delle mancate esazioni: «[i camerlenghi] non vogliono risquotere da' loro debitori, perché sono loro medesimi; essendo difficile che in una città piccola un cittadino, che sia in officio (...) vadia ad offesa di un altro cittadino, perché quelli che amministrano temono che poco appresso gli sia fatto lo stesso da' successori» (ASFi, *Pratica segreta di Firenze* 174, c. 115rv, citato in Mannori, *Il sovrano tutore...*, p. 267, nota 89).

¹⁰⁶ Ad esempio, il castellano fiorentino a Colle nel 1415 (Mineo, *Colle*, p. 85, nota 93), i famigli del cassero di San Gimignano dimezzati l'anno successivo o il massaro e

delle autorità comunitative si concentrò sul controllo dei meccanismi di spesa, ribadendo ad esempio il vincolo di liquidare soltanto stanziamenti per i quali fossero state preventivamente individuate delle risorse e dichiarando nulli quelli deliberati prescindendo da tali presupposti.¹⁰⁷ In questo contesto i cancellieri, in quanto chiamati alla redazione dei verbali di stanziamento, videro decisamente rafforzate le proprie incombenze divenendo il vertice dell'intero meccanismo di spesa: valutata la liceità delle spese, i cancellieri erano tenuti a sottoscrivere la relativa *apotissa* (o *apocha*, *apodixa*, *polizza*, *bulletinum* ecc.), senza la quale i notai di camera non potevano pro-

il suo notaio della stessa località soppressi nel 1429 (ASSi, *Diplomatico del comune di San Gimignano* 1416 dicembre 22 e ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 48r [riforma del 1429]); l'estrazione periodica di questi ultimi per il periodo 1384-1387 era stata convertita nella nomina in caso di necessità (ASFi, *Statuti delle comunità* 956, cc. 69v-70r [riforma del 1384]). Usuale era il ricorso alla riduzione dei componenti i diversi uffici allo scopo di contenere le spese ed ovviare al contempo alle difficoltà nel reperimento di uomini abili in un contesto di grave crisi demica: si consideri ad esempio la riduzione del numero dei membri del consiglio generale sangimignanese, dai 60 del 1382 ai 30 del 1387 (ASFi, *Statuti delle comunità* 956, cc. 20rv [riforma del 1382], 68rv [riforma del 1384], 113r [riforma del 1387]) e di quelli del consiglio samminiatese dalle 60 unità del 1382 alle 48 del 1421 (ASFi, *Statuti delle comunità* 734, cc. 16v-17r [riforma del 1382], 53r-55v [riforma del 1421]). Sulla duplice necessità delle comunità di ridurre il proprio monte spese e risolvere al contempo il problema della composizione degli uffici stante l'esiguità della popolazione locale v. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna...*, in particolare alle pp. 85-86, 120-21.

¹⁰⁷ Norme comuni furono quella che vietava la deliberazione di spese per le quali non fossero state preventivamente individuate le risorse (v. ad esempio ASSi, *Comune di Colle* 103, cc. 100r-101v [1362 luglio 30]) o quella che vincolava l'approvazione di spese straordinarie alla presenza di larghe maggioranze (ASSi, *Comune di Colle* 127, c. 88v [riforma del 1387] e ACSG, 154, c. 104r [1394 marzo 21]; quest'ultima norma sangimignanese ottenne anche l'approvazione della signoria fiorentina: v. ASFi, *Miscellanea repubblicana* 144, c. 17r [1394 marzo 30]). Il compito di provvedere alle «deputationes», consistenti nell'assegnare preventivamente le entrate a determinate voci di spesa, risulta affidato a Colle nella seconda decade del Quattrocento ad ufficiali eletti *una tantum* (ASSi, *Comune di Colle* 144, cc. 146r, 147rv, 152v [1416 maggio 14-23]), destinati a stabilizzarsi a metà secolo mediante il loro inserimento fra gli *officia* da eleggersi per tratta compresi nelle riforme (ASSi, *Comune di Colle* 5, c. 16rv [riforma del 1456], ASFi, *Statuti delle comunità* 759, cc. 166v-167v [riforma del 1449]) e, sull'istituzione dei deputatori nel 1440, Pecori, *Storia della terra di San Gimignano...*, pp. 220-21). Nel caso samminiatese l'inserimento della comunità nell'ambito della giurisdizione dei Cinque conservatori del contado e del distretto a partire dal 1422 giustifica l'assenza di simili provvedimenti nel *corpus* deliberativo. Sull'opposizione colligiana e sangimignanese alla sottoposizione al controllo dei Cinque, conclusasi con una duratura esenzione, v. Mineo, *Colle*, p. 13, nota 41; per i rispettivi atti di esenzione v. ACSG 869, c. 50rv e ASFi, *Diplomatico Colle* 1429 ottobre 25. Più in generale, sui Cinque v. Fasano Guarini, *Potere centrale e comunità soggette...*, p. 492 e da ultimo Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna...*, pp. 104-106.

cedere alla liquidazione dello stanziamento,¹⁰⁸ registrandola contestualmente in appositi *libri* secondo un uso consueto.¹⁰⁹

In generale, oltre alla redazione delle scritture connesse all'*offitium reformationum* – riformazioni, lettere ecc. – crebbe in questo periodo la responsabilità documentaria del cancelliere in ambito amministrativo. Con la sottomissione a Firenze, l'introduzione del sistema elettorale 'per squittinio e tratta' affidò al cancelliere la supervisione sulla regolarità delle operazioni, incaricandolo tra l'altro della ricezione dei giuramenti degli estratti, della sanzione delle eventuali inadempienze,¹¹⁰ nonché in generale dell'intera produzione documentaria connessa alla gestione dei nuovi meccanismi di accesso agli uffici comunitativi. Questa era incentrata sulla tenuta di *libri extractionum*, i libri delle 'tratte', ove venivano annotate giornalmente le estrazioni dei singoli ufficiali,¹¹¹

¹⁰⁸ Così a Colle secondo quanto disposto dalla riforma del 1412 (ASSI, *Comune di Colle* 35, c. 8r [riforma del 1412]) e a San Miniato (ACSM 2332, c. 58v [1442 agosto 12]) e ASFi, *Statuti delle comunità* 734, c. 106v [riforma del 1455]). A San Gimignano il notaio delle riformazioni era tenuto ad annotare quali creditori nel «liber debiti» i beneficiari degli stanziamenti di spesa: già nel 1374 si era disposto che il notaio di camera ne verificasse l'effettiva registrazione prima di procedere alla liquidazione (ACSG 133, cc. 7v-8v [1374 giugno 28]).

¹⁰⁹ Gli statuti sangimignanesi del 1415 prevedevano che il notaio di camera compilasse un libro in cui registrare ogni spesa «facienda tam per formam statuti aliquibus officialibus comunis quam per formam stantiametorum fiendorum per consilia oportuna dicti comunis prout per ordinem fuerint stantiate» (SAN GIMIGNANO 1415, I.12, c. 4v). A San Miniato accanto alla redazione dei consueti *libri stantiametorum expensarum* è attestata la tenuta almeno dagli anni Trenta del XV secolo di un «liber bullectinorum», nel quale venivano registrati i mandati di pagamento deliberati dal collegio priorale e spiccati dal cancelliere (ACSM 2327, c. 84r [1432 aprile 17]; per un esempio più tardo di «liber bullectinorum» v. ACSM 2236). Tale uso risulta dettato nello stesso periodo ad esempio a Montepulciano (Chironi, *Gestione delle finanze...*, p. 497) e a Borgo San Sepolcro (G. P. G. Scharf, *Borgo San Sepolcro a metà Quattrocento. Istituzioni e società 1440-1460*, Olschki, Firenze 2003, pp. 122-23).

¹¹⁰ Sull'obbligo di prestazione del giuramento nelle mani del cancelliere v. per San Gimignano ad esempio ASFi, *Statuti delle comunità* 759, cc. 22r [riforma del 1429] e 134rv [riforma del 1443]; per Colle v. ASFi, *Statuti delle comunità* 251, c. 80rv [riforma del 1412]. In un libro a parte, il cosiddetto «liber appunctatorum» colligiano o il «liber renuntii» sangimignanesi, il cancelliere era tenuto a registrare le trasgressioni al dettato delle riforme, come ad esempio le assenze ai consigli (ASSI, *Comune di Colle* 143, cc. 38r, 39v [1414 febbraio 7] e ACSM 2261, c. n.n. [riforma del 1488, cap. XVII]) o le rinunce alla nomina (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 21v [riforma del 1429]). Sulla tenuta dei «libri dei puntati» a Colle a partire dalla fine del XV secolo v. Mineo, *Colle*, pp. 231-32 e *supra* nota 73.

¹¹¹ Per San Miniato v. ASFi, *Statuti delle comunità* 734, cc. 19v [riforma del 1382] e 105r [riforma del 1455]; per San Gimignano v. ACSG 8, c. 16v [riforma del 1420] e

le cui condizioni di eleggibilità erano riscontrate coi libri dei debitori ed i cosiddetti 'libri delle età' per verificare rispettivamente l'assenza di pendenze nei confronti delle casse comunali e il raggiungimento dell'età minima per ricoprire gli uffici.¹¹² Le responsabilità procedurali e documentarie del cancelliere nei meccanismi di spesa e di nomina degli ufficiali rafforzarono le sue competenze nelle operazioni di verifica e revisione finale dell'operato di quanti erano chiamati a gestire le risorse del comune. La necessità di ridurre le malversazioni degli amministratori aveva portato infatti le autorità comunitative a partire dall'ultimo quarto del Trecento a condurre revisioni straordinarie delle 'ragioni' dei diversi camerlengati¹¹³ e ad

ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 55v [riforma del 1429]; per Colle v. il riferimento ai libri delle 'tratte' in ASSi, *Comune di Colle* 124, c. 76v [1384 febbraio 20]. Nel caso sangimignanese le «extractiones» trovarono collocazione documentaria autonoma solo a partire dal 1408 (ACSG 281 e Carapelli, Rossi, Sandri [a cura di], *L'archivio comunale di San Gimignano...*, pp. 65-68), quando fu abbandonato l'uso di registrarle in quaderni ricondotti ai «libri reformationum» (v. ad esempio ASFi, *Notarile antecosimiano* 21352, fasc. 25, cc. 9v-10r [frammento di «liber reformationum», 1391 febbraio 20-marzo 22] o ACSG 159, cc. 3r-24v [«liber sive quaternus in quo continebuntur et annotabuntur extractiones, electiones et subrogationes officialium» [1405-1409]]). Sul caso colligiano v. più estesamente Mineo, *Colle*, pp. 185-86.

¹¹² Così ad esempio per San Gimignano (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, cc. 102v-103r [riforma del 1432]). Per i 'libri delle età', contenenti registrazioni risalenti al XV secolo v. ACSG 312-313 e ASSi, *Comune di Colle* 372. Sulla compilazione a Colle dei 'libri delle età' v. Mineo, *Colle*, pp. 184-85. La verifica dell'assenza di pendenze da parte degli estratti nei confronti delle casse comunitative avveniva solitamente sulla scorta dei libri dei debitori ordinari (v. ad esempio per San Miniato ASFi, *Statuti delle comunità* 737, cc. 3v-4v [riforma del 1455]). Per le tipologie documentarie poste in essere in occasione delle operazioni di 'tratta' v. in generale P. Viti, R. M. Zaccaria (a cura di), *Archivio delle Tratte. Introduzione e inventario*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1989.

¹¹³ Così a Colle nel 1373 per le 'ragioni' dal 1365 (ASSi, *Comune di Colle* 116, c. 25rv [1373 agosto 30]) e nel 1412 per quelle «ab anno MCCCC citra»; la revisione di quest'ultime fu affidata a tre «rationerii extraordinarii» con mandato annuale (ASFi, *Statuti delle comunità* 251, cc. 85v-86v [riforma del 1412]). A San Gimignano nel 1382 la negligenza nel «reddere rationem et computum» da parte di «camerarii et alii quam plures officiales dicti comunis et alii singulares homines et persone ad quorum manus de pecunia et avere dicti comunis retrohactis temporibus pervenit», portò le autorità ad istituire «l'ufficio de' ragioniieri del comune»; nati come ufficio straordinario per rivedere i saldi degli ufficiali susseguiti «a die quo hinc, videlicet de terra Sancti Geminiani predicti, recessit syndicus forensis de civitate Senarum citra» (ASFi, *Statuti delle comunità* 956, cc. 22rv [riforma del 1382], 69rv [riforma del 1384], 114rv [riforma del 1387]), a partire dal 1389 risultano incaricati delle revisioni ordinarie degli ufficiali estratti durante la riforma (ASFi, *Statuti delle comunità* 956, c. 230r [riforma del 1389] e ASFi, *Statuti delle comunità* 956, c. 10v [riforma del 1382] per i sindaci degli ufficiali «et revisori dele rationi del comune» colligiani). Nel 1429 all'attività dei ragioniieri

intensificare le prescrizioni circa i sindacati ordinari,¹¹⁴ reiterando ad esempio provvedimenti sui termini e sulle modalità di consegna dei libri da sindacare.¹¹⁵ Per verificare rapidamente la posizione dei singoli ufficiali rispetto alle operazioni di sindacato e, al contempo, il rispetto di eventuali condanne in vista di una possibile reiterazione dell'incarico, i cancellieri sangimignanesi e colligiani erano tenuti a registrare nei cosiddetti *libri officialium* il nome dell'ufficiale nominato o eletto per tratta, «cum aliqua administratione pecunie vel rerum comunis [Sancti Geminiani]» o «ad quorum manus pervenerint aut pervenire debuerint comunis Collis alique pecunie quantitates, grani, bladi, leguminis sive quecumque alie res mobiles dicti comunis», lasciando uno spazio sufficiente per annotarvi l'esito delle operazioni di sindacato. L'annotazione veniva effettuata dal cancelliere sulla scorta delle risultanze dei «libri condepnationum et absoluptionum officialium sindicatorum»: nel caso di assoluzione la posta intestata all'ufficiale veniva barrata liberandolo così da qualsiasi altro obbligo, mentre in caso di condanna il cancelliere era tenuto a cassare le pendenze dell'ufficiale stesso solo dopo aver ricevuto fede scritta dal camerlengo generale dell'avvenuta soluzione dell'ammenda dovuta.¹¹⁶

era stata affiancata quella dei «rationerii extraordinarii», tenuti a rivedere i saldi degli ufficiali estratti durante la riforma triennale, anche se già sindacati (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 46r [riforma del 1429]). L'inserimento di San Miniato nell'ambito della giurisdizione dei Cinque conservatori del contado fiorentino comportò invece a partire dalla fine degli anni Venti del XV secolo l'invio delle ragioni dei camerlenghi samminiatesi a Firenze per le periodiche revisioni (v. ad esempio le consegne dei libri dei camerlengati «pro revidendo Florentie ad Quinque comitatus rationem» in ACSM 2324, c. 131r [1426 ottobre 24] e ACSM 2327, c. 66v [1432 gennaio 6]). Sulle richieste di trasmissione degli elenchi dei creditori fiorentini del comune e dei libri del camerlengo generale di Colle ai Cinque conservatori, trasmissioni peraltro negate, v. rispettivamente ASSi, *Comune di Colle* 146, cc. 95v-96v [1424 novembre 16] e ASSi, *Comune di Colle* 147, cc. 196r-197r [1426 novembre 3]).

¹¹⁴ Così ad esempio a Colle nel 1372 (ASSi, *Comune di Colle* 114, cc. 101v-103v [1372 maggio 3]), nel 1373 (ASSi, *Comune di Colle* 116, c. 25rv [1373 agosto 30]), nel 1408 (ASSi, *Comune di Colle* 333, cc. 93r-94v [1408 aprile 25]), nel 1432 (ASFi, *Statuti delle comunità* 251, c. 205r [riforma del 1432]) e nel 1460 (ASSi, *Comune di Colle* 161, cc. 83v-85r [1460 settembre 9]).

¹¹⁵ ACSM 2305, c. 22v [1390 marzo 6]; ASSi, *Comune di Colle* 333, c. 93v [1408 aprile 25]; ACSG 167, cc. 66v-67r [1416 settembre 11].

¹¹⁶ ACSG 154, c. 27r [1393 agosto 28] e ASSi, *Comune di Colle* 333, cc. 93v, 94rv [1408 aprile 25]; per Colle v. anche ASFi, *Statuti delle comunità* 251, c. 205r [riforma del 1432].

La contestuale riduzione degli *officia* portò in generale ad una ridistribuzione delle competenze e ad una riduzione del policentrismo della produzione documentaria che aveva caratterizzato buona parte del Trecento. Il cancelliere, accentrando su di sé molte delle attività in precedenza affidate a notai o ad *officia* straordinari, divenne in questa fase il principale attore nella produzione documentaria comunitativa, acquisendo una preminenza destinata a rimanere indiscussa nel corso dell'età moderna. Rispetto al recente passato tesero così a divenire di esclusiva competenza del cancelliere mansioni connesse alla gestione degli estimi e al 'reparto' delle imposte,¹¹⁷ nonché quelle relative alla conservazione documentaria. Non è quindi un caso che dagli inizi del XV secolo nelle delibere dei consigli vada sempre più affermandosi il *topos* della rovina del sistema amministrativo delle comunità e della dispersione delle scritture in assenza di un cancelliere designato, giustificando così la necessità di provvedere all'elezione di un proboviro, per il quale l'«experientia in rebus comunis» sembra costituire la dote essenziale.¹¹⁸ L'importanza 'tecnica' dei cancellieri nel sistema amministrativo delle maggiori comunità corrispose del resto a partire dalle prime decadi del Quattrocento a una sempre più frequente intromissione delle autorità fiorentine nelle operazioni di nomina, fatto che, pur manifestandosi con intensità diversa a seconda dei rapporti intrattenuti

¹¹⁷ Così a Colle a partire dal 1424 venne assegnata al cancelliere la responsabilità della conservazione del «librum qui vocetur "il libro delle teste" comunis Collis» utilizzato per la ripartizione del testatico (ASSi, *Comune di Colle* 146, c. 42rv [1424 febbraio 3]); a San Gimignano nel 1435 venne affidata al cancelliere la confezione del nuovo estimo (ACSG 174, c.120r [1435 dicembre 2]) e almeno dalla metà del secolo anche quella dei dazzioli in base ai quali i gabellieri dovevano procedere alla riscossione (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, cc. 191v [riforma del 1453], 317v [riforma del 1465], 373v-374r [riforma del 1471], 439r-440r [riforma del 1477]). L'affidamento al cancelliere dell'incombenza di ripartire le imposte giustificava così anche a San Miniato la conservazione dell'estimo «penes cancellarium» (ACSM 2315, c. 8v [1403 marzo 4]).

¹¹⁸ Ad esempio, in assenza di un cancelliere a San Miniato «negotia dicti comunis non rite procedunt, quod [est] in maximum dapnum et preiudicium dicti comunis et hominum» (ACSM 2320, c. 214rv [1422 maggio 27]). Nel 1486, «essendo stati più anni senza eleggere fermo et certo cancelliere et le loro deliberazioni et scripture sute rogate et tenute per varii notai et persone, non senza disordine et universale displicentia di tucti li huomini et popolo di Colle», era stato necessario l'invio di un plenipotenziario fiorentino che risolvesse il problema (ASFi, *Diplomatico Colle*, a quaderno, 1486 novembre 13, c. 1r); già l'anno prima si era tentato di eleggere un cancelliere «ne scripture comunis et alia negocia inordinate procedant» (ASSi, *Comune di Colle* 166, cc. 94v-95r [1485 ottobre 7]); sull'intera vicenda, conclusasi poi con l'elezione di un cancelliere 'di ruolo', v. Mineo, *Colle*, p. 342.

con le 'dominate', rivela senza dubbio una certa coerenza d'intenti a prescindere dalla realtà di applicazione. Un primo intervento fiorentino si esplicò nella conferma *ex post* d'individui prescelti dalle comunità o, sempre più spesso, nella ratifica da parte di quest'ultime di soggetti indicati direttamente dalle autorità fiorentine. A Colle il condizionamento delle pratiche di nomina dei cancellieri della comunità risulta assai precoce e risale già alla clausole di soggezione stabilite nel 1349, con le quali si faceva espresso obbligo di sottoporre la loro elezione alla superiore approvazione dei priori fiorentini,¹¹⁹ prassi che risulta attestata anche a San Miniato dalla fine del Trecento e assente invece a San Gimignano, ove tuttavia ritroviamo molti dei cancellieri già impegnati a Colle.¹²⁰ La ratifica delle nomine proposte dalle comunità, del resto sempre più spesso sostituita dal 'suggerimento' di nominativi da parte della Signoria

¹¹⁹ «Quod dicta electio notarii [reformationum] non possit fieri per comune Collis sine consensu et voluntate officii dominorum priorum artium et vexilliferi iustitie civitatis Florentie, qui pro tempore fuerint, et dictus notarius iuret servare iurisdictionem comunis Florentie et contra eam non facere vel consentire quod facere attentetur» (Ninci [a cura di], *Statuta antiqua communis Collis...*, II, p. 485); su alcuni esempi di conferma o nomina dei cancellieri colligiani ad opera delle autorità fiorentine nella seconda metà del XIV secolo v. Mineo, *Colle*, pp. 341-42, in particolare a nota 5.

¹²⁰ A San Miniato le operazioni per la condotta di ser Francesco di ser Angelo da Loro quale notaio delle riformazioni risultano essere avvenute in stretto contatto con le autorità fiorentine, presso le quali si era recato un inviato della comunità per provvedere alla designazione di un cancelliere (ACSM 2304, cc. 92v-93r [1389 novembre 13]); allo stesso modo, l'elezione del cancelliere samminiatese venne confermata a Firenze nel 1423 (ACSM 2322, cc. 56v-57r, 58r, 62rv [1423 aprile 21-25]) e nel 1436 (ACSM 2328, cc. 147v-148r [1436 marzo 6]). Per quanto concerne San Gimignano, si consideri la trattativa condotta con ser Piero Saracini da Lucca per la sua nomina a cancelliere (ACSG 149, cc. 14v, 15v-16v [1390 gennaio 22]): ser Piero, già successore di Coluccio Salutati quale notaio degli anziani a Lucca, nei periodi 1379-1389 e 1403-1407 era stato cancelliere a Colle, ove la sua nomina aveva ricevuto la ratifica fiorentina (ASSI, *Comune di Colle* 321, c. 214rv [1379 marzo 31]), cosa che non riscontriamo invece a San Gimignano, ove lo stesso Piero esercitò tale carica tra il 1390 e il 1392 e tra il 1394 e il 1403 (ACSG 149-151, 154-156), ottenendo anche la cittadinanza sangimignanese (ASFI, *Miscellanea repubblicana* 144, cc. 242v, 245r [1402 maggio 11]); nel 1401 ser Piero aveva rinunciato a un consistente credito nei confronti delle casse comunali, ottenendo in cambio «dal chomune di San Gimignano tutto el tempo della vita sua per tutto il mese di giugno fiorini cento d'oro al peso di San Gimignano [...] e monna Vanna sua donna, se vive dopo il detto ser Pietro, de' avere fiorini ottanta l'anno dal detto chomune» (ACSG 395, c. 9r); sull'attività lucchese di ser Piero v. *Riformazioni della repubblica di Lucca*, II: G. Tori (a cura di), *agosto 1370-luglio 1371 e appendice*, Accademia nazionale dei Lincei, Roma 1980, pp. LVII-LXXXVIII e G. Tori, *Osservazioni sulla cancelleria di Coluccio*, «Archivi per la Storia», 3 (1990), pp. 301-12, in particolare alle pp. 303-304, 307; sulla sua permanenza colligiana v. Mineo, *Colle*, *ad indicem*.

fiorentina anche per altri uffici comunitativi destinati a notai forestieri, quale quello del danno dato,¹²¹ concorreva di fatto in maniera decisiva a creare un ceto di specialisti fidati tratti dal circuito notarile del contado e del distretto, in grado di garantire continuità ed uniformità in un settore chiave quale quello della produzione documentaria, destinato a supportare nell'ambito del dominio territoriale una maggiore interazione fra le sue diverse componenti. Da qui la necessità da parte fiorentina di ricorrere a forme elastiche di controllo sulle nomine di questi ufficiali, che preservassero *de iure* gli ambiti di autonomia amministrativa lasciati intatti dalle sottomissioni e si attivassero solo al momento del bisogno, costringendo le comunità, stanti certe limitazioni, a far ricorso *de facto* necessariamente a una cerchia definita di 'professionisti' graditi, quando non direttamente suggeriti dalla dominante.¹²²

¹²¹ Il caso colligiano è il più ricco di spunti in questo senso: nel 1415, ad esempio, la nomina di ser Francesco di ser Bartolomeo Tieri quale cancelliere era stata ratificata dal consiglio generale dietro raccomandazione di ser Paolo di ser Lando Fortini, reggente della seconda cancelleria fiorentina che ne aveva lodate le virtù (ASSi, *Comune di Colle* 143, cc. 165r-166v [1415 settembre 23]); nel 1425 i priori fiorentini, preso atto della rinuncia del cancelliere colligiano Andrea di Giovanni Braccini da Pistoia, in servizio dal 1423, intimarono ai colligiani di liquidargli quanto dovuto per gli ultimi tre mesi di condotta «sì come i detti tre mesi avesse serviti» e di provvedere alla designazione del sostituto entro il termine perentorio di 10 giorni, pena l'avocazione della nomina a Firenze (ASSi, *Comune di Colle* 146, c. 158r [1425 novembre 30]); la conferma di ser Giovanni di Marco da Bibbiena, in carica fra il 1431 e il 1433, era stata invece affidata alla riforma del 1432 (ASFi, *Statuti delle comunità* 251, c. 207r); per alcuni esempi di notai del danno dato colligiani 'raccomandati' da 'patroni' fiorentini v. ASSi, *Comune di Colle* 145, cc. 146v-147r [1418 aprile 14] e ASSi, *Comune di Colle* 148, c. 155r [1430 gennaio 11]. Anche a San Miniato nel 1452 la periodica riforma aveva veicolato l'elezione annuale di ser Antonio di ser Filippo da Pisa quale notaio delle riformazioni e del danno dato (ASFi, *Statuti delle comunità* 734, c. 129v [riforma del 1452]).

¹²² Non a caso la maggiore resistenza delle comunità alla nomina dei cancellieri 'fermi' dei Nove conservatori, introdotta da Cosimo I a metà XVI secolo, avrebbe riguardato non tanto la scelta degli uomini, in più casi già fortemente condizionata se non altro dal bacino dal quale erano tratti, quanto l'abolizione della dipendenza del cancelliere dalle comunità, ormai private di qualsiasi discrezionalità in merito alle conferme o alle rimozioni degli ufficiali (Fasano Guarini, *Potere centrale e comunità soggette...*, p. 514). Il ricorso a notai di una certa esperienza, impiegati per più anni in diverse terre e civitates secondo un percorso ascendente, non è una novità e risulta già pienamente affermato nella prima metà del Trecento: ad esempio, Matteo di ser Guido da Prato, già notaio delle riformazioni a Colle tra il 1336 e il 1343, rivestì la stessa carica subito dopo a Siena, tra il 1343 e il 1348 (Mineo, *Colle*, pp. 126, 148 e *Inventario del R. Archivio di Stato in Siena. Parte seconda: Consiglio generale*, Lazzari, Siena 1915, pp. 49-52; ASSi, *Comune di Colle* 64, c. 277v, *finis generalis* di ser Matteo a Colle [1343 luglio 28]); Giovanni di ser Angelo da Città di Castello risulta attivo a San Gimignano tra il 1337 e il 1343, a Colle tra il 1343 e il 1346, con attestazioni a Pistoia tra il 1348 e il

Il processo di ‘regionalizzazione’ dei cancellieri fu favorito senz’altro dalla prescrizione, sempre più diffusa a partire dalla seconda decade del Quattrocento, secondo la quale l’*offitium cancellarie* avrebbe dovuto essere rivestito solo da matricolati all’arte dei giudici e dei notai di Firenze descritti «ad prestantias in dicta civitate Florentie et in libra dicti comunis Florentie».¹²³ Tale requisito

1350 e a Orvieto nel 1354 (Mineo, *Colle*, p. 129, nota 222). Nel corso del XV secolo troviamo spesso i medesimi personaggi impiegati in diverse comunità, anche se rispetto al periodo precedente l’area della loro attività appare limitata ai confini del dominio fiorentino: oltre al già citato caso di Pietro Saracini, originario di Lucca ma cittadino sangimignanese (cfr. *supra* la nota 120), si ricordano il notaio fiorentino Pietro di Ruggero da San Giovanni Valdarno, cancelliere a Colle tra il 1401 e il 1402 (Mineo, *Colle*, p. 162), ma già notaio dei riformatori di San Gimignano nel 1382 (ASFi, *Statuti delle comunità* 956, c. 25v [riforma del 1382]); Terio di Baronto da Larciano, in servizio a San Miniato tra il 1403 e il 1404, a San Gimignano tra il 1405 e il 1408, a Montepulciano tra il 1411 e il 1421 con un breve intermezzo colligiano nel 1413 (ACSM 2315; ACSG 159-161; Mineo, *Colle*, pp. 163-64); Martino di Pietro di Martino [Mozzini], a Colle tra il 1407 e il 1413 e a Montepulciano tra il 1421 e il 1427 (Mineo, *Colle*, p. 163); il notaio fiorentino Francesco di Bartolomeo di Tierio, a Colle tra il 1415 e il 1423 e a San Gimignano tra il 1424 e il 1427 (Mineo, *Colle*, pp. 164-65 e ACSG 172); Tice di Giovanni di Tice da Empoli, a Colle tra il 1427 e il 1431, tra il 1433 e il 1440 e tra il 1447 e il 1451, morto poi a San Gimignano (Mineo, *Colle*, pp. 166-68 e, relativamente alla *commissio* delle sue imbreviature *post mortem*, ACSG 181, c. 167v [1464 febbraio 27]); Lorenzo di Gabriele da Montepulciano, in patria nel 1451 e a Colle tra il 1458 e il 1460 (Mineo, *Colle*, p. 169). Per le indicazioni relative alla permanenze poliziane dei cancellieri ringrazio Giuseppe Chironi e Andrea Giorgi, curatori dell’ordinamento e dell’inventariazione dell’archivio comunale di Montepulciano, attualmente in corso di realizzazione.

¹²³ Così nella riforma colligiana del 1412 (ASFi, *Statuti delle comunità* 251, cc. 82v-83r); la sottoscrizione del primo cancelliere colligiano nominato dopo l’emanazione di tali ordinamenti ne conferma la ricezione: «per me Terium Baronti de Larciano Lucane diocesis, autoritate cesarea iudicem ordinarium ac tabellionem publice constitutum, matricolatum in arte et collegio iudicum et notarium civitatis et provincie Florentine insuper Deo gratias in ipsa civitate Florentie prestantiarum onera subeuntem, cancellarium indignum et scribam reformationum» (ASSi, *Comune di Colle* 142, c. 6r), formula invece assente nelle sottoscrizioni sangimignanesi di Terio (v. ad esempio ACSG 159). Tale prescrizione era comunque particolarmente diffusa a prescindere dalle dimensioni dei centri soggetti: ad esempio il cancelliere e notaio delle riformazioni di Arezzo doveva essere necessariamente «guelfus et originaliter de civitate Florentie et seu de veteri comitatu Florentie, in quo, ante decem annos proxime elapxos, soluta fuerit comuni Florentie gabella vini ad minutum et gabella macelli et extimi comitatus et non de alio loco et (...) habitans Florentie continue et familiariter et solvens prestantias» (ASFi, *Statuti delle comunità* 956, c. 132v [riforma del 1387]). Non diversamente quello del popolo di Sant’Andrea secondo la riforma del 1421 e quello empolese sulla scorta degli statuti del 1428 (F. Berti, M. Guerrini [a cura di], *Empoli: statuti e riforme. Statuto e riforme del popolo di Santo Andrea [1416-1441] e statuto del comune di Empoli [1428]*, Comune di Empoli, Empoli 1980, rispettivamente alle pp. 124-25 e 174-76).

era già da tempo necessario per i notai impiegati nei diversi uffici territoriali presso le *famiglie* dei giusdicenti,¹²⁴ dal cui novero un primo sondaggio fa emergere come almeno in alcuni casi provenissero i cancellieri incontrati nelle nostre comunità.¹²⁵ L'immatricolazione

¹²⁴ Su tale obbligo v. Zorzi, *Giusdicenti e operatori di giustizia...*, pp. 548-49. Ad esempio, il notaio del podestà di Figline, secondo gli statuti del 1408 incaricato dell'intera produzione documentaria del comune, doveva essere «matticolato nel collegio di iudici e di notaio de la città di Firenze», così come quello della podesteria di Barga (Berti, Mantovani [a cura di], *Statuti del comune di Figline Valdarno...*, C, p. 52 e ASFi, *Tratte* 984, c. 31v). Soggiacevano a tale prescrizione anche i notai a seguito dei vicari del Valdarno inferiore, della Valdera e delle Colline, necessariamente cittadini, comitatini o distrettuali (ASFi, *Tratte* 984, cc. 19v, 24v, 25v). Sul bacino di reclutamento del personale notarile degli uffici territoriali fiorentini fra XIV e XV secolo v. De Angelis, *Uffici e ufficiali territoriali...*, pp. 90-91.

¹²⁵ Troviamo ad esempio che Iacopo di ser Bertoldo da Fucecchio aveva rivestito la carica di notaio del podestà di Poggibonsi tra il 1332 e il 1333, nonché di «scriba et officialis comunis Castrumfranchi» nel 1344, prima di quella di notaio delle riformazioni e cancelliere a Colle tra il 1347 e il 1368 (Mineo, *Colle*, p. 130, nota 225); Aldobrandino di ser Balduccio da Collodi era stato *miles socius* del podestà di Colle almeno nel 1362 e nel 1369 prima di svolgere nella stessa località l'ufficio di notaio delle riformazioni e cancelliere dal 1369 al 1374, proprio grazie all'ottima impressione che aveva suscitato nelle autorità locali durante il secondo mandato (ASSI, *Comune di Colle* 103, c. 138r [1362 ottobre 9] e Mineo, *Colle*, p. 341, nota 4); percorso inverso compì invece Carlo Fera, cancelliere di Colle a più riprese tra il 1489 e il 1516, il quale nel 1489 aveva ottenuto una sospensione di tale incarico per poter rivestire il ruolo di *miles socius* del podestà di Pistoia (Mineo, *Colle*, p. 342, nota 11); su analoghi *cursus honorum* di illustri personaggi della cancelleria fiorentina v., per Coluccio Salutati, D. Marzi, *La cancelleria della Repubblica fiorentina*, 2 voll., Cappelli, Rocca San Casciano 1910 (ristampa anastatica, Le Lettere, Firenze 1987), I, p. 114, e, per Angelo Marzi Medici, V. Arrighi, F. Klein, *Aspetti della cancelleria fiorentina tra Quattrocento e Cinquecento*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze, 4-5 dicembre 1992), 2 voll., Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1994, I, pp. 148-64, in particolare alle pp. 157-58. Sarebbe interessante a questo punto capire in quale misura gli 'sconfinamenti' o la preminenza fra i diversi percorsi funzionali furono determinati dalla specializzazione dei singoli, dai rapporti che questi seppero intrattenere a livello locale oppure da carriere destinate a seguire tragitti diversi, quantomeno per il servizio presso le *terre* di un certo rilievo. La difficoltà nel ricostruire «profili adeguati individuali di formazione e di carriera» lamentata da Andrea Zorzi a proposito dei notai degli uffici territoriali fiorentini, rende arduo allo stato attuale delle ricerche definire il grado di intercambiabilità di questi «percorsi funzionali» che, partendo da una comune base formativa e da un bacino di reclutamento condiviso, per quanto riguarda almeno il servizio presso quei *castra* o *loca* dove la funzione di notaio delle riformazioni era correntemente svolta dai notai dell'*équipe* di giustizia, ebbero esiti in apparenza diversi se non altro per quanto riguarda la durata degli uffici, predeterminati e di solito semestrali per i notai delle corti giudiziarie, pluriennali in molti casi per i cancellieri dei centri maggiori (su tale difficoltà v. Zorzi, *Giusdicenti e operatori di giustizia...*, pp. 546-49). La possibile sovrapposizione fra la figura di notaio della curia giudiziaria e quella di cancelliere avrebbe teso a scomparire dagli anni a cavallo fra XV e XVI secolo, quando il ruolo notarile di quest'ultimo si stemperò

all'arte fiorentina come presupposto per l'esercizio dell'attività notarile rappresentava di fatto la proiezione a livello sovracittadino di quanto già disposto localmente *ab antiquo* dagli statuti dei diversi centri soggetti a Firenze, secondo i quali generalmente la possibilità di rogare atti era concessa solo ai notai 'terrigeni'.¹²⁶ In questa direzione, già la sottomissione di Colle del 1349 aveva previsto la possibilità per il notaio delle riformazioni di rogare *instrumenta* «spectantia ad comune Florentie et ad alias quascumque personas de quibus foret rogatum, sicut et prout alii notarii Collenses et de Colle», atti esclusi invece dalla norma statutaria originaria che prevedeva la possibilità di rogare solo quelli «spectantia ad comune de Colle». ¹²⁷ Il ricorso a notai matricolati, oltre a caratterizzare territorialmente il *corpus* funzionariale, garantiva soprattutto una piena uniformità di 'stile' dal punto di vista documentario alle diverse componenti territoriali del dominio, chiamate ad interagire con sempre maggiore frequenza con le autorità centrali.¹²⁸

fino alla nomina di cancellieri non più notai, ma ormai stabilmente *legum doctores*. Sul ricorso sempre più ampio a *utrinque iuris doctores* v. il caso colligiano in Mineo, *Colle, ad indicem*, alla voce 'Colle, comunità (ante 1776), notaio delle riformazioni e cancelliere/cancelliere (post 1349-ante 1569)'; per attestazioni più tarde del ricorso a dottori quali cancellieri v. ad esempio Fasano Guarini, *Potere centrale e comunità soggette...*, p. 513.

¹²⁶ Lo statuto dell'arte dei giudici e dei notai di Firenze del 1344 prevedeva ad esempio l'ineleggibilità agli uffici fiorentini di quei notai che non avessero abitato in città o nel contado per almeno cinque anni prima dell'elezione e che contestualmente non fossero stati allirati (S. Calleri, *L'arte dei giudici e notai di Firenze nell'età comunale e nel suo statuto del 1344*, Giuffrè, Milano 1966, p. 47 e ASFi, *Arte dei giudici e notai o proconsolo* 749, c. 51v).

¹²⁷ Ninci (a cura di), *Statuta antiqua communis Collis...*, II, p. 486; cfr. anche *supra* la nota 47.

¹²⁸ Sugli interventi fiorentini volti a imporre notai matricolati alle comunità del dominio si vedano gli esempi riportati in Tanzini, *Alle origini della Toscana...*, pp. 121-22. Il ricorso a notai matricolati a Firenze garantiva inoltre il controllo della produzione documentaria *extra officium*, in relazione alla quale era alla gabella dei contratti cittadina che spettavano i relativi emolumenti, reclamati non senza contrasti con le comunità ospiti. Sempre nell'ambito del controllo dell'attività notarile da parte della dominante, una provvisione fiorentina del 12 luglio 1317, confluita poi negli statuti dell'arte dei giudici e dei notai del 1344, aveva già previsto severe punizioni per i notai forestieri o comunque non iscritti all'arte che si fossero sottratti al pagamento della gabella dei contratti per atti rogati in città, nel distretto o nel contado, secondo un diffuso malcostume (ASFi, *Arte dei giudici e notai o proconsolo* 749, IV.24, c. 51r). Sulla scorta di tale principio sono attestati frequenti tentativi di controllare le scritture 'gabellabili' o di avocare a Firenze i proventi relativi all'attività dei notai del distretto a partire dalla seconda metà del Trecento: ad esempio, a San Gimignano nel 1367 due notai fiorentini avevano reclamato la consegna dei «libri rose» conservati in gabella, nei quali fra l'altro venivano registrati gli *instrumenta* relativi all'appalto delle gabelle, per verificare

Un'ulteriore significativa tappa di questo percorso nel controllo delle figure preposte alla produzione documentaria delle maggiori comunità del dominio è costituito senz'altro da una provvisione fiorentina del 1447, che di fatto riconobbe esplicitamente l'importanza del loro ruolo a supporto dell'azione di governo dei rettori fiorentini. Tale provvedimento stabiliva infatti che «nulla civitas, castrum, comune vel locus suppositus iurisdictioni et dominio comunis Florentie» avesse la facoltà di eleggere quale cancelliere «qui non sit vere oriundus de civitate Florentie vel eius comitatu aut districtu aut de loco in quo comune Florentie haberet preminentiam vel custodiam et in aliquo dictorum locorum onera et munera subeat», giustificando tale scelta per l'intima conoscenza che i cancellieri avevano dei «secreta» dei luoghi ove prestavano servizio.

il regolare assolvimento degli obblighi imposti dalla gabella dei contratti di Firenze, dalla quale San Gimignano non era stata esentata al momento della sottomissione; dopo un iniziale diniego del collegio priorale, che aveva tuttavia rimesso la questione all'autorità del consiglio generale, si deliberò di acconsentire alla richiesta: «expediat destinari Florentiam libros rose Sancti Geminiani existentes in gabella (...) coram magistris gabelle contractuum comunis Florentie», pur decidendo contestualmente l'invio di un'ambasciata a Firenze per «deffendere et tueri iura comunis» (sulla vicenda v. ACSG 128, cc. 98r, 100v-101v [1367 gennaio 15-23]). Nel 1394 il proconsole dell'arte dei giudici e notai convocò a Firenze il cancelliere della comunità di Colle, accampando diritti sulla gabella gravante sul suo salario, invitando al contempo anche i notai colligiani a trasmettere le loro imbreviature; tali richieste provocarono la reazione dei colligiani, che in tutta risposta deliberarono l'invio di un'ambasciata al fine di dimostrare come la riscossione della gabella sul salario del cancelliere spettasse al comune di Colle e come i notai locali fossero esentati da quanto ingiunto loro in quell'occasione (ASSi, *Comune di Colle* 133, c. 7rv [1394 aprile 12]); ancora nel 1421 i *gubernatores* della gabella dei contratti avanzarono nuovamente istanza di consegna da parte dei notai colligiani di «omnes et quoscumque libros, imbreviaturas et protocolla et omnes et quascumque alias publicas scripturas eorum, factas ab anno Domini MCCCCII^o citra usque ad per totum annum MCCCCXX», contravvenendo così alle esenzioni accordate in sede di sottomissione (ASSi, *Comune di Colle* 336, cc. 176r-178v, in particolare c. 176r [1421 settembre 14-29]). Nel 1451, infine, il proconsole dell'arte richiese e ottenne dal cancelliere sangimignanese la lista «de omnibus cancellariis qui fuerint in comuni et terra Sancti Geminiani ab anno Domini MCCCCXXX» (ACSG 177, c. 147r [1451 gennaio 26]). A fronte delle frequenti frodi perpetrate ai danni della gabella dei contratti, una provvisione fiorentina del dicembre 1446 aveva ribadito l'obbligo per tutti i notai «euntes in officiis cum rectoribus» e per quanti «sunt vel erunt in aliquibus officiis comunis seu pro comuni Florentie» di «exhibere et relapsare omnes suos contractus et instrumenta per eos hactenus confecta et rogata in locis seu officiis predictis» ai provvisori della gabella entro 15 giorni dalla fine del loro ufficio (ASFi, *Provisioni* 137, c. 223rv [1446 dicembre 13]; sull'obbligo di denuncia per tutti i notai matricolati a Firenze v. anche *Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecta, castigata & praeposita anno salutis MCCCCXV*, II, apud Michele Kluch, Friburgi 1783, IV.13, pp. 148-50).

La provenienza dal dominio era ritenuta così garanzia della loro fedeltà da mettere al servizio dei rettori fiorentini, i quali, destinati a trattenersi per un breve periodo, avrebbero così potuto giovarsi nel governo delle *terre* della loro prolungata esperienza *in loco* («utile esset habere eos affectos comuni Florentie ut secreta quandoque informare possint rectores et officiales comunis [Florentie] in dictis locis»).¹²⁹

4. *La conservazione documentaria*

a. Le strutture archivistiche: camerlenghi, notai, *scrinee*

Alle prassi di produzione documentaria, incentrate come visto su uno spiccato policentrismo, corrispondeva un articolato meccanismo di gestione della documentazione non più occorrente al quotidiano utilizzo amministrativo, la quale poteva essere affidata a strutture cui erano demandati compiti meramente conservativi – solitamente gli ordinari *officia* finanziari –, oppure ad appositi ufficiali chiamati a una gestione ‘attiva’, che soddisfacesse le richieste di consultazione e copiatura degli atti avanzate da un’utenza esterna.¹³⁰

La prassi prevista dagli statuti sangimignanesi sin dal 1255 prevedeva l’elezione di un «tenitor actorum», incaricato della custodia delle scritture e delle masserizie del comune, secondo un accostamento funzionale diffuso in molte comunità fino alla piena età moderna.¹³¹ Il «tenitor», o «custos rerum comunis», era

¹²⁹ ASFi, *Provisioni* 137, c. 286rv [1447 febbraio 10]. Nel 1474 una provvisione di analogo tenore «limitò la possibilità di far parte delle famiglie di collaboratori tecnici degli ufficiali territoriali fiorentini a quei giudici, cavalieri e notai che, provenienti “extra iurisdictionem comunis Florentie”, avessero pagato da almeno 15 anni gli “onera” fiscali e le tasse amministrative dovute in relazione all’esercizio degli incarichi coperti nell’apparato fiorentino» (Zorzi, *Giudiscenti e operatori di giustizia...*, p. 549, nota 114). Sul ruolo dei rettori fiorentini nel governo del dominio territoriale e sui frequenti contatti scritti con le autorità fiorentine v. in generale De Angelis, *Uffici e ufficiali territoriali...*, pp. 83-85; relativamente all’ufficio dei Regolatori v. inoltre L. Tanzini, *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all’inizio del Quattrocento*, Edifir, Firenze 2007, pp. 248-57.

¹³⁰ Sulla compresenza delle due ‘soluzioni’ nell’ambito della «camara actorum» bolognese v. A. Romiti, *L’armarium comunis della camara actorum di Bologna. L’inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1994, pp. X-XVI.

¹³¹ Riferimenti alla conservazione di materiale archivistico assieme a beni mobili di proprietà comunitativa sono contenuti in Giorgi, Moscadelli, *Gli archivi delle comunità...*, pp. 78-79.

tenuto a custodire in deposito presso il convento dei frati minori «omnes cartas, acta et libros comunis», ricevendoli in consegna *per inventarium* dai notai del podestà alla fine del loro mandato.¹³² I successivi statuti redatti nel 1314 sono testimoni di una situazione ulteriormente evoluta, con la presenza di un vero e proprio servizio di copia direttamente gestito da ufficiali del comune. L'«armarium in quo libri stent et acta preterita» risultava ora conservato presso la gabella, l'ufficio comunale preposto alla riscossione dei proventi, sotto la responsabilità congiunta del camerlengo e dei gabellieri. La gestione degli atti era affidata a un notaio incaricato di mostrarli – in presenza del camerlengo e di almeno uno dei gabellieri – e di estrarre copie per quanti ne avessero fatta richiesta («exemplum dare cuilibet petenti»)¹³³.

Il caso samminiatese, delineato dagli statuti del 1337 e confermato da quelli del 1359, presenta notevoli analogie con la situazione presente a San Gimignano: anche in questo caso è attestata l'esistenza di un «armarium librorum comunis», destinato a conservare «spetialiter libri et scripture atta et attitata per officiales forenses dicti comunis et attitanda in antea et single scripture que per dominos Duodecim reponi debere». La gestione dell'«armarium», conservato a San Miniato nella torre del palazzo del capitano del popolo, era affidata a tre notai autoctoni in carica per un anno, tenuti ad estrarre copie «ad petitionem cuiuscunque petentis».¹³⁴ La presenza di un numero più ampio di notai rispetto a San Gimignano era giustificata presumibilmente dalla mole di documentazione gestita: gran parte dei *libri* che confluivano nell'«armarium» era infatti il frutto dell'attività delle curie giudiziarie che estendevano la loro autorità su un *districtus* notevolmente più ampio rispetto a quello sangimignanese.¹³⁵ Non pare così un caso che dopo la grave crisi demica di metà Trecento e le sottomissioni a Firenze sia attestata a San Miniato l'elezione di due soli «notarii armarii actorum», almeno fino alla seconda decade del Quattrocento,¹³⁶ e poi di un unico notaio, almeno fino

¹³² SAN GIMIGNANO 1255, XLIII, pp. 681-82.

¹³³ SAN GIMIGNANO 1314, I.11, pp. 94-95.

¹³⁴ SAN MINIATO 1337, I.30, pp. 106-107.

¹³⁵ Cfr. *supra* la nota 22.

¹³⁶ ACSM 2308, cc. 11r [1395 giugno 23] e 73v [1396 luglio 1]; ACSM 2317, cc. 74v e 78r [1412 novembre 15, 18].

alla fine degli anni Venti.¹³⁷ Nello stesso periodo si registra anche a San Gimignano un'estrema fluidità nell'attribuzione delle funzioni di conservatore delle scritture del comune: dalla seconda metà del Trecento è attestata infatti rapsodicamente la presenza di uno o due custodi non notai con mandato annuale,¹³⁸ di due notai,¹³⁹ di un solo notaio¹⁴⁰ e più stabilmente – a partire dagli anni Settanta del XIV secolo e salvo interruzioni fino agli anni Trenta del secolo successivo – di due ufficiali, un *laycus* e un *notarius* sottoposti a una turnazione più serrata, aventi rispettivamente compiti di custodia e di gestione delle scritture.¹⁴¹

A Colle nel corso della prima metà del XIV secolo al policentrismo della produzione documentaria sembra corrispondere quello conservativo; secondo un prassi assai diffusa, la responsabilità della tenuta del materiale archivistico non più occorrente alle ordinarie

¹³⁷ ACSM 2324, cc. 131r [1426 ottobre 24], 168r [1427 aprile 24], 176r [1427 maggio 29]; ACSM 2325, c. 68v [1428 settembre 23]).

¹³⁸ Così nel 1358 (ACSG 122, cc. 28v [1358 ottobre 20] e 50v [1358 novembre 2]). Fra 1380 e 1382 si provvede all'elezione di due ufficiali incaricati anche di «ponderare florenos et zafferanum» (ACSG 139, alla data 1380 giugno 22; ACSG 142, c. 59v [1382 febbraio 26]); nel 1393, dopo un ricorso a notai per più decenni, è attestata la nomina da parte del consiglio generale di due «custodes librorum et ponderatores grani, bladi et farine et etiam zafferani», nel contesto di provvedimenti miranti a un drastico contenimento delle spese; (ACSG 154, c. 31r [1393 agosto 29]); nel 1408 si provvede all'elezione di due «massarios et conservatores scripturarum et librorum», mentre gli statuti del 1415 avrebbero previsto il ricorso a un notaio e a un custode (ACSG 161, cc. 120r, 122r [1408 settembre 16, 17]; *infra* nota 141).

¹³⁹ ACSG 125, c. 10r [1361 maggio 10] e ACSG 171, c. 91v [1423 luglio 9].

¹⁴⁰ ACSG 123, c. 52v [1359 maggio 10]; ACSG 124, cc. 42v-43r [1360 maggio 9-11]).

¹⁴¹ Si vedano le imborsazioni dei «sedecim homines dicte terre, quorum octo sunt notarii» e le loro estrazioni trimestrali, rispettivamente in ACSG 129, cc. 9v, 11rv [1370 maggio 14] e 76r [1370 agosto 9]; per altre estrazioni con cadenza trimestrale v. ACSG 137, c. 91v [1379 ottobre 29]; ACSG 140, c. 62v [1381 gennaio 28]; ACSG 140, alla data 1381 aprile 26; si vedano le estrazioni semestrali dei due ufficiali in ACSG 139, alla data 1380 giugno 22; ACSG 142, c. 59v [1382 febbraio 26]. La riforma del 1389 aveva esteso a quattro mesi il mandato dei due «custodes armarii et librorum comunis», ricomprendendone l'*offitium* fra quelli da eleggersi 'per squittinio e tratta' (ACSG 5, c. 9r); lo statuto del 1415 aveva ripreso il dettato di quello del 1314 in merito all'organizzazione del servizio, che prevedeva la presenza di un notaio *ad acta* (cfr. *supra* il testo corrispondente alle note 132-133 e SAN GIMIGNANO 1415, I,9, c. 4r e Appendice documentaria n. 7 [1]), salvo nelle rubriche successive far genericamente riferimento a due «custodes» sangimignanesi, uno dei quali soltanto è presumibile fosse notaio, da eleggersi annualmente (SAN GIMIGNANO 1415, IV,<67>, c. 45v e Appendice documentaria n. 7 [8]); la riforma del 1420 avrebbe infine riportato la carica a durata semestrale (ACSG 8, c. 19v).

attività degli uffici era affidata al camerlengo generale,¹⁴² che aveva quindi competenza anche sul nucleo documentario conservato in un apposito «armarium» presso l'ufficio della gabella, presumibilmente per esigenze di servizio o logistiche. Nel 1318 era stata infatti disposta la realizzazione «in abotegha ubi recolligitur cabella» di «quoddam armarium aptum ad tenendum libros», nel quale tenere i libri dell'ufficio – presumibilmente i più recenti – senza ricondurli agli omologhi già conservati presso la «camera comunis» («et etiam illi libri cabelle qui nunc sunt in camera comunis debeant ibi stare»)¹⁴³. Le attribuzioni del camerlengo generale in materia di conservazione documentaria erano comunque percepite anche a Colle come una funzione distinta rispetto a quelle da lui ordinariamente svolte, come testimonia il pagamento *extra salarium* «pro provisione laboris quem substinuit et substinet in custodia librorum».¹⁴⁴ La logica conseguenza dell'attribuzione di competenze archivistiche al camerlengo generale fu che la funzione di notaio *ad acta* per i documenti ormai versati nella «camera comunis» venisse generalmente esercitata dal suo notaio,¹⁴⁵ ferma restando l'incombenza per i notai in carica di estrarre copie degli atti prodotti durante i loro *offitia*.¹⁴⁶

¹⁴² Sono innumerevoli le attestazioni in tal senso presenti nelle deliberazioni colligiane del XIV secolo; si veda ad esempio la postilla presente a margine di un atto del 1366 conservato nel «registrum comunis»: «post redditionem libri et actorum ipius domini capitanei et eius curie camerario camere dicti comunis ut moris est» (ASSI, *Comune di Colle* 65, c. 113r [1366 dicembre 24]); sul tema si rimanda inoltre ai casi riportati in Mineo, *Colle*, pp. 17-20.

¹⁴³ ASSI, *Comune di Colle* 75, c. 69v [1318 agosto 2] e Mineo, *Colle*, p. 17; su tale delibera v. inoltre Ninci, *Colle Val d'Elsa nel medioevo...*, p. 79; ancora nel 1427 ci si riferiva ad «omnes libri et alie res dicti comunis, tam de camera quam de gabella maiori dicti comunis» come a due nuclei documentari distinti (ASSI, *Comune di Colle* 147, c. 262v [1427 marzo 7]).

¹⁴⁴ ASSI, *Comune di Colle* 310, c. 90r.

¹⁴⁵ Pare interessante segnalare come nell'atto di rogare *generales fines* di alcuni ufficiali, nel 1365 il notaio di camera si sia sottoscritto quale «notarius camere actorum comunis Collis»; l'eccezionalità di queste attestazioni, ricavate da un frammento membranaceo proveniente con ogni probabilità da un «registrum comunis» e utilizzato come coperta nel corso del XVI secolo, avvalorava l'ipotesi della compresenza di funzioni nella figura del notaio di camera piuttosto che dimostrare l'esistenza a Colle di autonome strutture di conservazione, analoghe a quelle sangimignanesi o samminiatesi (ASSI, *Pretura di Colle* 13).

¹⁴⁶ Nel 1444 una deliberazione del consiglio generale colligiano aveva disposto che il cancelliere potesse estrarre copia di «tutte e ciaschune scripture del comune e di ciaschuna spetial persona» da lui rogate «chi volesse di tale scripture copia o fede paghi al cancelliere dela copia dele petitioni soldi tre e d'ogni altra fede che facesse

Secondo una prassi diffusa, nel corso del XIV secolo a San Miniato e a San Gimignano il funzionamento del 'servizio archivistico' era di solito garantito dai proventi derivanti dall'estrazione di copie in presenza di notai *ad acta* designati dal comune, cui potevano aggiungersi i compensi derivanti dal semplice accesso agli atti da parte dell'utenza esterna.¹⁴⁷ A Colle, diversamente da quanto attestato nel-

soldi uno»), riservando invece al notaio di camera l'estrazione delle copie delle riformazioni redatte dai cancellieri predecessori: «che 'l cancelliere sia tenuto a mostrare a ciaschuna persona che volesse vedere alcuna riformazione d'altri cancellieri che di suoi libri, sia tenuto mostralli senza alcuno salario né possa fare alcuna copia di detta scriptura, ma el notaio de la camera debba fare tale copia con salario di soldi due per faccia al detto notaio dela camera» (ASSi, *Comune di Colle* 153, cc. 196v-197r [1444 settembre 11]). In base allo stesso principio, secondo gli statuti del 1337 il notaio delle riformazioni samminiatese poteva mostrare in consultazione o estrarre copia solo «de attis et scripturis per eum scriptis» senza percepire alcuna provvigione (SAN MINIATO 1337, I.20, pp. 93-94).

¹⁴⁷ A San Gimignano secondo gli statuti del 1314 il notaio riceveva per ciascuna copia un compenso analogo a quello percepito per gli atti rogati dagli altri notai del comune, «sex denarios et non plus si dicta copia de actis extracta non fuerit» (SAN GIMIGNANO 1314, I.10, pp. 94-95; per alcuni esempi di copie autentiche estratte dai notai «custodes actorum et librorum comunis» v. ASSi, *Diplomatico del comune di San Gimignano* 1322 aprile 4, maggio 21 e 1339 gennaio 8). Gli statuti del 1327 avevano precisato che chiunque avesse voluto «videre libros» avrebbe dovuto versare preliminarmente 6 denari «ante quam aperiarum armarium [...] pro apertura e rimatura», versando poi in un'apposita «capsetta» un compenso differenziato a seconda degli atti estratti in copia: per i documenti relativi a procedimenti civili il compenso era basato sul medesimo tariffario vigente per i notai delle cause civili (cfr. *supra* la nota 31 e *infra* la nota 202), mentre per quelli inerenti a cause criminali occorreva versare «duplum eius quod in civilibus, ut dictum est, salvo quod si fuerit bampnum sive sententia condemnatoria vel absolutoria personalis solvantur seldos viginti denariorum» (SAN GIMIGNANO 1327, IV.156, c. 8v: «de cassepta et solutionibus scripturarum»); per il testo della rubrica riportato in copia cinquecentesca v. BCSG, *Ms.* 59, cc. 240r-241r). L'estrazione di copie «de aliis autem scripturis extraordinariis, provisionibus, reformationibus, stantiamentis, ordinamentis sive dominorum priorum et vexilliferi sive consilii populi vel capitanei partis vel eorum consilii vel alterius cuiuscumque officialis tam ordinarii quam extraordinarii» era fissato in due soldi «pro qualibet facia libri de quo copia extracta fuerit» (sulla prassi del conteggio dei compensi *per faciam* v. *supra* la nota 146). In tutti i casi i ricavi erano assegnati per due terzi al comune e per un terzo al notaio chiamato ad estrarre le copie, che «in libro memoriali» doveva annotare quanto da lui copiato riportando la formula: «ego talis notarius, die tali, talis mensis, traxi de armario copiam cuiusdam tenute pronumptiate ad petitionem talis contra talem et acta ipsius tenute pro qua solvit dictus talis in capsetta sol. tot» (SAN GIMIGNANO 1327, IV.157, c. 8v: «quomodo scribant notarii introitus pro copiis»); per il testo della rubrica riportato in copia cinquecentesca v. BCSG, *Ms.* 59, c. 241v). Nel 1380 il compenso spettante ai custodi dell'archivio per la sola consultazione era stato fissato in 4 denari «pro quolibet libro», da destinarsi per un terzo al comune e per i due terzi ai custodi (ACSG 139, alla data 1380 giugno 22); nel 1408 si aggiunse che gli emolumenti per la consultazione di più di 15 unità archivistiche non avrebbero dovuto comunque

le prime decadi del Trecento, quando era consentita a quanti ne facessero richiesta una consultazione degli atti conservati in gabella «gratis et sine aliquo salario recipiendo»,¹⁴⁸ nel 1394 – nell’ambito di una più generale operazione di riordinamento delle scritture del comune, «[ut] possit faciliter de eis copiam habere» –, si tentò, come rapsodicamente già avvenuto in passato, di affidare la custodia degli atti a due ufficiali con mandato annuale, i quali avrebbero dovuto «ipsos libros et scripturas cuilibet petenti hostendere et mostrare», ricevendo il compenso di un soldo per ciascuna delle unità concesse in consultazione.¹⁴⁹

L’elemento comune sotteso a prassi organizzative pur notevolmente difformi era la preoccupazione di assicurare un affidabile servizio di consultazione e copia che garantisse tanto il comune quanto l’utenza che vi si rivolgeva.¹⁵⁰ In ogni caso, in assenza di notai *ad acta* l’estrazione delle copie da parte di notai ‘esterni’ all’amministrazione doveva necessariamente svolgersi alla presenza di custodi, elemento che costituiva a San Gimignano anche un presupposto per la validità delle copie stesse,¹⁵¹ oltre che un’elementare precau-

superare i 5 soldi «pro qualibet vice» (ACSG 161, c. 122r [1408 settembre 17]). A San Miniato gli statuti del 1337 prevedevano un compenso differenziato a seconda delle attività svolte dai notai: 4 denari per ciascun libro mostrato, 2 soldi per le copie delle condanne o bandi, 5 soldi per le copie di processi conclusi con una condanna (SAN MINIATO 1337, I.30, p. 107).

¹⁴⁸ Così secondo la già citata disposizione del 1318 rivolta alla conservazione dei libri nella gabella del comune (ASSi, *Comune di Colle* 75, c. 69v [1318 agosto 2] e *supra* la nota 143). Peraltro, anche nello statuto di San Gimignano del 1255 non sono presenti espliciti riferimenti a compensi dovuti da quanti avessero voluto consultare gli atti del comune (SAN GIMIGNANO 1255, XLIII, pp. 681-82).

¹⁴⁹ ASSi, *Comune di Colle* 132, c. 70r [1394 febbraio 18].

¹⁵⁰ A tutela del comune, una disposizione degli statuti di San Gimignano risalenti al 1327 proibiva, «absque expressa licentia et parabola dominorum Novem», l’estrazione di copie delle scritture dell’«armarium» a coloro che non fossero stati castellani o che non avessero abitato nel distretto sangimignanese, «nisi esset civis vel de comitatu seu districtu Florentie», secondo una postilla successivamente aggiunta a margine e recepita nel testo della redazione statutaria del 1415 (SAN GIMIGNANO 1327, III.101, c. 98v; SAN GIMIGNANO 1415, III.<94>, c. 37v e Appendice documentaria n. 7 [3]); nel 1423 si proibì a chiunque – fatti salvi i notai di camera e di gabella e i custodi dell’«armarium» – l’estrazione in copia di atti «de aliquibus libris, registris et scripturis existentibus in gabella et camera comunis (...) que essent preiudiciales dicto comuni et que deberent et possent produci contra dictum comune in iudicio seu alibi coram tam domino potestate Sancti Geminiani et eius officialibus et curia quam quocumque alio officio vel regimine civitatis Florentie vel eius comitatus seu districtus vel aliunde» (ACSG 172, c. 23r [1423 dicembre 5]).

¹⁵¹ Così secondo gli statuti del 1255, i quali prevedevano la presenza del custode «quousque copia actorum fuerit scripta» (SAN GIMIGNANO 1255, XLIII, p. 682); gli

zione per evitare danneggiamenti alle scritture o dolose asportazioni.¹⁵² Risultava generalizzato anche il divieto di consultazione degli atti in assenza di addetti alla custodia – *layci* o notai che fossero –, nonché quello di estrarli dal luogo di conservazione, operazioni che potevano avvenire solo con l'autorizzazione del collegio priorale o del consiglio generale.¹⁵³

statuti del 1415, riprendendo una norma risalente almeno alla fine della terza decade del Trecento, disposero che le copie estratte da notai esterni all'amministrazione dovessero far necessariamente riferimento alla presenza dei custodi: «possit quilibet de Sancto Geminiano et eius districtu facere de dictis libris copiam trahere per se vel quemlibet de Sancto Geminiano notarium, semper ipsis custodibus presentibus, cui copie si se notarius qui eam scripserit publice subscripserit, plena fides adhibeatur sine alia insinuatione propterea coram iudice facienda dummodo faciat mentionem de presentia dictorum custodum» (si confronti tale testo riportato in SAN GIMIGNANO 1415, IV.<69>, cc. 45v-46r e Appendice documentaria n. 7 [10] con il rubricario della redazione statutaria mutila attribuita al 1327, SAN GIMIGNANO 1327, IV.154, c. 8v, «Qualiter copientur acta dicti armarii»). Analogamente, a Colle nel 1425 venne disposto il divieto di «videre aliquem librum dicti comunis de camera vel gabella ipsius comunis nec etiam sumere de eis vel aliquo eorum copiam in totum vel in partem sine presentia camerarii vel eius notarii vel in gabella sine presentia adminus unius ex gabellariis maioris gabelle vel eorum notarii» (ASSi, *Comune di Colle* 146, cc. 147v-148r [1425 settembre 17]).

¹⁵² «[Nullus] immictat sive ponat vel aliquod foleum aut cartam de dictis libris vel aliquo eorum extrahat aut in aliquo dictorum librorum abradat, aboleat vel cancellat aliquam scripturam ullo modo, nisi in casibus tamen in quibus potest et ei licet cancellare condempnationes et alias scripturas secundum formam statutorum» (SAN GIMIGNANO 1327, III.100, c. 98v; SAN GIMIGNANO 1415, III.<93>, c. 37v e Appendice documentaria n. 7 [2]; sull'analogo divieto vigente nella «camara actorum» bolognese v. Romiti, *L'armarium comunis...*, p. XVI). In ogni caso, gli statuti sangimignanesi erano espliciti nel proibire a chiunque di «tangere vel tramaçare» i documenti nell'«armarium» (SAN GIMIGNANO 1415, IV.<68>, c. 45v e Appendice documentaria n. 7 [9]). Particolarmente frequenti erano inoltre i divieti di estrazione delle scritture relative ai debitori del comune, verosimilmente a rischio d'interessate manomissioni: nel 1380 i priori sangimignanesi su segnalazione dei gabellieri erano venuti a conoscenza che «in quibusdam libris impositarum dicti comunis sint delacerata quedam folea», disponendo di conseguenza un'indagine per individuare i debitori (ACSG 139, alla data 1380 luglio 28). Per evitare il verificarsi di analoghe situazioni, nel 1410 una delibera colligiana «ad auferendum scandula ac aut ut iniquitie Collis minime possint oriri de libris et super libris debitorum comunis ipsos prestando, mutuando et removendo ac extra eorum debita loca trasportando in preiudicio comunis ac hominum dicte terre», vietò la possibilità di «directe vel indirecte prestare, mutuare vel comodare alicui persone aut per se vel alium extraere seu trasportare vel remove aliquem vel aliquos libros, quaternos, cartas vel scripturas super qua sive quibus essent descripti, positi vel notati aliquis aut aliqui comunis debitores quomodolibet de camera comunis», consentendo una deroga per le scritture richieste dai gabellieri, assoggettati anch'essi al medesimo divieto per gli atti loro affidati in gabella (ASSi, *Comune di Colle* 140, c. 129rv [1410 maggio 7]).

¹⁵³ Gli statuti sangimignanesi del 1255 prevedevano che gli atti potessero essere 'prestati' solo al podestà e al giudice, senza alcun riferimento ad eventuali ulteriori

Se il «sedimento della quotidiana *routine* burocratica» – per riprendere le parole di Filippo Valenti – era assoggettato a tali prescrizioni, che consentivano comunque agli ufficiali del comune o ai destinatari dei provvedimenti la possibilità di accesso per scopi giuridico-amministrativi, al selezionato *thesaurus* di pergamene e documenti attestanti privilegi, diritti e possessi erano assicurate forme ancora più appartate e gelose di conservazione in tutte le nostre comunità.¹⁵⁴ A Colle e San Miniato gli statuti trecenteschi testimoniano la conservazione presso i locali conventi di San Francesco e Sant'Agostino di «privilegia, iura et iurisdictiones», cui si accompagnavano esemplari di statuti, estimi e registri di condanne: materiale documentario che si riteneva opportuno affidare a una doppia linea di conservazione.¹⁵⁵ A San Gimignano la conservazio-

autorizzazioni (SAN GIMIGNANO 1255, XLIII, p. 682); la successiva redazione statutaria del 1314 prevedeva la consultazione alla presenza del camerlengo e di uno dei gabellieri, col generico divieto di estrazione dalla gabella di qualsiasi «librum autenticum vel scripturam» (SAN GIMIGNANO 1314, I.11, pp. 94-95); secondo la prassi seguita nei decenni successivi, qualsiasi spostamento di materiale archivistico dalla sua sede di conservazione doveva essere autorizzata dal consiglio generale: risale ad esempio al 1361 il permesso concesso per un mese ai custodi di «portare et extrahere quoslibet libros dicti armarii de dicto armario et gabella predicta eos portando in palatium domini potestatis dicte terre et eos omnes et singulos ostendere dicto domino potestati et suis officialibus et de eisdem copiam dare et facere licite et impune» (ACSG 125, c. 20v [1361 maggio 24]); gli statuti del 1415, pur confermando tale uso in una rubrica (SAN GIMIGNANO 1415, IV.<70>, c. 46r e Appendice documentaria n. 7 [11]), prevedono in un'altra che fosse sufficiente il mandato podestarile o priorale (SAN GIMIGNANO 1415, V.<24>, c. 61r e Appendice documentaria n. 7 [13]). A Colle nel 1408, nell'ambito di un riordino delle procedure di revisione dell'operato degli ufficiali, si stabilì che le scritture ormai sottoposte a sindacato dovessero necessariamente essere conservate «continue ac cutidiane» nella camera del comune e di lì venire estratte solo «ad petitionem et quesitum dominorum priorum terre Collis seu domini potestatis vel sindicorum dicti comunis» (ASSi, *Comune di Colle* 333, c. 94v [1408 aprile 25]). Per alcuni esempi samminiatesi di autorizzazione priorale ad estrarre unità archivistiche dal luogo di abituale conservazione v. ACSM 2324, c. 131r [1426 ottobre 24] e c. 168r [1427 aprile 24].

¹⁵⁴ Sulla dicotomia archivio sedimento/archivio *thesaurus* v. F. Valenti, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in Id., *Scritti e lezioni...*, pp. 83-113, in particolare alle pp. 89-92 (già edito in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLI (1981), pp. 9-37).

¹⁵⁵ Si vedano ad esempio i libri delle condanne e dei bandi (SAN MINIATO 1337, II.8, pp. 134-35; SAN GIMIGNANO 1314, I.11, p. 95), la matricola dell'arte dei giudici e dei notai samminiatesi (SAN MINIATO 1337, I.25, p. 100), le borse degli uffici (ivi, III.20, pp. 244-45; COLLE 1307-1308, X.87, pp. 86-87; ACSG 95, c. 114r [1322 aprile 2]), gli estimi (COLLE 1308-1319, p. 156 [1316 gennaio 14]), il «registrum possessionum» (COLLE 1307-1308, X.149, p. 121), gli statuti di gabella (ASSi, *Comune di Colle* 307, c. 14rv [1340 agosto 31]). La trascrizione su supporti durevoli di particolari tipologie documentarie di uso corrente costituiva una soluzione frequentemente

ne di *instrumenta e carte*, ferma restando la loro collocazione separata, risultava già dalle origini quasi integralmente affidata ai responsabili della custodia del materiale archivistico 'ordinario',¹⁵⁶ così come a Colle a partire dalla seconda metà del Trecento. A San Miniato le due soluzioni avrebbero invece convissuto per lungo tempo.¹⁵⁷ La necessità di mediare fra la volontà di salvaguardia del materiale pergameneo sciolto e l'esigenza del suo utilizzo immediato per l'attività istituzionale e amministrativa aveva inoltre portato anche nelle nostre comunità fin dal XIII secolo, come si è visto, alla creazione di appositi *libri iurium o registra*,¹⁵⁸ nei quali copiare in forma autentica gli atti relativi ai più antichi diritti patrimoniali e giurisdizionali come pure quelli successivamente recuperati,¹⁵⁹ nonché inserire in

adottata, che rispondeva alla medesima logica: nel 1318, ad esempio, a Colle si era stabilito di redigere in «cartis pecudinis» l'esemplare cartaceo della «libra et extimum», ormai danneggiato «per continuam scrupationem» (ASSi, *Comune di Colle* 75, c. 22v [1318 marzo 12]).

¹⁵⁶ Cfr. *infra* il testo corrispondente alle note 180-182 e, ad esempio, la deliberazione del 1379 con la quale si dispose la collocazione «sub bona et fida custodia» nel «capsone esistenti in gabella comunis» delle «multe, varie et diverse scripture» conservate fino a quel momento nella cassa delle «burse offitiorum et officialium comunis» (ACSG 136, cc. 83v e 84v [1379 aprile 18]).

¹⁵⁷ Si vedano ad esempio i decreti priorali con i quali si autorizzava il cancelliere samminiatese alla «repositio quarundam scripturarum comunis in capsula esistenti in loco fratrum minorum» (ACSM 2304, c. 52r [1389 giugno 4]) o alla loro estrazione (ACSM 2304, c. 64v [1389 luglio 24]; ACSM 2324, c. 198r [1427 agosto 22]).

¹⁵⁸ Sul *liber iurium* sangimignanesi, noto come il *Libro bianco*, e sulla sua parziale edizione v. D. Ciampoli (a cura di), *Il Libro bianco di San Gimignano. I documenti più antichi del Comune (secoli XII-XIV)*, I, Cantagalli, Siena 1996; sui «registra comunis» colligiani, con atti in copia risalenti alla fine del XII secolo, v. Mineo, *Colle*, pp. 104-105 e *supra* la nota 56, anche in riferimento al *liber iurium* rammentato dagli statuti samminiatesi del 1337. In generale, sul tema dei *libri iurium* v. A. Rovere, *I 'libri iurium' dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, atti del convegno di studi (Genova, 8-11 novembre 1988), «Atti della società ligure di storia patria», 103 (1989), pp. 157-201; Cammarosano, *Italia medievale...*, pp. 144-51 e Id., *I 'Libri iurium' e la memoria storica delle città comunali*, in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350)*, atti del XIV convegno internazionale di studi (Pistoia, 14-17 maggio 1995), Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia 1995, pp. 309-25. Infine, sulla connessione fra la redazione di *libri iurium* e la politica archivistica dei comuni che li posero in essere v. A. Rovere, *Tipologie documentali nei libri iurium dell'Italia comunale*, in W. Prevenier, T. de Hemptinne (éd.), *La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge*, actes du congrès (Gand, 25-29 août 1998), Commission internationale de diplomatique, Leuven-Apeldoorn 2000, pp. 417-36 e la ricca bibliografia citata.

¹⁵⁹ A Colle, ad esempio, le scritture di ser Arrigo di Laio, recuperate dopo lunga trattativa, vennero inserite nel «registrum comunis» e depositate in duplice copia presso le sagrestie dei conventi di Sant'Agostino e San Francesco nel 1334; ser Arrigo era stato notaio delle riformazioni tra il 1322 e il 1331 durante la signoria di Albizzo

originale quelli prodotti nel corso del tempo, analogamente a quanto avveniva nei maggiori centri urbani.

In ogni caso, le scritture che corroboravano tali diritti risultavano generalmente escluse dall'accesso e dalla possibilità di estrazione di copie che non fossero state autorizzate secondo precise procedure.¹⁶⁰ Le rituali prescrizioni di conservazione *in loco tuto* non sembrano infatti esaurire le attenzioni delle autorità comunitative, intente a garantire soprattutto il controllo sulla circolazione di copie attendibili di documenti tutt'altro che ordinari. Ricco di esempi significativi appare in tal senso il caso colligiano: nel 1335 si era stabilito che l'estrazione di copie dai *libri iurium* da parte dei camerlenghi generali e dei notai di camera dovesse essere espressamente autorizzata da una deliberazione del collegio priorale, cui dovevano aggiungersi quelle congiunte dei consigli del capitano del popolo e del podestà anche per la semplice consultazione dell'esemplare degli statuti di gabella del 1340 depositato presso il convento dei frati minori.¹⁶¹ Nel 1417 le premure rivolte alla conservazione dei patti di sottomissione al comune di Firenze aiutano a rendere esplicite le motivazioni sottese agli interventi delle autorità comunitative. Per impedire copie

Tancredi, conclusasi con la destituzione e l'uccisione di quest'ultimo (sull'intera vicenda v. Mineo, *Colle*, pp. 18-19 e Muzzi, *Attività artigianali e cambiamenti politici...*, p. 227). Il recupero di diritti patrimoniali è sotteso anche all'opera di compilazione del «*registrum novum de cartis pecudinarum*» prescritto dagli statuti colligiani del 1307: nel «*registrum*» in questione dovevano essere riportate dal notaio delle riformazioni «*omnes et singulas possessiones terrarum, iura et affectus atque redditus comunis*», dopo che una balia di quattro elementi era stata incaricata di ridefinire l'effettivo stato delle proprietà comunali, i conduttori delle quali «*per maiorem partem scripti non reperiantur in aliquo registro*» (COLLE 1307-1308, X.149, pp. 120-22). Un'operazione analoga fu condotta a San Gimignano nel 1339 con l'elezione di «quattro huomini i quali ritrovino le ragioni del chomune, le quali troveranno nel registro del chomune. Li quali quattro chosi electi giurino in quello consiglio le ragioni del detto chomune fedelmente trovare e quelle trovate per ordine se debbiano scrivere nel registro del chomune» (ASFi, *Comune di San Gimignano* 288, cc. 40r-41v [1339 gennaio 8]). Sull'obbligo d'inserimento degli «*instrumenta spectantia comuni*» nei *registra* delle diverse comunità v. *supra* il testo compreso fra le note 55-59.

¹⁶⁰ Analogamente a quanto riscontrato per Bologna da Giorgio Cencetti, poi ripreso in Romiti, *L'armarium comunis...*, pp. XVI-XVII.

¹⁶¹ Sui «*registra comunis*» conservati presso la camera v. ASSi, *Comune di Colle* 303, c. 37r [1335 ottobre 27] e ASSi, *Comune di Colle* 83, cc. 117v-118r [1335 ottobre 27]; per gli statuti di gabella v. ASSi, *Comune di Colle* 307, c. 14rv [1340 agosto 31]. Relativamente a San Miniato v. ad esempio l'autorizzazione priorale all'estrazione di copie dai «*privilegia plebis Sancti Miniatis*» dietro richiesta del rettore della pieve; nell'occasione si raccomandò al cancelliere di concedere «*ad copiandum*» un solo atto alla volta (ACSM 2327, c. 95r [1432 luglio 20]).

non autorizzate che pregiudicassero i diritti dei contraenti, i capitoli di dedizione fin dalla loro stipula dovevano essere conservati «in nullo alio loco autentice (...) descripta et publicata quam in armario et cancellaria reformationum consiliorum populi et dicti comunis Florentie ac etiam in camera dicti comunis Collis». ¹⁶² Appreso invece che a Colle tali atti erano stati «alibi et in alio loco quam in locis predictis (...) noviter scripta et publice in quibusdam libris exposita» e temendo «quod per aliquem posset inde aliqua copia sumi vel exemplari maxime sine scientia, consilio et deliberatione solemni dicti comunis Collis», si stabilì di provvedere alla loro rimozione, conservandone gli originali «in loco arcano atque tutissimo (...) solemniter (...) et caute». Dopo una breve indagine si era così ordinato di estrapolare dal codice degli statuti – una sede documentaria autorevole, ma pur sempre soggetta a continui e insicuri passaggi di mano – il testo dei capitoli di sottomissione, sul quale un vicario podestarile aveva apposto «quadam postilla (...) absque ulla commissione comunis Collis vel consilii vel etiam dominorum priorum, facta ex suo proprio et libero arbitrio et motu absque aliqua auctoritate». ¹⁶³

Il ricorso a forme di tesaurizzazione delle scritture a fini di auto-documentazione è in ogni caso costantemente attestato nella prassi archivistica delle comunità, sollecitato in genere da controversie

¹⁶² Già nel 1363 il Consiglio generale colligiano aveva stabilito che la conservazione dei patti stipulati «inter comune Florentie et comune Collis» fosse affidata unicamente alla responsabilità del camerlengo generale. Questi era tenuto a non farli «copiare, extrahere, exemplare, sumere» o produrre in giudizio senza la preventiva deliberazione del consiglio generale; per evitare l'estrazione illecita di copie si stabilì che i patti fossero estratti «de registro comunis» (il *liber iurium*), riponendoli «in capsone ubi sunt privilegia plebis Sancti Alberti» (ASSi, *Comune di Colle* 95, cc. 284r-285v [1363 aprile 7]). Si noti inoltre che nel periodo che va dall'ultima decade del Trecento al 1415 si compì il processo di riconduzione sotto una medesima responsabilità dell'archivio delle riformazioni fiorentino e dell'«armarium iurium», che conservava i documenti relativi ai diritti giurisdizionali della Repubblica, oggi in gran parte confluiti nel fondo *Capitoli* dell'Archivio di Stato di Firenze; v. in proposito G. Pampaloni, *La legislazione archivistica della Repubblica fiorentina*, «Archivio storico italiano», 114 (1956), pp. 180-88, in particolare alle pp. 186-87 e R. Fubini, *Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocentesca. Rappresentanza esterna e identità cittadina nella crisi della tradizione comunale*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, atti del V e VI convegno del Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana (Firenze, 10-11 dicembre 1982 e 2-3 dicembre 1983), Papafava, Firenze 1987, pp. 117-89, in particolare a p. 145, nota 93.

¹⁶³ Sull'intera vicenda v. ASSi, *Comune di Colle* 145, cc. 39rv, 41r [1417 febbraio 12] e 42r [1417 febbraio 25].

giudiziarie,¹⁶⁴ confinarie¹⁶⁵ o da pretese della dominante ritenute pregiudizievoli per i diritti acquisiti.¹⁶⁶ In un contesto ormai mutato di perdita autonomia, le comunità proseguirono fino alla piena età moderna nella loro attività di selezione dei materiali archivistici, fin quando cioè la difesa dei propri diritti continuò ad essere oggetto di attività negoziale. Nei decreti priorali che autorizzavano le estrazioni delle scritture dalle *capse* s'infittiscono i riferimenti agli atti stipulati dalle autorità fiorentine e ai *consilia sapientium* rilasciati in merito ad essi;¹⁶⁷ parallelamente, l'aggiornamento dei solenni

¹⁶⁴ La diuturna *querelle* in merito alle pretese dell'episcopato volterrano sulla pieve colligiana di Sant'Alberto, che rivendicava invece lo *status* di *nullius diocesis*, comportò ad esempio un ampio ricorso alla documentazione gelosamente custodita fino all'innalzamento di Colle alla dignità cittadina: per un esempio, con il dettaglio degli «iura, scripture et privilegia» estratti dal cassone di gabella per far fronte alle rivendicazioni dell'episcopato volterrano, v. ASSi, *Comune di Colle* 146, cc. 129v-132r, in particolare a c. 131v [1425 maggio 30-31]; nel 1348 le autorità comunali avevano mostrato intenzione di recuperare «privilegia et iura plebis Sancti Alberti de Colle nec non hospitalis Recuperi», allora sotto sequestro a Firenze «vel alibi bus pignore, ratione funeris seu sepulture cuiusdam arcipresbiteri terre Collis», provocando fra l'altro l'insolvenza di molti fra i conduttori dei beni della pieve (ASSi, *Comune di Colle* 90, cc. 35v-37r [1348 aprile 13]); nel 1353 si stanziarono 15 fiorini d'oro «pro auxilio fiendo (...) in redemptione privilegiorum plebis», disponendo al contempo il deposito di «tres copie insinuate, una quarum stet apud archipresbiterum de Colle, alia apud fratres minores de Colle et alia apud fratres agustinos de Colle» (ASSi, *Comune di Colle* 311, c. 39r [1353 luglio 21]), ma si dovette attendere il 1356 e un nuovo stanziamento di 70 fiorini, di cui due terzi a carico del comune, per recuperarli; gli originali vennero infine depositati nella cassa destinata a contenere la reliquia del ss. Chiodo «in quadam bursa camosci», dopo averne estratta copia da conservarsi «in cassone cabelle» (ASSi, *Comune di Colle* 99, cc. 92v-93r [1356 novembre 14] e ASSi, *Comune di Colle* 95, cc. 120v-122v [1356 novembre 22]). Sulle controversie con l'episcopato volterrano v. P. Nencini, *Le origini della diocesi di Colle*, in Id. (a cura di), *Colle di Val d'Elsa...*, pp. 211-34, in particolare alle pp. 222ss.

¹⁶⁵ Una controversia sulla definizione dei confini tra il distretto colligiano e quello sangimignanese all'inizio degli anni Settanta del XV secolo provocò il ricorso alle scritture conservate nei rispettivi archivi, palesando a San Gimignano la difficoltà nel reperire «maxime illas que pertinent ad conservationem bonorum et iurium dicti comunis» (ACSG 184, cc. 81v-82r [1472 ottobre 12] e, relativamente alla citazione, 211r [1473 novembre 1]; sulla controversia, ACSG 184, cc. 83r [1472 ottobre 18] e 197r, nonché ASSi, *Comune di Colle* 854, cc. 1r-9v). Sul ricorso alla documentazione samminiatese per motivazioni analoghe v. ACSM 2304, c. 64v [1389 luglio 24].

¹⁶⁶ Così ad esempio a Colle nel maggio 1416, quando si provvide all'elezione di *sindici* incaricati di recarsi a Firenze, Siena, Pisa «et ad quecumque loca ad que opus est proficisci ad defendendum et recuperandum iura comunis» in occasione di un'accesa controversia sorta in merito all'acquisto obbligatorio del sale imposto dalle autorità fiorentine (ASSi, *Comune di Colle* 144, cc. 146v-147r [1416 maggio 14]).

¹⁶⁷ Si veda ad esempio l'elenco dettagliato delle scritture da riporre nella cassa presso la sagrestia della pieve di San Miniato; gli atti consultati in cancelleria comprendevano

codici pergamenacei cedette il passo alla compilazione di repertori che facilitassero il ricorso tanto agli atti sciolti quanto a quelli su registro,¹⁶⁸ nonché alla redazione di tipologie documentarie più agili – i ‘libri di memorie’ – che compaiono un po’ ovunque negli archivi toscani.¹⁶⁹

b. «Ut scripture facilius reperiri possint»: la gestione archivistica

Prescindendo dalle modalità organizzative finora incontrate, il flusso documentario che dai singoli ‘uffici’ scorreva verso i ‘depositi archivistici’ delle comunità risulta governato da prassi condizionate che vedevano nelle operazioni di sindacato un momento in-

i «pacta comunis Sancti Miniatis cum comuni Florentie, quedam consilia pro comuni, taxationes comunis predicti, prorogationes immunitatis comunis, submissio dicti comunis, ordinamenta extimi comunis predicti, quoddam instrumentum quod continet liberationem comunis Sancti Miniatis a solutione salarii castellani artis superioris et qualiter castellanus teneatur campanas dicte artis pulsare in servitium comunis absque salario vel mercede» (ACSM 2304, c. 42v [1389 giugno 4]). Riferimenti al frequente ricorso ai *consilia sapientium* e alle attenzioni rivolte alla loro conservazione sono presenti anche nell’archivio colligiano: risale ad esempio al 1443 l’intento di concentrare «in loco tuto», presso la gabella, i «consilia diversorum doctorum et instrumenta et pacta et alique scripture opportune pro factis comunis» per ovviare alle difficoltà nel loro reperimento (ASSi, *Comune di Colle* 153, cc. 83r-84r [1443 novembre 7]).

¹⁶⁸ A San Gimignano ancora alla metà del Quattrocento, facendo riferimento all’antica consuetudine di registrare contratti e *instrumenta* nel *Libro bianco* «ad memoriam et ad lumen, stilum et notitiam posterorum», si ipotizzò di redigere un nuovo registro ove ricondurre le scritture «utiles et honorabiles pro dicto comuni» conservate in cancelleria, «in membranibus separatis actis facile ad perdendum» (ACSG 177, c. 350r [1452 agosto 2] e ACSG 178, c. 30v [1453 gennaio 4]). La reiterazione del provvedimento e l’assenza di tracce di un nuovo codice nell’archivio sangimignanese lasciano qualche dubbio sull’esito di tale intento, probabilmente abbandonato per le difficoltà nel venire a capo di una congerie di documenti ormai troppo vasta. Risalgono tuttavia allo stesso periodo due repertori degli atti conservati nel codice: uno risalente alla metà del XV secolo (BCSG, *Ms.* 63, cc. 1r-7r) e un altro, mutilo, redatto dopo il 1505 nelle carte finali del *Libro bianco* per mano del cancelliere folignate Salvato Salvi (BCSG, *Libro bianco*, c. 249r e ss.); in qualità di cancelliere di Colle, tra il 1502 e il 1505 il Salvi aveva condotto un analogo spoglio dei registri delle provviszioni (Mineo, *Colle*, pp. 176-77; sugli estremi del mandato colligiano del Salvi v. ASSi, *Comune di Colle* 356, c. 159r [1502 giugno 27] e ASSi, *Comune di Colle* 357, c. 289rv [1505 marzo 10]). Resta purtroppo da segnalare come per la rifilatura delle carte del *Libro bianco* effettuata durante un recente restauro siano andate in molti casi perdute le antiche cartulazioni del codice, alle quali facevano riferimento i diversi repertori. Tale operazione, poco assennata, ha reso inoltre di fatto arduo determinare la genesi dell’attuale successione dei fascicoli che compongono il codice stesso.

¹⁶⁹ ASSi, *Comune di Colle* 2 e ACSG 868; Sui ‘libri di memorie’, v. in generale Mineo, *Colle*, pp. 108-109 e la bibliografia citata.

termedio. Gli statuti samminiatesi del 1337 illustrano con dovizia di particolari la procedura che, in relazione agli ufficiali forestieri, prevedeva un complesso sistema di controlli incrociati. Secondo il dettato statutario le scritture dei podestà uscenti dovevano infatti essere consegnate sigillate *per inventarium* redatto dai loro notai al capitano del popolo, il quale provvedeva poi ad assegnarle al podestà successore alla presenza del collegio priorale. Le scritture dei capitani uscenti una volta sigillate erano invece affidate alla custodia dei priori e del notaio delle riformazioni per essere consegnate ai successori. Tutti gli altri ufficiali forestieri alla scadenza del mandato erano tenuti a consegnare le loro scritture al *prior* del collegio priorale, alla presenza del collegio stesso, dei notai deputati alla custodia dell'«armarium» e del notaio delle riformazioni, incaricato della verbalizzazione. A questo punto tali atti – se non più occorrenti ai bisogni d'ufficio – potevano essere consegnati definitivamente ai notai dell'«armarium», oppure venire sigillati e affidati alle cure degli ufficiali successori *per inventarium*, strumento mediante il quale sarebbero stati poi assegnati all'«armarium» stesso una volta esaurita la loro utilità amministrativa.¹⁷⁰

Le regolari registrazioni dei periodici passaggi di documentazione alla fine del mandato dei diversi ufficiali («representationes», «reassignmentes», «consignationes librorum» ecc.) offrono la possibilità di verificare come anche nelle altre comunità le procedure attestate non si discostassero nella sostanza da quanto disposto dagli statuti samminiatesi a proposito delle scritture degli ufficiali *forenses*. Dalla seconda metà del Trecento infatti, al termine del mandato di ciascun ufficiale il materiale archivistico, debitamente condizionato e cartulato,¹⁷¹ dopo essere stato sigillato veniva consegnato *per inventarium*, alla presenza dei collegi priorali, ai responsabili della con-

¹⁷⁰ SAN MINIATO 1337, IV.2, pp. 280-82.

¹⁷¹ La cartulazione garantiva da successive manipolazioni delle scritture da revisionare, come conferma una delibera sangimignanese del 1374, che per scongiurare le frodi perpetrate dai camerlenghi in sede di revisione aveva imposto la cartulazione del «diber introytus» all'inizio del mandato (ACSG 133, cc. 7v-8v [1373 giugno 28]). A San Miniato la consegna doveva avvenire «per inventarium cartarum scriptarum et non scriptarum» (SAN MINIATO 1337, V.2, p. 281); anche a Colle il podestà era tenuto a «numerare cartas scriptas et non scriptas» (ASSI, *Comune di Colle* 92, c. 123r [1350 dicembre 1] e Appendice documentaria n. 1), così come gli altri ufficiali a restituire le proprie scritture «in foliis integris cum cubertis carte pecudine vel edine et cum titulo libri ac foliis signatis cum signo 1., 2., 3., et cetera» (ASSI, *Comune di Colle* 333, c. 93v [1408 aprile 25]).

servazione – di fatto sostituiti in quest’incombenza dal cancelliere entro la seconda decade del Quattrocento – in attesa dell’azione dei sindaci. Le scritture relative a procedimenti in corso – in ambito giudiziario quelle relative ai processi ancora pendenti e in ambito amministrativo scritture riassuntive quali *specula debitorum* o libri dei dazi non ancora esatti – venivano consegnate al successore, mentre gli atti ormai esauriti erano finalmente consegnati ai custodi del materiale archivistico una volta terminate le operazioni di revisione.¹⁷²

Alla fine del mandato, secondo una prassi comune a tutti gli ufficiali comunitativi che detenevano *res comunis*, i responsabili della

¹⁷² A San Miniato i notai del podestà al termine del mandato provvedevano a consegnare *per inventarium* riportato nei verbali deliberativi le scritture che venivano depositate presso il cancelliere e sigillate (v. ad esempio: «In primis unum librum accusationum, inquisitionum, denumptiationum et petitionum continentem quam plures alias varias et diversas scripturas cartarum, L^{ra} in totum, quarum scripte sunt XLII relique vero non scripte, cum cupertis pecudinis, scripte et publicate manu dicti ser Luce notarii» in ACSM 2304, c. 60r [1389 giugno 30] e Appendice documentaria n. 4); il nuovo podestà al momento dell’ingresso in carica riceveva le scritture relative ai processi ancora pendenti, mentre quelle relative ad affari esauriti, ormai dissigillate e ‘sindacate’, venivano descritte nei verbali deliberativi priorali e consegnate al notaio della camera degli atti (v. ad esempio ACSM 2304, c. 63r [1389 luglio 8] e Appendice documentaria n. 5). Più semplici le modalità di consegna degli altri ufficiali ‘terrigeni’: nel caso del camerlengo le scritture venivano assegnate ai sindaci e da questi ai notai della camera degli atti (ACSM 2309, alla data 1396 novembre 10 e Appendice documentaria n. 6). A San Gimignano tali operazioni prevedevano la consegna delle scritture relative a procedimenti ancora pendenti ai priori e da questi all’ufficiale successore, nonché la consegna di quelle ormai esaurite e sindacate ai custodi della camera degli atti (ACSG 125, c. 9r [1361 maggio 7], c. 10v [1361 maggio 11] e Appendice documentaria nn. 2-3; per altri esempi si vedano le consegne dei libri podestarili in ACSG 119, cc. 21r [1347 novembre 5], 32r [1348 aprile 26]; ACSG 122, cc. 54v-55v [1358 novembre 7]; ACSG 127, c. 89v [1363 novembre 5]; ACSG 128, cc. 48v-49r [1366 novembre 8], cc. 53v-54r [1366 novembre 9]; sull’obbligo di consegna da parte di «omnis officialis qui suscipiet aliquam administrationem» dei propri libri ai custodi dell’«armarium» e da questi ai «rationerii» v. ACSG 154, c. 27v [1393 agosto 29]). A Colle la «representatio» delle scritture di tutti gli ufficiali avveniva nelle mani del camerlengo generale fino al 1408, quando si prescrisse che le scritture venissero consegnate al cancelliere, analogamente a quanto è attestato a San Gimignano almeno dal 1416 (ACSG 167, cc. 66v-67r [1416 settembre 11]): una volta terminate le operazioni di sindacato, le scritture avrebbero dovuto essere affidate alla consueta custodia del camerlengo generale (sull’obbligo di consegna delle scritture dei rettori al camerlengo v. ASSi, *Comune di Colle* 92, c. 123r [1350 dicembre 1] e Appendice documentaria n. 1; su un esempio di «representatio librorum» nelle mani del camerlengo v. ASSi, *Comune di Colle* 117, c. 8v [1374 settembre 3]; sugli «ordinamenta super restitutione librorum» v. ASSi, *Comune di Colle* 333, cc. 93r-94v [1408 aprile 25] e, per alcuni esempi di consegna nelle mani del cancelliere, ASSi, *Comune di Colle* 142, *passim*). In tutti i casi studiati le operazioni di consegna delle scritture dovevano avvenire al cospetto del collegio priorale; sul ruolo di quest’ultimo anche presso altre realtà v. inoltre *infra* nota 201.

custodia archivistica erano tenuti a trasmettere ai loro successori il materiale, redigendone un elenco di consegna, frutto presumibilmente della progressiva trascrizione degli elenchi di versamento prodotti dagli altri ufficiali comunitativi, previa verifica della loro effettiva rispondenza.¹⁷³ L'esistenza di strutture dedicate alla conservazione non risparmiò tuttavia alle autorità comunitative il dover procedere a complessive operazioni di riordinamento affidate a balle *ad hoc*, in larga parte composte da notai, così da ovviare al disordine in cui periodicamente versava il materiale archivistico per la mancata formalizzazione dei versamenti.¹⁷⁴ Che gli *inventaria* fossero redatti dal notaio dell'ufficiale consegnatario, dal notaio preposto all'«armarium» o da notai incaricati, il dato che emerge è una marcata uniformità delle tecniche descrittive adottate – pur con diversi gradi di analiticità –, senza dubbio rapportabili alle prassi rilevate in altre realtà.¹⁷⁵ La padronanza di metodologie 'archivistiche' sembra dunque essere legata più in generale all'esercizio della professione notarile e non necessariamente a competenze specifiche degli ufficiali addetti agli «armaria». Gli elenchi di consegna del materiale documentario possono essere interpretati dunque come l'applica-

¹⁷³ A San Gimignano i custodi erano tenuti a compilare il «*liber inventarii*» in corrispondenza dei versamenti, sulla scorta degli elenchi presentati dai diversi ufficiali (ACSG 125, c. 9v [1361 maggio 7] e Appendice documentaria n. 2). Sull'obbligo per i camerlenghi e gabellieri colligiani di trasmettere ai successori l'«*inventarium de omnibus libris, rebus et masseritiis*» alla fine del mandato v. ASFi, *Statuti delle comunità* 251, c. 204v [riforma del 1432].

¹⁷⁴ Così ad esempio a San Gimignano nel 1329, quando si provvide all'elezione di quattro notai «*sapientes qui actent et ordinent armarium comunis*» (ACSG 106, cc. 16v, 18r [1329 agosto 24]), nel 1371, quando ne vennero eletti due «*ad providendum, declarandum et limitandum inventarium librorum armarii dicti comunis qui debeant per inventarium assignari officialibus dicti armarii*» (ACSG 131, c. 26r [1371 dicembre 8]), così come nel 1393 (ACSG 154, c. 26r [1393 agosto 28]). Nel 1404 e nel 1458 tale incarico fu affidato al cancelliere (cfr. *infra* la nota 213). Revisioni complessive del materiale documentario e redazioni di *inventaria* per i passaggi di consegna sono attestate a Colle ad esempio nel 1404 (ASSi, *Comune di Colle* 138, cc. 125v-126r [1404 novembre 10]), nel 1419 (ASSi, *Comune di Colle* 335, cc. 80r e 85v [1418 novembre 21, dicembre 8]), nel 1427 (ASSi, *Comune di Colle* 147, cc. 262v e 263v [1427 marzo 8]), nel 1460 (ASSi, *Comune di Colle* 161, cc. 68r e 70r [1460 agosto 12, 18]), nel 1489 (ASSi, *Comune di Colle* 351, cc. 245r e 246v [1489 marzo 7]) e nel 1492 (ASSi, *Comune di Colle* 167, cc. 17v e 18v [1492 luglio 26]).

¹⁷⁵ Sulle tecniche inventariali duecentesche rimane un punto di riferimento il caso della «*camara actorum*» di Bologna, analizzato da ultimo in Romiti, *L'armarium comunis...*, con ampi riferimenti anche alle esperienze attuate presso altri centri urbani nel corso del XIII secolo.

zione in un ambito specifico delle tecniche inventariali e descrittive notarili, che per il trasferimento di *res corporales* prevedevano l'indicazione di elementi sufficienti ad assicurare una loro immediata e univoca individuazione, a garanzia al tempo stesso di venditore e acquirente, donatore e donatario, consegnatario e assegnatario.¹⁷⁶ Del resto, appare chiaro dalle deliberazioni che ne disposero la redazione come gli *inventaria* rispondessero all'esigenza di quantificare le scritture soggette a movimentazione prima ancora che di facilitarne il reperimento.¹⁷⁷

La fortunata conservazione fra le *Carte strozziane* relative a San Gimignano di un fascicolo mutilo contenente tre elenchi di consegna redatti da altrettanti custodi a partire dal 1254 permette di verificare concretamente quanto stabilito con le successive disposizioni statutarie e deliberative in merito alle modalità di gestione delle carte. Il primo di questi elenchi – relativo alla consegna effettuata dal custode Simone di Bondone al successore Scorcialupo di messer Lotterio nel 1254 – testimonia innanzitutto la precoce attitudine conservativa del comune di San Gimignano, che risulta custodire atti seriali risalenti almeno agli anni Venti del XIII secolo.¹⁷⁸ La successione inventariale era incentrata sulla distinzione dei successivi

¹⁷⁶ Sui criteri descrittivi sottesi alla compilazione di atti notarili inerenti ai trasferimenti di beni mobili e immobili v. G. Tamba, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, CLUEB, Bologna 1998, pp. 68-69.

¹⁷⁷ Sul modello di trasmissione 'per inventario', funzionale alla quantificazione delle scritture più che al loro reperimento, v. A. D'Addario, *Lineamenti di storia dell'archivistica (secc. XVI-XIX)*, «Archivio storico italiano», 148 (1990), pp. 3-36 (edito anche col titolo *Origini e sviluppi dell'archivistica come dottrina*, in O. Bucci (a cura di), *L'archivistica alle soglie del 2000*, atti della conferenza internazionale (Macerata, 3-8 settembre 1990), Università degli Studi-Ministero per i beni culturali e ambientali, Macerata-Roma 1992, pp. 161-86), in particolare a p. 14, nonché Giorgi, Moscadelli, *Gli archivi delle comunità...*, p. 79.

¹⁷⁸ Il fascicolo cartaceo è composto da 8 carte numerate, le prime quattro delle quali risultano recise longitudinalmente per tutta la loro altezza, con la conseguente perdita di circa la metà del testo disposto su doppia colonna. Risultano elencate le poste di 17 versamenti effettuati da altrettanti podestà, la cui successione dal più recente al più antico non pare comunque seguirne con esattezza la sequenza, qui riscontrata con la serie dei podestà sangimignanesi redatta da Luigi Pecori. È comunque presumibile che nella parte lacerata si conservasse la registrazione di un numero di versamenti pari o di poco inferiore ai superstiti. Considerando l'annualità del mandato del podestà e stimando in difetto per le reiterazioni dei mandati, si può ipotizzare che il primo elenco di consegna testimoni la conservazione di atti seriali del comune fin dagli Venti del XIII secolo (ASF, *Comune di San Gimignano* 69, cc. 1r-5r; per le serie dei podestà di San Gimignano v. Pecori, *Storia della terra di San Gimignano...*, pp. 742-43).

versamenti operati dai podestà: sotto il nome di ciascun rettore, senz'altra forma di datazione (ad esempio «tempore domini Alberti comitis»), venivano elencati i *libri* consegnati, descritti sinteticamente in relazione alla loro tipologia senz'alcuna indicazione in merito al loro condizionamento o cartulazione.¹⁷⁹ Il numero dei *libri* consegnati da ciascun podestà, oscillante tra uno e ventitré, prefigura la prassi perpetuata nei secoli successivi, che vedeva la consegna al custode soltanto degli atti relativi ad affari conclusi, mentre gli atti riferentisi a questioni ancora in corso alla fine del mandato del rettore erano trasmessi al successore.¹⁸⁰ Fuori dalla scansione dei podestà risultavano poi elencati i documenti sciolti («carte») dei quali s'indicava solo l'estensore e che venivano raccolti in sacche contraddistinte da segnatura alfabetica,¹⁸¹ seguiti infine dai documenti membranacei su libro, la cui compilazione travalicava evidentemente il mandato dei podestà e dei loro notai.¹⁸² Chiudeva l'elenco di consegna l'inventario delle masserizie ed armi affidate al custode.¹⁸³ Gli statuti sangimignanesi del 1314 codificarono tale prassi prescrivendo la conservazione di «libri singulariter in tempore cuiuslibet potestatis et omnes libri cuiuslibet potestatis per se teneantur in dicto armario et ligentur in fasciculis».¹⁸⁴ Il caso samminiatese delineato dagli statuti del 1337 e confermato da quelli del 1359 presenta

¹⁷⁹ Ad esempio: «Tempore domini Alberti Comitis. Liber maleficiorum, liber condepnationum, liber treugarum, liber testium, liber intratarum et expensarum, liber consilii, liber intratarum et expensarum, liber intratarum et expensarum, liber intratarum et expensarum, liber licterarum, liber extesinarum, liber causarum, liber preceptorum et tenutarum, liber bannitorum» (ASFi, *Comune di San Gimignano* 69, c. 1r).

¹⁸⁰ Su tale prassi v. ad esempio Giorgi, Moscadelli, *Gli archivi delle comunità...*, p. 78 e *supra* il testo corrispondente alle note 171-172.

¹⁸¹ Ad esempio: «Item, una [carta] per Boninsegnam notarium; item, due per Bonaccursum notarium; item, una per manum Beringerii notarii; item, una manu Appugi notarii; item, una manu Iacob, que carte sunt XVI signate cum [hoc signo] D» (ASFi, *Comune di San Gimignano* 69, c. 3v).

¹⁸² Ad esempio: «Item, duo quaterni pecorini ubi sunt scripte et publicate XXX carte de finibus et refutationibus et solutionibus debitorum comunis, in primo quorum sunt XXI carte publicate, in secundo VIII, ex his X sunt scripte per Ildibrandinum notarium et VI per Plebanum notarium et VIII per Palmerium notarium et II per Boninsegnam notarium et I per Maurinum notarium et II manu Galgani notarii» (ASFi, *Comune di San Gimignano* 69, c. 5r).

¹⁸³ ASFi, *Comune di San Gimignano* 69, c. 5r.

¹⁸⁴ SAN GIMIGNANO 1314, I.10, pp. 94-95; tale norma fu ripresa nella successiva redazione del 1415 (SAN GIMIGNANO 1415, I.9, c. 4r e Appendice documentaria n. 7 [1]).

notevoli analogie con quello sangimignanese, aggiungendo tuttavia preziose informazioni in merito alla tecnica inventariale adottata. Il trattamento archivistico destinato alle unità conservate prevedeva la consueta consegna ai notai successori *per inventarium*, nel quale occorreva descrivere ciascun registro con l'indicazione della cartulazione («*numerus cartarum cuiuslibet libri et quot [carte] sunt scripte et quot non sunt scripte*»), della tipologia documentaria («*vocabulum libri*») e del suo condizionamento esterno («*librorum conditiones*»)¹⁸⁵. Gli statuti sangimignanesi del 1415, riprendendo verosimilmente norme già comprese nella redazione risalente alla fine degli anni Venti del XIV secolo,¹⁸⁶ prevedevano che, *extra officium*, due «*boni et experti notarii*» rivedessero complessivamente il materiale documentario conservato nell'«*armarium comunis*» e redigessero un inventario col quale provvedere al riscontro dei passaggi di consegne, indicando in questo caso elementi utili anche per il reperimento delle scritture. La successione inventariale doveva infatti rispecchiare topograficamente l'esatta successione degli atti nelle partizioni dell'«*armarium*»:

fiat de dictis libris inventarium hac forma in prima camerella sunt libri et acta facti et facta tempore talis domini potestatis terre Sancti Geminiani, qui libri sunt isti: in primis, unus liber criminalium questionum XXti cartarum, duodecim scriptarum et octo non scriptarum et sic de singulis signet ab extrinsecho camerelle per numerum a prima usque ad ultimam.

¹⁸⁵ SAN MINIATO 1337, I.30, pp. 106-107.

¹⁸⁶ Il frammento mutilo degli statuti sangimignanesi risalente agli anni a cavallo fra la terza e la quarta decade del Trecento riporta nel rubricario del libro IV i titoli di alcune rubriche, purtroppo perdute, relative alla gestione dell'«*armarium*». Tali norme corrispondono nell'intitolazione e nella successione a quelle che saranno ricomprese nel libro IV degli statuti del 1415 con diversa numerazione e delle quali si riporta in appendice l'edizione (SAN GIMIGNANO 1327, IV.147-155, c. 8v e Appendice documentaria n. 7 [4-12]). Nel 1329, nell'ambito di alcuni provvedimenti emanati «pro aumento gabelle», il consiglio generale stabili di provvedere all'elezione di quattro «*boni homines*», i quali sulla scorta degli «*ordinamenta facta super custodia actorum comunis*» provvedessero ad ordinare la documentazione «*ita et taliter quod libri et acta in armario dicti comunis et taliter ordinentur quod bene reinveniri possint et utilitas in comuni et gabella maiori sequatur*» (ACSG 106, cc. 15r, 16v [1329 agosto 23]).

¹⁸⁷ SAN GIMIGNANO 1415, IV.<64>, c. 45v e Appendice documentaria n. 7 [5]. Da notare come anche a Firenze le partizioni interne agli «*armaria*» fossero definite «*camerelle*» o «*camerule*» (C. Rotondi, *L'archivio delle riformazioni fiorentine*, Il Centro di ricerca, Roma 1972, p. 8, nota 3 e da ultimo L. Tanzini, *Il più antico ordinamento della camera del comune di Firenze: le 'provisioni canonizzate' del 1289*, «*Annali di storia di Firenze*», I [2006], pp. 139-79, in particolare a p. 163, rubr. «*De custode actorum et eius officio*»).

La collocazione fisica del materiale archivistico nel deposito corrispondeva dunque alla successione dei versamenti degli ufficiali, non impostata quindi su base tipologica, ma in base a un vincolo che risiedeva nella figura del podestà.¹⁸⁸ Il breve inventario duecentesco sangimignanese testimonia la riconduzione alle ‘partizioni’ podestarili anche del materiale non direttamente attribuibile esclusivamente alla produzione del suo notaio – ad esempio i libri delle entrate e uscite compilate dai notai di camera –, secondo un uso che risulta ancora formalmente riproposto dagli statuti del 1415:

ordinate incipiendo ab antiquis libris armarii usque ultimos revideantur omnes libri armarii et reponantur modo et ordine infrascriptis, videlicet: quod libri cuiuscumque potestatis et cuiuslibet officialis dicti comunis, tam forensis quam terrigene, cum bonis corrigiis per se in uno volumine libri civilium questionum et in alio libri reformationum et ordinamentorum factorum tempore dicti potestatis, ita quod in una eadem camerula sint omnes libri cuiuscumque scripture tam officialium quam ordinamentorum factorum dicti potestatis.¹⁸⁹

È interessante notare come nel momento in cui venne reiterata tale prescrizione di origine duecentesca rispecchiasse ormai solo in parte le soluzioni conservative già da tempo adottate, come dimostra il caso dei *libri* consiliari. Lo stretto legame di tale documentazione con gli ufficiali di cui era in senso lato espressione – i podestà e i capitani del popolo in quanto ‘presidenti’ dei rispettivi consigli –, si era infatti un po’ ovunque allentato e aveva finito col risolversi nell’adeguamento della partizione temporale dei *libri* alla condotta annuale o pluriennale del notaio delle riformazioni, rispetto alla cadenzata semestralità dei *libri* prodotti fino alla metà del XIV secolo.¹⁹⁰ Seguendo il medesimo principio, il discrimine per la conservazione e il reperimento della documentazione era ormai

¹⁸⁸ Sul perpetuarsi di tale uso per buona parte dell’età moderna v. ad esempio il caso del fondo *Giudicanti dell’antico Stato senese* descritto in G. Chironi, *Prime note sull’ordinamento dei fondi Giudicanti dell’antico Stato senese e Feudi dell’Archivio di Stato di Siena*, «Rassegna degli Archivi di Stato», LX (2000), n. 2, pp. 345-61, in particolare alle pp. 358-60, e più recentemente in M. Brogi, *Le questioni di struttura degli archivi storici: qualche considerazione su alcuni recenti riordinamenti*, in M. Brogi, F. De Luca (a cura di), *Archivi e biblioteche: la formazione professionale e le prospettive della ricerca in Puglia*, atti del convegno di studi (Arnesano, 25 ottobre 2002), Milella, Lecce 2005, pp. 47-62.

¹⁸⁹ SAN GIMIGNANO 1415, IV.<63>, c. 45v e Appendice documentaria n. 7 [4].

¹⁹⁰ Sulle prassi conservative delle tipologie documentarie connesse all’attività deliberativa colligiana, le cui caratteristiche possono essere estese in larga parte ai casi samminiatesi e sangimignanesi, v. Minco, *Colle*, pp. 123-39, in particolare le tavv. 6-7.

diversificato sulla scorta dello spettro sempre più ampio di notai o ufficiali comunali – compreso il podestà –, al mandato di ciascuno dei quali venivano ricondotte le rispettive scritture in sede di archiviazione.¹⁹¹

c. «Discernere utiles ab inutilibus»: la selezione e la tutela del materiale archivistico

Le periodiche rassegne del materiale archivistico, pur partendo dall'esigenza primaria della sua quantificazione, costituirono di frequente l'occasione privilegiata per verificarne l'effettiva rispondenza ai bisogni amministrativi della comunità e a quelli non meno importanti di certificazione dei diritti dei terrazzani. A fronte di una mole crescente della documentazione prodotta e della conseguente riduzione degli spazi a disposizione,¹⁹² secondo dinamiche connaturate alla produzione archivistica, compaiono nei testi delle delibere a partire dalla seconda metà del Trecento riferimenti espliciti alla necessità d'individuare e distinguere le scritture secondo la dicotomia *utiles/inutiles*, secondo cioè un discrimine rapportato alla loro capacità di attestare fatti giuridicamente ancora rilevanti per le attività amministrative e istituzionali della comunità. Da un punto di vista conservativo tali auspici si concretizzarono generalmente nell'accantonamento in luoghi distinti della documentazione giudicata ormai 'inutile', creando i presupposti per un suo tacito e progressivo 'smaltimento'.¹⁹³ La decisione adottata dalle autorità colligiane nel 1351 per risolvere il problema della congestione dei locali della camera del comune

¹⁹¹ A Colle nel 1408 si prescrisse che per la conservazione dei *libri* ormai sindacati fosse preso come discrimine la durata delle periodiche «reforme officiorum»: «libri sindacati officialium sindacatorum dicti comunis per dictos comunis syndicos debeant ligari et in ligaminis nexu micti ordinarie quilibet de per se, pro toto tempore cuiuslibet reformationis comunis» (ASSI, *Comune di Colle* 333, c. 94v [1408 aprile 25]).

¹⁹² Sarebbe pleonastico riportare in questa sede gli innumerevoli accenni al problema riscontrati nelle fonti deliberative dei centri presi in considerazione: uno per tutti il caso colligiano del 1365, quando le scritture trovavano ormai una consueta collocazione sui pavimenti della stracolma «camera comunis»; la soluzione fu trovata nel trasporto di un «armarium» dal cassero, nel quale avrebbero trovato finalmente collocazione i «multi libri reformationum et alii libri dicti comunis» (ASSI, *Comune di Colle* 106, c. 90rv [1365 novembre 23]).

¹⁹³ Sulla progressiva emarginazione, anche fisica, delle scritture ritenute *nullius in vallis* v. ad esempio Romiti, *L'armarium comunis...*, pp. XVII-XVIII.

esemplifica bene queste dinamiche: in quell'occasione si decise infatti di chiudere in «quodam sopedaneo vel alibi» i «libri veteres comunis tam condepnationum et processuum» redatti prima della pestilenza del 1348 – i quali, data la scomparsa di molti degli attori, avevano perso presumibilmente ragione di essere mantenuti a portata di mano –, sgravandone al contempo il camerlengo dall'obbligo di presa in carico *per inventarium* ed escludendo dal provvedimento i «registra comunis» e i «libri reformationum et consiliorum». ¹⁹⁴ Solo a Colle – dove però la presenza di una fiorente industria cartaria dovette rappresentare un'ulteriore turbativa alla pacifica conservazione delle scritture di utilità secondaria – è prospettata nel 1406 la vendita alle cartiere dei «libri inutilis» conservati nella camera, per finanziare i lavori di restauro di un ponte, dopo averli distinti da quelli «utiles et necessarios». ¹⁹⁵ Accanto alle attestazioni di episodici accantonamenti o a quelle ancor più rare di distruzioni volontarie, ¹⁹⁶ occorre valutare infine quanto abbiano inciso nella configurazione degli

¹⁹⁴ ASSI, *Comune di Colle* 93, cc. 25v-26r [1351 febbraio 23]. A San Gimignano nel 1393, nell'ambito di una già più volte ricordata operazione di ordinamento delle scritture della comunità, venne prescritto che i tre incaricati separassero fisicamente le scritture ritenute di una qualche utilità da quelle invece giudicate non necessarie: «illos [libros] qui eis videbuntur utiles, necessarii, utensibiles et sub diligentiori custodia conservandi ponant scorsum ab aliis inutilibus prescriptis et qui non sunt necessarii nec utensibiles separatos» (ACSG 154, c. 26r [1393 agosto 28]); analogamente, nel 1420 fu disposta la redazione, fra gli altri, di un inventario «de quibuscumque aliis libris quos cognoverint fore utiles debere reperiri et conservari» (ACSG 8, c. 19r [riforma del 1420]).

¹⁹⁵ ASSI, *Comune di Colle* 138, c. 237rv [1406 maggio 8].

¹⁹⁶ Si ricomprendono in quest'ultimo novero anche le perdite circoscritte a pochi documentati episodi subite dalla documentazione comunale, che consentono di ridimensionare il *topos* archivistico delle distruzioni occorre a seguito di immancabili quanto indefiniti eventi calamitosi. Nel 1308 a San Miniato una rivolta capeggiata dalle famiglie magnatizie aveva causato l'incendio del «palatium ubi morabant Duodecim et capitaneum populi» e la conseguente perdita delle scritture lì conservate (Salvestrini [a cura di], *Statuti del comune di San Miniato...*, p. 31). Analoga sorte toccò alle scritture presenti nel palazzo del capitano del popolo colligiano nel marzo 1331: la sommossa popolare che portò alla destituzione e all'uccisione di Albizzo dei Tancredi, *dominus* incontrastato della scena politica colligiana per un decennio, si concluse con un falò che riguardò buona parte della documentazione prodotta durante la sua signoria e col trafugamento di altra poi faticosamente recuperata (Mineo, *Colle*, pp. 18-19 e *supra* nota 159). Le dispersioni subite dalla documentazione samminiatese anteriore al 1370 non si possono attribuire *in toto* con documentata certezza agli eventi occorsi durante la conquista fiorentina *manu militari*, quanto presumibilmente ad ordinarie dinamiche amministrative e a circostanze maturate in epoche molto posteriori. Sulla dispersione delle scritture samminiatesi anteriori al 1370 v. Salvestrini (a cura di), *Statuti del comune di San Miniato...*, pp. 10-11, 41; sulla «legenda ignea» in base alla quale sono state inter-

attuali depositi archivistici i taciti ‘smaltimenti’ legati a ordinarie dinamiche amministrative, che non hanno lasciato traccia evidente nei processi decisionali delle nostre comunità. È il caso ad esempio della documentazione contabile, che per sua natura era destinata a una rapida obsolescenza amministrativa e, di conseguenza, a una decisa precarietà conservativa una volta che si fosse estinto il diritto di riscossione o che questo fosse stato ricondotto nell’ambito di scritture riassuntive, creando così i presupposti per l’eliminazione dei materiali più antichi, ormai amministrativamente inutili.¹⁹⁷

Alla periodica emarginazione delle ingombranti carte *inutiles*, prescindendo dalle consuete ‘tesaurizzazioni’, facevano da contraltare le comuni e reiterate attenzioni nei confronti di alcune tipologie ‘ordinarie’ di scritture, le implicazioni istituzionali, giuridiche e amministrative delle quali inducevano evidentemente le comunità a ritenerne la conservazione e la salvaguardia più ‘necessaria’ e ‘utile’ rispetto a quella di altri atti. Un dato che colpisce compulsando le delibere tardo trecentesche e quattrocentesche di tutti i centri presi in considerazione in questa sede – e in particolare quelle san-gimignanesi –, è la centralità che viene attribuita specificamente al recupero e alla conservazione delle scritture relative al contenzioso civile. Queste furono in genere destinate nel lungo periodo a una maggiore fortuna conservativa rispetto ad esempio alle scritture giudiziarie relative alla materia criminale, soggette a dispersioni più frequenti, per le quali evidentemente l’utilità amministrativa si risolveva entro i termini del pagamento delle diverse condanne.¹⁹⁸ La

pretate le lacune di gran parte degli archivi diocesani italiani v. Chironi, *La mitra e il calamo...*, p. 57.

¹⁹⁷ Sui processi di gestione dei beni comunitativi e sulle loro implicazioni documentarie v. *supra* nel testo compreso fra le note 47-72. Sul nesso fra utilità amministrativa e conservazione delle scritture contabili v. Brogi (a cura di), *L'archivio comunale di Poggibonsi...*, pp. 131-32 e più recentemente Id., *Le scritture fiscali del comune di Poggibonsi nei secoli XIV e XV. Qualche cenno sulla loro produzione e conservazione*, in *Scritti per Gino Rizzo*, «Kronos 10», 2006, pp. 247-54.

¹⁹⁸ Non pare un caso che sia a Colle sia soprattutto a San Gimignano, ove si conservano atti criminali dal XIII secolo, siano presenti nelle deliberazioni consiliari riferimenti alla tutela delle scritture d’ambito criminale, soprattutto in relazione ai libri delle condanne. Tali scritture attestavano in maniera esauriente gli esiti dell’intero iter giudiziario e documentario, risultando utili tanto per la comunità che doveva verificare il soddisfacimento degli obblighi imposti, quanto per le parti che potevano così veder certificato il pagamento delle proprie pendenze (per Colle v. ad esempio quanto riportato *supra* nel testo compreso fra le note 193-194; per San Gimignano v. ACSG 8, c. 19v [riforma del 1420]). Ad ogni modo, la risoluzione di tutte le posizioni pendenti

conservazione delle scritture relative alle cause civili e con esse dei perduranti diritti patrimoniali e giuridici che ne scaturivano per i terrazzani costituiti – al pari di quella delle scritture derivanti dall’attività professionale dei notai¹⁹⁹ – una preoccupazione costante per le autorità comunitative, intenzionate a contrastare tanto le proprie carenze in sede conservativa quanto l’interessata indolenza dei notai *ad acta civilia* o degli stessi rettori nel restituire i propri atti alla fine del mandato.²⁰⁰ La volontà di celare le proprie negligenze induceva

all’interno dei libri delle condanne ne affievoliva notevolmente l’utilità amministrativa e di conseguenza le necessità conservative, come nel caso delle scritture contabili. Sul nesso fra potenziale ‘informativo’ e necessità conservative delle scritture v. anche Baietto, *Scrittura e politica...*, pp. 123-24 e nota 37.

¹⁹⁹ La continuità nella conservazione delle scritture notarili era garantita dal minuzioso controllo dei loro passaggi di titolarità, sancito attraverso la pratica della *commissio*. All’autorità dei consigli comunitativi era demandata ovunque la responsabilità della *commissio* delle carte dei notai deceduti *ab intestato*, in stretto contatto, come a San Miniato, col locale collegio notarile: gli statuti del 1337 prevedevano che alla morte di un notaio i consoli della corporazione si recassero assieme al notaio del capitano del popolo a recuperare «rogita, protocolla et scripture», li sigillassero in una sacca o in una cassa e li consegnassero ai parenti del defunto fino a quando il consiglio generale non avesse deliberato la *commissio* a un altro notaio (SAN MINIATO 1337, I.27, pp. 101-102; sulle prassi vigenti a Colle e San Gimignano v. Minceo, *Colle*, p. 122, nota 181; SAN GIMIGNANO 1314, II.53-54, pp. 144-45; SAN GIMIGNANO 1415, II.50-51, c. 21rv; in generale sull’istituto della *commissio* v. G. Tamba, *Teoria e pratica della ‘commissione notarile’ a Bologna nell’età comunale*, Lo Scarabeo, Bologna 1991 e la bibliografia ivi citata). La piena validità giuridica attribuita nei centri studiati alle scritture mercantili redatte secondo determinate forme estese a quest’ambito le analoghe attenzioni delle autorità comunali. È significativo in tal senso il provvedimento sangimignanese del 1349, destinato al recupero dei libri di «quam plures mercatores et campsores ac etiam apotecarii et alii generatores et mutatores qui in variis et diversis causis erant» deceduti durante la grande pestilenza dell’estate precedente; molti creditori avevano infatti visti lesi i loro diritti «propter occultationem librorum huiusmodi defunctorum», costringendo le autorità comunali a ingiungere ai parenti o ai soci dei defunti di «obstendere ipsos libros et de ipsis copiam facere illis personis qui per formam et scripturam dictorum librorum aliquid ab aliquibus talium defunctorum diceret se debere recipere vel habere ad omnem talium habere debentium requisitionem et voluntatem» (ACSG 120, c. 30v [1349 maggio 22]); sulla «plena fides» da attribuire in giudizio alle scritture dei mercanti v. SAN MINIATO 1337, III.37, pp. 263-64; Ninci (a cura di), *Statuta antiqua communis Collis...*, II, p. 441 [1339 febbraio 27]; COLLE 1343-1347, II.16, p. 245 e VIII.11, p. 382; SAN GIMIGNANO 1327, II.68, cc. 79v-80r; SAN GIMIGNANO 1415, II.67, c. 23v; sul tema, con riferimento alla realtà colligiana, v. R. Ninci, *La regolamentazione del credito colligiano alla metà del Trecento*, in Duccini, Francesconi (a cura di), *L’attività creditizia nella Toscana comunale...*, p. 251-64, in particolare alle pp. 259-64.

²⁰⁰ Gli statuti fiorentini del 1415 avevano disposto che i notai dei rettori del contado e del distretto consegnassero i propri atti alla fine del mandato «per inventarium camerario vel simili officiali dicti loci ubi fuerit notarius». I processi pendenti dovevano essere «comodati» ai successori, mentre gli atti relativi a

spesso i rettori a ritardare o ad omettere la consegna delle scritture,²⁰¹ così come presumibilmente la possibilità di lucrare sull'estrazione di copie spingeva i notai locali a non trascrivere gli atti presentati dalle parti o quelli prodotti per le parti stesse, onde riscuoterne 'in nero' i relativi emolumenti.²⁰² La soluzione al problema, patito tanto

procedimenti conclusi come di consueto dovevano essere restituiti al camerlengo «et deponenda et detinenda in archivio dicti loci vel aliqua capsula vel loco ubi sunt et reponuntur iura dicti talis loci, civitatis, castri, terre seu villae dum tamen tute stent et absque corruptela vel suspitione corruptelae, ita quod cuilibet petenti dari possit et debeat copia in perpetuum» (*Statuta populi et communis Florentiae...*, V, tract. IV.84, p. 679). Nel 1448 una provvisione della Signoria fiorentina, constatata la scarsa cura «in Florentie comitatus districtusque pluribus locis de actorum civilium vel criminalium rectorum», aveva nuovamente disposto che ovunque risiedesse «aliquis rector vel officialis (...) ad ius reddendum» si provvedesse a predisporre un «armarium sive capstone cum serraminibus» ove conservare le scritture, da trasmettere come di consueto per inventarium (ASFi, *Provisioni* 139, c. 100v, edito in Pampaloni, *La legislazione archivistica...*, p. 187). Nel 1465 il consiglio generale di Colle aveva rilevato la tendenza dei rettori a non consegnare al camerlengo o al cancelliere, come invece stabilito, i libri delle cause civili, «quo declarentur plures differentie inter homines post discessum potestatum», ribadendone l'obbligo (ASSI, *Comune di Colle* 162, c. 130v, 132r [1465 novembre 21]).

²⁰¹ Le negligenze non riguardavano tuttavia soltanto l'operato degli ufficiali ed esemplare in tal senso è una provvisione fiorentina del 1471: la prassi usuale anche a Firenze prevedeva che alla fine del loro mandato i rettori consegnassero gli atti per le consuete operazioni di sindacato. I documenti relativi a procedimenti ancora pendenti, i cui termini rimanevano sospesi a decorrere dal giorno della consegna, venivano restituiti ai successori dopo le operazioni di sindacato previa deliberazione della signoria (sui meccanismi di restituzione delle scritture v. *supra* il testo compreso fra le note 169-172). Approfittando di tale procedura, taluni «per dare dilatione et indugio alla decisione et sententia, procurano con meço di amici che tali acti pe' signori non si faccino rendere». Per ovviare al malcostume si stabilì che la restituzione degli atti ai successori avvenisse «immediate sequente dopo il termine dell'absolutione del syndacato del rectore suo precessore (...) senza alcuna deliberatione, solemnitate o atto non obstante qualunque legge o consuetudine in contrario» (ASFi, *Provisioni* 162, cc. 1r-2r [1471 aprile 4]).

²⁰² Gli statuti di tutte le comunità fissavano come visto precisi tariffari per ogni tipologia di atto producibile in giudizio: ad esempio gli statuti sangimignanesi del 1415 avevano previsto che i notai del banco fossero tenuti a registrare nei propri libri tutte le scritture e gli atti «tam sibi datas a partibus quam alias quas fecerint extensas», consegnandone copia solo dopo tale registrazione «per extensum». Gli emolumenti relativi a ciascun atto, spettanti per un quarto al comune e per tre quarti ai notai, dovevano essere versati dalle parti prima della ricezione delle scritture in un «cippus sive capsetta», le cui chiavi erano custodite dai notai stessi e dal camerlengo generale. I notai del banco erano tenuti ad annotare nel margine di ciascun atto registrato nei propri libri l'avvenuto pagamento, che doveva essere poi riscontrato in sede di sindacato con quanto effettivamente riscosso (SAN GIMIGNANO 1415, II.64-65, cc. 22v-23r); gli statuti del 1340 già prevedevano tale prassi, ripresa dalla già citata riformazione del 1322, con compensi assegnati per i due terzi ai notai e per un terzo al comune (SAN GIMIGNANO 1340, VI.24-25, cc. 54v-55r e ACSG 95, c. 114rv [1322 aprile 2]).

dalle autorità comunitative quanto da quelle cittadine, fu cercata in primo luogo nella reiterate quanto forse inascoltate prescrizioni sui tempi e sugli obblighi di consegna delle carte *per inventarium* che costellano le carte deliberative con intensità maggiore nel corso del Quattrocento.²⁰³ La via alternativa battuta dalle autorità fu per gli uffici dei notai del banco quella di intervenire sulle forme della produzione documentaria, tradizionalmente legata alla redazione di libri riferiti a un ambito temporale predeterminato, corrispondente al periodo di durata dell'*officium*, imponendo ad esempio a Colle e San Gimignano l'utilizzo di registri di grande formato da consegnare ai successori e da utilizzare fino al loro esaurimento materiale,²⁰⁴ che

Sul generalizzato obbligo di trascrizione degli atti prodotti dalle parti *per extensum* nei libri dei notai delle cause civili v. SAN MINIATO 1337, III.19, p. 244 e gli «ordinamenta super causis civilibus» colligiani del 1419 in Ninci (a cura di), *Statuta antiqua communis Collis...*, II, p. 524; sui tariffari in vigore cfr. *supra* la nota 31.

²⁰³ A San Miniato gli statuti del 1337 avevano stabilito che la custodia degli atti dei notai del banco terrazzani fosse affidata al notaio del giudice delle cause civili forestiere, con l'obbligo della trasmissione *per inventarium* ai successori; constatata tuttavia l'inefficacia di tale soluzione, già nel 1371 si decise di affidarne la conservazione al notaio della camera degli atti, al quale spettava anche l'eventuale estrazione di copie «omnibus petentibus» (SAN MINIATO 1337, III.22, pp. 249-50 e ACSM 2293, cc. 132v e 133v-134r [1371 ottobre 5, 18]); l'obbligo di riconsegna delle scritture *per inventarium* ai responsabili della custodia archivistica alla fine del mandato dei notai venne ribadito a San Miniato ancora nel 1434 e nel 1445 (ACSM 2328, c. 16v [1434 febbraio 16] e ASFi, *Statuti delle comunità* 737, c. 6v [riforma del 1445]); a Colle nel 1432 si stabilì che i notai del banco consegnassero le proprie scritture al camerlengo e al notaio di camera, tenuti a loro volta a custodirli «prout salvant et custodiunt alios libros dicte camere» (ASFi, *Statuti delle comunità* 251, c. 196v [riforma del 1432]). Il disordine in cui versavano i libri dei notai del banco aveva indotto le autorità sangimignanesi nel 1418 e poi nel 1419 a «providere quod custodiantur et teneantur in forma decenti», arrivando a disporne solo nel 1420 la redazione di un inventario complessivo (ACSG 168, cc. 162v e 163v [1418 settembre 5]; ACSG 168, cc. 106v e 108r [1419 novembre 3, 4]; ACSG 8, c. 19rv [riforma del 1420]). Sugli analoghi obblighi di consegna e conservazione delle scritture prodotte dai notai delle cause civili a Firenze v. ad esempio ASFi, *Provvisioni* 128, c. 125rv [1437 luglio 11] e ASFi, *Provvisioni* 140, cc. 7v-8v [1449 aprile 2].

²⁰⁴ L'archivio sangimignanesi conserva un discreto numero di unità trecentesche redatte dai notai del banco delle cause civili, di durata corrispondente all'estensione trimestrale del loro mandato, che in sede di archiviazione venivano ricondotte al podestariato di riferimento (Carapelli, Rossi, Sandri [a cura di], *L'archivio comunale di San Gimignano...*, pp. 234-67). Per ovviare alle mancate consegne, la riforma del 1432 aveva previsto la compilazione di due registri «cartarum regalium de papiro cum cubertis pecudinis et cum corigiis et aliis expedientibus» intestati alle *societates* rispettivamente di San Matteo e San Giovanni, come testimoniato dalla loro conservazione a partire da quell'anno (ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 110r [riforma del 1432] e Carapelli, Rossi, Sandri [a cura di], *L'archivio comunale di San Gimignano...*, pp. 382ss.). Analogamente, a Colle la riforma del 1462 prevede la tenuta di un «librum de cartis bombicinis

tuttavia non risparmiarono ancora alle autorità comunali il dover più volte ribadire gli obblighi di riconsegna.²⁰⁵

d. Verso gli esiti conservativi di età moderna: il cancelliere

Se l'omessa redazione degli *inventaria* comprometteva l'ordinato passaggio delle scritture nelle mani degli ufficiali chiamati alla loro custodia, la mancata consegna degli atti da parte degli ufficiali produttori inficiava alla base i diritti della comunità e dei suoi abitanti. Tale fenomeno era comunemente avvertito come foriero di disordine nelle *res communis*, costringendo le autorità a continui sforzi volti a rammentare i propri obblighi ai 'distratti' notai che si succedevano nei diversi uffici comunitativi.²⁰⁶ I frequenti e generici moniti al recupero delle scritture pubbliche conservate «penes plures homines»,

realibus bene ligatum cum tabulis», secondo un uso che si sarebbe affermato in modo stabile dalla metà del XVI secolo (ASSi, *Comune di Colle* 6, c. 24rv [riforma del 1462]; sulle modalità di trasmissione e conservazione dei libri dei notai del banco colligiani v. Mineo, *Colle*, pp. 464-68). A San Miniato, ove pure nel 1382 si era stabilito di uniformare il mandato dei notai del banco a quello semestrale del podestà «ne contingant quod acta facienda tempore presentis potestatis et eius successorum vadant per manus plurium notariorum», sembra essersi mantenuta la corrispondenza tra la durata del mandato e l'estensione temporale del libro (ASFi, *Statuti delle comunità* 734, c. 15v [riforma del 1382] e ACSM 2455-2456).

²⁰⁵ Nel caso sangimignantese tali prescrizioni si dimostrarono evidentemente efficaci, come attesta l'attuale continuità della serie dei libri dei notai del banco: nel 1458 venne ribadito l'obbligo di restituire le scritture entro dieci giorni dalla fine del mandato, disponendo nel 1471 la conservazione sotto chiave dei «libri magni actorum civilium» in «uno armariorum gabelle», unico luogo assieme al «banchum iuris» in cui gli atti registrati potevano essere pubblicati; tale accortezza non poté tuttavia impedire che nel 1481 si notasse la frequente sottrazione dei libri dei notai delle cause civili dalla gabella, «in non modicum dapnum publicum et privatum», e si prescrivessero tempi più stretti di consegna alla fine del mandato – tre giorni – e l'affidamento ai successori mediante inventario redatto dal cancelliere (ACSG 179, c. 85r [1458 gennaio 11]; ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 391r [riforma del 1471]; ACSG 187, c. 55v [1481 marzo 24]); in proposito v. ad esempio la «consignatio librorum causarum civilium per inventarium novis notariis» verbalizzata dal cancelliere nei libri delle riformazioni (ACSG 187, c. 206r [1482 ottobre 5], cc. 226v-227r [1483 gennaio 3]).

²⁰⁶ Sul fenomeno v. A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in G. Albinì (a cura di), *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, Scriptorium, Torino 1998, pp. 155-71, in particolare a p. 161, nota 25 (già in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*, atti della tavola rotonda [Roma, 15-17 ottobre 1984], École française de Rome, Roma 1985, pp. 35-55), nonché, con particolare riferimento alle scritture giudiziarie, A. Bartoli Langeli, E. Irace, *Gli archivi*, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), *La città e la parola scritta*, Garzanti Scheiwiller, Milano 1997, pp. 401-28, in particolare a p. 407.

secondo la consueta espressione di cui è rimasta traccia soprattutto nelle delibere colligiane, s'intensificavano in corrispondenza delle vacanze dell'*offitium reformationum*, ricoperto temporaneamente da notai sottoposti a una rapida turnazione che spesso non si rendevano poi così solleciti nella consegna delle scritture prodotte.²⁰⁷ La continuità di esercizio del ruolo dei cancellieri divenne dunque garanzia per la conservazione documentaria nei nostri centri in modo praticamente sincrono, così come lo era stata per il corretto incedere della vita amministrativa locale sin dal pieno Trecento.

L'aumento delle incombenze affidate ai cancellieri e la contestuale necessità di ridurre gli *offitia* comunitativi portò quindi in modo naturale ad affidare loro porzioni sempre più ampie di scritture, necessarie per lo svolgimento delle attività d'ufficio. Non stupisce rilevare che il primo ambito documentario al quale vennero estese le responsabilità conservative dei cancellieri, ben oltre la fase corrente, fosse quello deliberativo ed 'elettorale'.²⁰⁸ A San Gimignano nel 1420, nell'ambito di un provvedimento volto a risolvere il crescente disordine in cui versavano le scritture del comune, si stabilì di affidare alla custodia del cancelliere «libros reformationum, stantiamentorum et extractionum», assegnando come consueto ai «conservatores armarii et scripturarum» «libros causarum civilium, libros condepnatorum [et exbapnitorum, libros condepnatorum dannorum datorum], libros rosarum, libros camerariorum, libros extimorum», nonché «instrumenta et iura et privilegia et omnes quascumque scripturas tam publicas quam privatas».²⁰⁹ Di lì a poco la riforma del 1429, constatato che l'«offitium massariatus et notarii eius non esse alicuius utilitatis vel necessitatis», stabilì che l'ultimo custode in carica consegnasse al cancelliere «per solemne inventarium» tutte le masserizie conservate nel cassero e nel palazzo del podestà, assieme ad «omnes et quoscumque libros, scripturas et instrumenta» conservate «in camera et gabella».²¹⁰

²⁰⁷ Cfr. *supra* la nota 118.

²⁰⁸ Un illustre precedente di tale percorso si riscontra nei decenni centrali del Trecento a Firenze, quando l'affidamento della custodia dei libri delle provvisioni al notaio delle riformazioni aveva dato avvio al processo di formazione dell'archivio delle Riformazioni (Arrighi, Klein, *Dentro il palazzo...*, pp. 77-102, in particolare a p. 80).

²⁰⁹ Tali nuclei documentari dovevano essere presi in carico tramite tre distinti «inventaria» da compilarsi nella stessa occasione (ACSG 8, c. 19rv [riforma del 1420]).

²¹⁰ ASFi, *Statuti delle comunità* 759, c. 48r [riforma del 1429].

Le funzioni dei «conservatores» sangimignanesi sembrano così ricondotte definitivamente al cancelliere anche nei decenni successivi – come del resto pare intuirsi a San Miniato –, ²¹¹ sia per quanto riguarda l'estrazione di copie, ²¹² sia per quanto riguarda il ruolo di supervisione nei passaggi di consegne del materiale documentario fra i diversi ufficiali comunitativi. ²¹³ Anche a Colle, nel 1423, fu attribuita al cancelliere la responsabilità su «omnes libri reformationum omnium cancellariorum», al fine di provvedere alla loro rassegna per estrarne le norme più significative, disponendo al contempo la costruzione in cancelleria di un «armarium» per la loro conservazione. ²¹⁴ Del resto, l'acquisizione di competenze in materia elettorale da parte del cancelliere colligiano comportò – così come a San Gimignano – l'accentramento delle relative scritture, secondo un processo che avrebbe riguardato di lì a pochi decenni anche quelle connesse all'attività amministrativa di altri 'corpi intermedi' serviti dal medesimo cancelliere, quali fabbricerie e corporazioni artigiane, legando dunque le responsabilità in fase di produzione documentaria a quelle di conservazione. Negli archivi dei nostri centri le serie documentarie di tali 'corpi' tendono a divenire continue proprio dagli ultimi decenni del Quattrocento,

²¹¹ La «reforma officiorum» del 1438 non annoverò fra gli uffici da eleggere per tratta quello dei «conservatores armarii», né le deliberazioni del periodo, peraltro non lacunose, lo menzionano fra quelli nominati direttamente dai consigli (ACSG 9 [riforma del 1438]); sulle coeve e residuali attestazioni dell'attività dei «notarii camere actorum» samminiatesi cfr. *supra* la nota 137.

²¹² Si vedano ad esempio le «licentie scripturarum», le autorizzazioni del collegio priorale per l'estrazione di copie «[ex libris] civilium, tempore (...) olim potestatis terre Sancti Geminiani» in ACSG 179, cc. 12r, 207r, 226r, 259r, 295v, 371r; per copie estratte «de libro maleficiorum» v. ACSG 181, c. 35r.

²¹³ Ad esempio, nel gennaio 1458 si era incaricato il cancelliere di redigere un inventario dei libri conservati in gabella, ove annotare le consegne *per inventarium* delle scritture dei gabellieri e dei notai delle cause civili «ut ponatur modus et ordo per quem libri comunis tam civilium causarum quam registra et alii libri pertinentes ad officium gabelle comunis predicti stent et sint sub maiori cura et diligentia quam soleant» (ACSG 179, c. 85r [1458 gennaio 11]). Già nel 1404 il cancelliere era stato incaricato di redigere l'inventario «omnium librorum et quorumcumque instrumentorum et quarumcumque scripturarum», sulla scorta del quale i custodi erano tenuti a verificare i passaggi di consegne (ACSG 158, c. 4r [1404 aprile 6]); gli ufficiali di gabella rimasero comunque responsabili degli aspetti 'logistici' legati alla gestione del deposito, in quanto ultimi destinatari delle scritture dell'«armarium».

²¹⁴ Sull'intera operazione e sui precedenti tentativi v. più estesamente Mineo, *Colle*, pp. 137-39.

in concomitanza col loro stabile inserimento istituzionale negli organigrammi comunitativi.²¹⁵

L'affidamento della produzione documentaria a figure comprese nell'assetto istituzionale comunitativo aveva costituito il primo passo per poter disporre agevolmente delle scritture almeno per il tempo in cui fossero state stimate di una qualche utilità amministrativa. Fu tuttavia la continuità della responsabilità di custodia delle scritture prodotte a costituire il presupposto per la persistenza di una messe sempre più ampia di documentazione per un periodo che travalicasse tali angusti limiti cronologici. Il passo successivo dunque, decisivo ai fini della completa responsabilizzazione dei cancellieri, fu quello di allargare le competenze in materia di conservazione documentaria agli ambiti in cui tradizionalmente la produzione era affidata ad altri ufficiali, primo tra tutti quello giudiziario, riproponendo nei fatti il modello due-trecentesco fondato sulla scissione del binomio produzione/conservazione e prefigurando più in generale gli esiti ratificati formalmente e *universis locis* in età cosimiana.

²¹⁵ La riorganizzazione istituzionale dell'arte della lana colligiana del 1519 prevede esplicitamente che il cancelliere *pro tempore* della comunità rivestisse il ruolo di attuario della corporazione. A tale responsabilità in fase di produzione corrispose la conservazione di atti con continuità a partire dallo stesso periodo (Mineo, *Colle*, pp. 299-306, in particolare a p. 299). Stesso fenomeno è riscontrabile nel caso colligiano per le altre due istituzioni controllate dalla comunità, l'opera del SS. Chiodo e l'ospedale di Ricovero, delle cui scritture si lamentava la dispersione nel 1493, «ablate de locis et archivis publicis» e in possesso di privati (*ibidem*, pp. 436-50, in particolare a p. 436, nota 1). A San Miniato nel medesimo periodo, constatata la dispersione «in manibus multorum hominum» degli atti riguardanti l'opera del SS. Crocifisso, se ne dispose l'affidamento al cancelliere in via definitiva (ACSM 2238, cc. 205v-207r [1493 giugno 7]). Sul nesso fra stabilità istituzionale e attitudine alla custodia archivistica di corporazioni, fraterne e altri corpi intermedi v. Cammarosano, *Italia medievale...*, pp. 205-10.

APPENDICE DOCUMENTARIA

1. *Il consiglio generale del comune di Colle delibera che i rettori entro dieci giorni dalla fine del loro mandato siano tenuti a riconsegnare le loro scritture al camerlengo del comune 'per inventario' alla presenza del collegio priorale e che il camerlengo sia tenuto a sua volta a riconsegnare ai nuovi rettori le scritture relative ai procedimenti ancora pendenti* 1350 dicembre 1

ASSi, *Comune di Colle* 92, c. 123r.

Pro actis auferendis rectoribus terre Collis et modo representandi ea.^a

Cum in forma actorum comunis de Colle non appareat infra quantum tempus seu quomodo rectores terre Collis debeant renumpiare et representare comuni eorum acta, provisum est per offitium dominorum priorum dicte terre quod dominus potestas et capitaneus terre Collis et eorum quilibet presentes et futuri teneantur et debeant ante finem eorum offitii per X dies renumpiare et representare omnia eorum acta, scripturas et libros quos eorum et cuiusque eorum tempore fecerint camerario dicti comunis pro tempore esistenti in presentia offitii dominorum priorum dicte terre per inventarium et numerare cartas scriptas et non scriptas in dictis libris et processus pendentes si qui sunt et de quo faciant mentionem; quibus presentatis, immediatate sigillentur per prepositum dicti offitii cum sigillo comunis et dentur dicto camerario. Et cum subcessor talis rectoris sic renumpiantis intraverit in offitio, per camerarium dicti comunis in presentia dicti offitii eidem rectori presententur et assignentur nominando processus pendentes in eis. Que reformatio scribatur nichilominus in statutis dicti comunis per notarium reformationum dicti comunis ita quod ab omnibus videri possit quid videtur et placet dicto consilio providere Dei nomine consulatur.

^aPro (...) ea nel margine sinistro

2. *Bartolomeo di Agostino da Colle, giudice del podestà di San Gimignano Simone di Ranieri Peruzzi, alla fine del proprio mandato consegna i libri al collegio priorale; contestualmente, Filippo di Benricevuto da Prato, notaio del detto podestà, consegna i libri del precedente podestà Filippo di Cionetto Bastari al custode dell'«armarium gabelle»* 1361 maggio 7

ACSG 125, c. 9rv.

Inventarium et receptio librorum factorum tempore potestarie Simonis.^a

Die VII mensis maii.

Dominus Bartolomeus Augustini de Colle, iudex et vicarius nobilis et potentis viri Simonis Ranerii de Perucis de Florentia honorabilis potestatis terre Sancti Geminiani pro comuni Florentie, tradidit et consignavit dominis prioribus populi, gubernatoribus et defensoribus terre Sancti Geminiani numero V ad collegium existentibus in sala predicta pro comuni Sancti Geminiani recipientibus:

unum librum inquisitionum, accusationum et processuum cartarum LXIII^{or} de bambagia, quarum scripte sunt in totum vel in partem LV, relique vero non scripte, factum tempore offitii potestarie dicti Simonis, in quo quidem libro pendet unus processus contra Fortem Fini de villa Sancti Quirici dicti districtus Sancti Geminiani.

Item, unum librum condempnationum factum dicto tempore foleorum bambacinorum XXXIII^{or}, quorum XXVII sunt scripta in totum vel in partem, VII vero non scripta.

Ambos libros publicatos per ser Filippum ser Benricevuti de Prato tunc notarium dicti domini potestatis.

Item, unum librum extraordinariorum publicatum per ser Franciscum Guardi de Monte Lungo, tunc notarium dicti domini potestatis, foleorum bambacinorum XXIII^{or}, quorum XXII sunt scripta in totum vel in partem, duo vero non scripta.

Item, unam filçam denumptiationum et accusationum et cartarum pacis et aliarum scripturarum.

Quos libros scriptos predictos, dato partito ad lupinos nigros et albos et obtento, receperunt vice et nomine dicti comunis Sancti Geminiani et pro comuni predicto. //

Restitutio librorum factorum tempore potestarie Filippi de Bastariis.^b

Ser Filippus ser Benricevuti de Prato, notarius nobilis et potentis viri Simonis Ranerii de Peruçis de Florentia honorabilis potestatis terre Sancti Geminiani, pro se ipso et vice et nomine dicti domini potestatis tradidit, consignavit et restituit Francischo Nicholai Gori contrate Platee custodi armarii gabelle et comunis Sancti Geminiani, recipienti pro et vice et nomine dicti comunis Sancti Geminiani, tres libros actorum factorum tempore potestarie nobilis viri Filippi Cionetti de Bastariis de Florentia cum ipsorum inventario, prout scriptum patet ipsorum librorum inventarium in libro inventarii dicti custodis armarii, et unam filçam in qua sunt multe scripture et quedam instrumenta producta in iudicio. Quos libros et filçam dictus Franciscus custos predictus habuit et recepit in sala palatii populi dicte terre, presentibus dominis prioribus dicte terre ibidem in numero V more solito congregatis.

^a Inventarium (...) Simonis *nel margine sinistro*

^b Restitutio (...) Bastariis *nel margine sinistro*

3. *I priori del comune di San Gimignano consegnano a Giovanni da Firenze, giudice del nuovo podestà Iacopo Alberti, i libri del precedente podestà Simone di Ranieri Peruzzi con l'obbligo di restituirli alla fine del mandato*

1361 maggio 11

ACSG 125, c. 10v.

Inventarium librorum factorum tempore potestarie Simonis consignatorum domino Iacopo.^a

Die XI mensis maii.

Predicti domini priores et vexillifer iustitie dicte terre, numero VI ad collegium in sala palatii populi dicte terre ad ipsorum prepositi instantiam in consilio populi et rectorum artium dicte terre ibidem in numero LIII more solito congregatis, absente tamen ser Nicholao Muçii eorum collega, et per ipsorum prepositum inter eos dato, facto et misso diligenti et secreto scrupiteo et partito ad lupinos nigros et albos et obtentum secundum formam statutorum dicte terre, tradiderunt et consignaverunt domino Iohanni de Florentia,

iudici et vicario nobilis et potentis militis domini Iacopi de Albertis de Florentia honorabilis potestatis terre Sancti Geminiani pro comuni Florentie, pro domino potestate predicto recipienti et de ipsius domini potestatis consensu et voluntate apud eius curiam conservandos tempore offitii eius potestarie omnes et singulos libros et filçam et scripturas factas tempore offitii potestarie nobilis viri Simonis Ranerii de Peruçis de Florentia, olim honorabilis potestatis dicte terre de proximo,^b quos dominus Bartolomeus iudex et vicarius dicti domini potestatis consignavit suprascriptis dominis prioribus die VII maii proxime preteriti et sub illomet inventario, quos libros et scripturas promiserit restituere eisdem dicto nomine recipientibus in fine offitii potestarie domini Iacopi predicti.

^a Inventarium (...) Iacopo *nel margine sinistro* ^b segue sub i(n) *deppennato*

4. *Luca di Baldo da Vico Fiorentino, notaio del podestà di San Miniato, consegna alla fine del mandato podestarile i libri al cancelliere del comune in presenza del collegio priorale* 1389 giugno 30

ACSM 2304, c. 60r.

Consignatio librorum potestatis.^a

Dicta die XXX^a iunii.

Providus vir ser Lucas ser Baldi notarius de Vico Florentino officialis suprascripti domini potestatis, vice et nomine ipsius domini potestatis, constitutus in presentia prudentum virorum dominorum priorum predictorum, ipsis in eorum consistorio de mandato suprascripti eorum propositi in sufficienti numero congregatis, consignavit eis infrascriptos libros et scripturas factas in curia ipsius domini potestatis tempore sui regiminis et potestarie, videlicet:

in primis, unum librum accusationum, inquisitionum, denumptiationum et petitionum continentem quam plures alias^b varias et diversas scripturas cartarum L^{ta} in totum, quarum scripte sunt XLII relique vero non scripte, cum cupertis pecudinis, scripte et publicate manu dicti ser Luce notarii.

Item, unum librum condemnationum et sententiarum cum cupertis pecudinis cartarum bonbicinarum XXII, quarum XV sunt scripte

in totum vel in parte, VII vero non scripte, et publicate manu dicti ser Luce.

Item, unum alium librum extraordinariorum cum cupertis pecudinis cartarum bonbicularum numero XVI, quarum XIII^{or} sunt scripte in toto vel in parte, due vero non.

Item, unam infilçam denumptiationum et accusationum, petitionum et instrumentorum pacis et instrumentorum sindicorum et aliarum scripturarum.

Item, unam aliam infilçam decretorum et aliarum scripturarum.

Qua consignatione sic facta, fuerunt dicti libri simul ligati et sigillati in presentia dictorum dominorum priorum et de eorum mandato quadam corniuola domini potestatis superscripti et penes me cancellarium usque ad adventum sindici dicti potestatis conservandi recommendati.

Consignati fuerunt novo potestati die VIII^o iulii, videlicet ser Galgano eius notario ut infra patet sub dicta die.^c

^a Consignatio (...) potestatis *nel margine sinistro* ^b *nell'interlinea superiore* ^c *nel margine sinistro*

5. *I priori del comune di San Miniato deliberano la consegna dei libri relativi al precedente mandato podestarile a Galgano di Ruggero, notaio del nuovo podestà; una filza di atti relativi a procedimenti conclusi viene consegnata al notaio della camera degli atti*

1389 luglio 8

ACSM 2304, c. 63r.

Consignatio librorum novo potestati facta.^a

Die ottavo mensis iulii.

Prudentes viri .. domini priores populi et comunis Sancti Miniatis predicti insimul in eorum consistorio de mandato Buccii ser Iohannis propositi dictorum dominorum priorum in sufficienti numero more solito congregati et dato, facto et misso partito per dictum propositum inter eos et obtento legiptime ad fabas nigras et albas cum pisside secundum formam statutorum et ordinamentorum dicti comunis, providerunt et deliberaverunt quod libri offitii preteriti potestatis, consignati per eum dicto offitio dominorum priorum ut

supra patet die XXX^a iunii, consignentur et dentur novo presenti potestatis et seu alicui ex suis officialibus pro eo recipientibus et sic consignati fuerunt ser Galgano ser Ruggerii officiali presentis potestatis in presentia dictorum dominorum, exceptis infilcis que fuerunt tradite notario camere, videlicet ser Francisco ser Archaruoli substituto dicti notarii camere.

^a Consignatio (...) facta nel margine sinistro

6. *Il camerlengo del comune di San Miniato e il notaio di camera alla fine del loro mandato riconsegnano i libri, alla presenza dei priori, del nuovo camerlengo, del nuovo notaio di camera e del cancelliere; lo stesso cancelliere provvede alla consegna dei libri sigillati ai sindaci* 1396 novembre 10

ACSM 2309, alla data 1396 novembre 10.

Consignatio librorum camerarii.^a

Die X^b novembris.

Coram prudentibus viris dominis prioribus comunis et populi Sancti Miniatis ad collegium in eorum solito consistorio in numero septem existentibus et presente Taviano ser Ricoveri novo camerario et ser Simone ser Iohannis eius notario camere et me Ambrosio notario et cancellario dicti comunis, Gherardus Pasque olim camerarius dicti comunis et ser Guidus Pieri eius notarius pro IIII^{or} mensibus proxime preteritis, inceptis die primo mensis iulii et finitis die ultima septembris, representavit libros sui camarlingatus scriptos et publicatos per dictum ser Guidum, quos ligavi et sigillavi et die XI dicti mensis novembris tradidi suprascriptis sindacis.

^a nel margine sinistro ^b X nell'interlinea superiore, su nona depennato

7. *Disposizioni statutarie del comune di San Gimignano relative alla gestione dell'«armarium gabelle»* 1415

ASFi, *Statuti delle comunità* 760, I.9, c. 4r [1]; III.<93-94>, c. 37v [2-3]; IV.<63-70>, cc. 45v-46r [4-11]; IV.<73>, c. 46r [12]; V.<24>, c. 61r [13].

[1] Quomodo custodiantur acta et libri comunis rubrica.

Ad hoc ut acta et libri comunis conserventur, statutum et ordinatum est quod in apotecha palatii comunis in qua recolligitur gabella perpetuo retineatur armarium in quo libri sunt et acta comunis preterita et que in antea fierent recondantur et custodiantur pro comuni, ita et taliter quod fraudari non possint; et ipsi libri ordinentur singulariter in tempore cuiuslibet potestatis et omnes libri cuiuslibet potestatis per se teneantur in dicto armario et ligentur in fasciculis et ad custodiam dictorum actorum, librorum et scripturarum deputati sint gabellarii comunis et camerarius qui pro tempore fuerint et per scripturam teneantur quilibet reassignare subcessoribus suis; et claves dicte apotece armarii sive armariorum et scrineorum in quibus erant acta teneant dicti gabellarii et camerarius et eisdem gabellariis et camerario teneantur et debeant ultima die sui officii reassignare et tradere omnes scripturas quas fecerint in eorum officiiis; et quod notarii eligendi super dicto officio finitis insacchationibus iam factis de ipsis notariis mictantur in sacchulis et extrahantur secundum modum et formam aliorum notariorum, ad quos spectet acta invenire et petentibus ostendere, presente camerario tantum et uno ex gabellariis, et copiam sive exemplum dare cuilibet petenti non separando nec extrahendo de dicta apotheca aliquem librum autenticum vel scripturam, sed exemplum solum et copiam, cui exemplo cum subscriptione unius ex dictis notariis credatur tamquam originali; et propterea dicti gabellarii et camerarius et notarius nichil possint habere et recipere a comuni et habeant de ostensione et rimatura qualibet pro eorum salario sex denarios et non plus si copia ex dictis actis extracta non fuerit, si autem ex dictis actis extracta fuerit copia possint accipere dicti notarii ad plus quod accipiunt notarii comunis et accipere teneantur de scripturis eorum secundum formam statutorum loquentium de eorum salario, compute in dicto salario rimature; ubi autem non reperiretur aliquod salarium ordinatum, possint accipere ad similitudinem scripturarum ubi esset salarium ordinatum ad penam viginti sol. den.; et etiam teneantur dicti notarii ad petitionem cuiusque acta dicti armarii ostendere et pro ipsis actis bona fide rimari ad penam pro qualibet vice qui contrafecerit soldorum viginti den., de quibus medietas sit comunis et alia denumptiantis in casibus supradictis. Curent etiam dicti gabellarii et camerarius et notarius sollicitate quod omnes libri et

acta suprascripta omnia, presentia et futura et tam ea que stant apud comune quam apud alios quoscumque inveniantur et etiam baliste, tentoria, pavenses, vexilla et arma comunis, massaritie et fornimenta comunis perquirantur et habeantur et in dicta apotheca per dictos officiales diligenter custodiantur et conserventur; et teneantur predicti officiales predicta omnia et singula in fine eorum offitii eorum successoribus reassignare integre et restituere; et quod dicti notarii teneantur et debeant reinvenire et perquirere omnes et singulos <exbannitos>^b preteritos comunis Sancti Geminiani et ipsos reducere in duobus libris cartarum pecudinarum et eorum condempnationes et dampna seriatim in dictis libris ponere et scribere, ponendo per se exbannitos cuiuslibet pot<est>arie, nisi invenirentur condempnationes solvisse vel fuisse rebannitos et mictantur in tabulis dicti libri; et unus dictorum librorum deponatur apud locum fratrum minorum de Sancto Geminiano et cum quadam catena ferri conficetur in quodam scrineo sive capsula ita quod inde non possit vel debeat separari, set ad eius fidem si opus fuerit revertatur illuc; quod scrineum habere debeat duas claves, quarum unam habeant dicti fratres et aliam camerarius dicti comunis nec ostendatur dictus liber vel ostendi possit alicui sine sacristano dicti loci fratrum et camerario comunis. Alius vero liber exbanitorum stet et conservetur in dicta apotecha comunis et teneantur dicti notarii in fine regiminis cuiuslibet potestatis invenire omnes exbannitos sui temporis et scribere in dictis duobus libris, qui notarii etiam iurent eorum offitium et omnia in hoc statuto contenta fideliter et legaliter exercere.

[2] Quod nullus notarius et quevis alia persona scribat aliquid in libris positus in armario rubrica.

Statuimus et ordinamus quod aliquis notarius et quevis alia persona non scribat aliquid in libris positus^c in armario comunis et in posterum ponendis vel aliquam scripturam in eis vel aliquo eorum immictat sive ponat nec aliquod foleum aut cartam de dictis libris vel aliquo eorum extrahat aut in aliquo dictorum librorum abradat, aboleat vel cancellet aliquam scripturam ullo modo, <nisi>^d in casibus tantum in quibus potest in eis cancellare condempnationes et alias scripturas secundum formam statutorum; et quod si quis contrafecerit, ut periurius et falsarius per potestatem condempnetur in libris quinquaginta den.; et quod quilibet notarius^e positus sive

quocumque modo deputatus ad custodiam dicti armarii dicti comunis seu librorum positorum in eo non permictat^f quod aliquid in ipsis libris scribatur vel immictatur per aliquem aliqua ratione, modo vel causa et si quis contrafecerit, puniatur in libris vigintique den.

[3] Quod aliqua scriptura non exempletur de dictis libris alicui non moranti in Sancto Geminiano vel curte rubrica.

Item, quod^e aliqua <scriptura>^h dictorum librorum non exempletur necⁱ detur per aliquem alicui non commoranti in terra Sancti Geminiani sive eius districtu vel qui non sit verus castellanus dicti comunis, nisi esset civis vel de comitatu seu districtu Florentie, nec accipiatur sive petatur vel detur pro aliquo forense absque expressa <licentia>^j et parabola dominorum priorum defensorum dicti comunis, de qua licentia et voluntate clare constet scriptura per eorum notarium in libro eius offitii.

[4] Qualiter libri ligentur rubrica.

Item, statutum est quod ordinate incipiendo ab antiquis libris armarii usque ultimos revideantur omnes libri armarii et reponantur modo et ordine infrascriptis, videlicet: quod libri cuiuscumque potestatis et cuiuslibet alterius officialis dicti comunis, tam forensis quam terrigene, cum bonis corrigiis per se in uno volumine libri civilium questionum et in alio libri reformationum et ordinamentorum factorum tempore dicti potestatis, ita quod in una et eadem camerula sint omnes libri cuiuscumque scripture tam officialium quam ordinamentorum factorum dicti potestatis.

[5] Qualiter fiant inventarii dictorum librorum rubrica.

Et fiat de dictis libris inventarium hac forma: im prima camerella sunt libri et acta facti et facta tempore domini 'talis' potestatis terre Sancti Geminiani; qui libri sunt isti: im primis unus liber criminalium questionum XX^{ti} cartarum, duodecim scriptarum et octo non scriptarum, et sic de singulis signet ab extrinsecho camerelle per numerum ad primam^k usque ad ultimam et dictum inventarium in duobus voluminibus, quorum unus^l stet penes custodem armarii et aliud penes camerarium gabelle, ut possit quilibet videre quando placuerit.

[6] Quod notarii reformationum scribant assignationes dictorum librorum rubrica.

Et de assignatione^m dictorum librorum quando fiet et de aliis libris semper per notarium reformationum qui pro tempore fuerit <fiat> publicum instrumentum et in fine cuiuslibet officii tam terrigenae quam forensis fiat reassignatio dictorum librorum suorum et modo si<mi>li et in dicto inventario per notarium reformationum scribatur.

[7] Per quo<s> fiat inventarium dictorum librorum rubrica.

Et dicta inventio et remissio, reactatio et repositio librorum in armario ut dictum est supra fiat per duos bonos et expertos notarios et unum bonum virum eligendum per consilium populi et rectorum artium, qui sic electi debeant predicta complevisse infra mensem a die electionis cum salario quod dicto consilio videbitur et placebit et predicta facia<n>t presente custode armarii nec sit altera consignatione necessaria.

[8] De electione et officio custodis armarii pro anno presenti rubrica.

Item, ad hoc ut dicti libri bene ac solempniter custodiantur et salventur, providerunt quod per consilium populi et rectorum artium comunis Sancti Geminiani eligantur duo boni et discreti homines de Sancto Geminiano etatis trigintaquinque annorum adminus pro quolibet eorum annuatim cum salario et mercede ut dicto consilio videbitur et placebit, quod salarium camerarius gabelle dicti comunis de introytibus dicti comunis eisdem mensibus singulis solvere teneatur; qui sic electi tenere <de>beant claves armarii dicti comunis et personaliter exercere officium nec alteri possint committere ullo modo sine licentia consilii antedicti, in ipso consilio primo solempniter reformatum; qui custodes teneantur singulis diebus quibus gabella stat aperta ad minus unus eorum stare in dicta gabella vel in plateis dicti comunis horis condecensibus, ita quod quilibet possit comode ipsorum copiam^a habere et librorum quos volent.^o

[9] De pena tramaçantis dictos libros rubrica.

Item, quod nulla persona ad penam librarum decem den. pro qualibet vice, qua executor gabelle a contrafacientibus auferre teneatur de facto,

possit modo aliquo vel causa libros in dicto armario cum licentia et sine licentia dicti custodis tangere vel trahere in dicto armario.

[10] Qualiter copientur acta dicti armarii rubrica.

Teneantur dicti custodes omnibus de Sancto Geminiano et eius districtu volentibus videre dictos libros copiam facere hoc modo: quod statim cum fuerit requisitus, sub pena periurii et viginti soldorum pro qualibet^p vice, librum petitum de armario trahere et ipsum obstandere videre volentibus et possit quilibet de Sancto Geminiano et eius districtu facere de dictis libris copiam trahere per se vel quemlibet de Sancto Geminiano notarium semper ipsis custodibus presentibus, cui copie, si se notarius qui eam scripserit publice subscripserit, plena fides adhibeatur sine alia insinuatione inde propterea coram iudice facienda, dummodo faciat mentionem de presentia dictorum custodum.

[11] De pena custodis portantis libros extra gabellam rubrica.

Qui custodes non possint vel debeant modo aliquo nec ullo quesito colore nec etiam mandato potestatis vel alterius officialis, nisi fuerit reformatum per consilium populi, aliquem dictorum librorum sibi assignatorum vel assignandorum portare vel portari facere vel permictere quod portentur extra apothecam gabelle, ad penam quinquaginta librarum den. pro qualibet vice et periurii, quam penam potestas et executor gabelle et quilibet ipsorum auferre teneantur a dictis custodibus quotiens contrafecerint et potestas et executor et eorum officiales non possint eos cogere contrafacere ad penam periurii et librarum centum denariorum eis et eorum cuilibet de suo salario per camerarium gabelle retinendarum.

[12] Quod titulus libri sit^s "De publicatione" rubrica.

Item, quod titulus cuiuscumque libri copiandus per aliquem notarium de aliquo libro dicti armarii sit et intelligatur simul coniunctus quo absolutione^s facienda de civilibus copiis cum publicatione notarii publicantis.

[13] Quod custodes armarii possint ostendere libros armarii et extrahere de dicta gabella ad voluntatem dominorum priorum rubrica.

Item, statutum est quod custodibus armarii liceat libros armarii extrahere et quemlibet eorum ostendere potestati et dominis

prioribus qui pro tempore fuerint et portare extra gabellam ut processerit de voluntate potestatis vel dominorum priorum impune, non obstantibus aliquibus statutis in contrarium facientibus.

^a segue et ripetuto ^b exbannitos in ASSi, Pretura di Colle 537, c. 11r ^c potestatis nel manoscritto ^d nisi in ASSi, Pretura di Colle 537, c. 73v ^e segue potestatis depennato ^f permittant nel manoscritto ^g segue si nel manoscritto ^h scriptura in ASSi, Pretura di Colle 537, c. 73v ⁱ segue ali depennato ^j licentia in ASSi, Pretura di Colle 537, c. 73v ^k così nel manoscritto ^l così nel manoscritto ^m reformatione nel manoscritto; recommendatione in ASSi, Pretura di Colle 537, c. 93r ⁿ ipsorum copiam in ASSi, Pretura di Colle 537, c. 93v; ipsa copia nel manoscritto ^o così nel manoscritto ^p segue libra depennato ^q segue sit ripetuto ^r de publicatione in ASFi, Statuti delle comunità 758, IV.167, c. 8v; de publicatum nel manoscritto ^s ad solutionem in ASSi, Pretura di Colle 537, c. 94r

8. I priori e i collegi del comune di Firenze deliberano che nessun centro soggetto possa eleggere un cancelliere che non sia originario o non risieda nella città di Firenze, nel suo contado o nel distretto

1447 febbraio 10

ASFi, *Provvisioni* 137, c. 286rv.

Civitates et loca comitatus et districtus non possi<n>t sibi eligere cancellarium, nisi et cetera.^a

Item, etiam advertentes quod cancellarii civitatum, castrorum et aliorum locorum suppositorum iurisdictioni et dominio comunis Florentie comuniter sciunt secreta dictorum locorum et utile esset habere eos affectos comuni Florentie ut secrete quandoque informare possint rectores et officiales comunis in dictis locis, quod nulla civitas, castrum, comune vel locus suppositus iurisdictioni et dominio comunis Florentie et seu in territorio vel comitatu vel districtu Florentie existentes vel existentia vel comprehensa possit ullo modo directe vel indirecte aut sub aliquo quesito colore a kalendis novembris proxime futuri anni millesimi quadringentesimi quadregesimi septimi in antea quocumque tempore eligere, deputare, habere vel tenere aliquem, cuiuscunque conditionis, status et gradus fuerit, in cancellarium dicti loci etiam sub pretextu vel titulo aut nomine magistri // scholarum vel alterius exercitii aut sub alio quocunque nomine vel appellatione qui non sit vere oriundus de civitate Florentie vel eius comitatu aut districtu aut de loco in

quo comune Florentie haberet preminentiam vel custodiam et in aliquo dictorum locorum onera et munera subeat et similiter nec ipse talis electus et deputatus ut supra possit aut audeat acceptare, iurare vel quomodolibet exercere dictum officium cancellarie predictae, nisi sit de altero dictorum locorum oriundus et municeps ut supra, sub pena tam eligentibus quam electo et contrafacienti florenorum ducentorum auri a quolibet predictorum pro vice qualibet contravenerit auferenda et comuni Florentie applicanda, cuius quidem pene quarta pars pertineat et detur notificatori vel accusatori palam vel secrete, quarta pars rectori et officiali exigenti et residuum comuni; et quod per quemlibet rectorem et officialem comunis et pro comuni Florentie possit et debeat in predictis et circa predicta inquiri, procedi, cognosci et condepnari quolibet tempore et in perpetuum de facto et absque alia solemnitate vel substantialitate iudicii, iuris aut facti, et omni contradictione et exceptione remota; predicta tamen non intelligantur nec locum habeant pro illis terris, comunibus vel locis qui vel que non consueverunt hactenus aliquem cancellarium eligere, habere vel tenere continuo, sed pro negociis eorum occurrentibus requirere solent et uti notariis potestatis vel rectoris eorum et seu notario et officiali suo dicti loci absque alio cancellario ad tales actus exercendos pro quibus dum sic uterentur et observarent predicta minime locum habeant nec procedere intelligantur quovis modo.

^a Civitates (...) et cetera *nel margine destro*